Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C. La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al CMP/CPO di La Spezia
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XXXX - N. 45

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 5 novembre 2003 **€ 3,00**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.
La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:
http://www.regione.fvg.it
L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 2 ottobre 2003, n. 88/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 7/1999. Prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.712 con riferimento al capitolo 9680 (fondo per le spese obbligatorie e d'ordine) di euro 45.000,00 a favore dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.1 con riferimento al capitolo 591 dell'elenco n. 2 allegato al documento tecnico.

pag. 11815

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 2 ottobre 2003, n. 89/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 7/1999. Prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.712 con riferimento al capitolo 9680 (fondo per le spese obbligatorie e d'ordine) di euro 400.000,00 a favore dell'unità previsionale di base 53.3.4.1.2603 con riferimento al capitolo 591 dell'elenco n. 2 allegato al documento tecnico.

pag. 11815

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 30 settembre 2003, n. 90/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 con riferimento al capitolo 1464 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.714 con riferimento al capitolo 9682 per complessivi euro 12.606,96 (fondi regionali - spese di parte corrente).

pag. 11816

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 30 settembre 2003, n. 91/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e capitoli con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9690 per complessivi euro 153.376,56 (fondi regionali - spese in conto capitale).

pag. 11818

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 30 settembre 2003, n. 92/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 con riferimento al capitolo 2506 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.597 con riferimento al capitolo 9690 per complessivi euro 49.192,52 (fondi vincolati - spese in conto capitale).

pag. 11821

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 2 ottobre 2003, n. 93/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e capitoli con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9690 per complessivi euro 40.975,12 (fondi vincolati - spese in conto capitale).

pag. 11823

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 7 ottobre 2003, n. 94/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e capitoli con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9691 per complessivi euro 68.463,93 (fondi vincolati - spese in conto capitale).

pag. 11825

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 7 ottobre 2003, n. 95/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale n.

7/1999. Istituzione «per memoria» dell'unità previsionale di base 4.3.1234 con riferimento al capitolo 1234 per l'assegnazione di fondi per il rimborso di spese rendicontabili a carico di programmi o progetti comunitari o statali.

pag. 11828

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 14 ottobre 2003, n. 96/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 7/1999. Prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.712 con riferimento al capitolo 9680 (fondo per le spese obbligatorie e d'ordine) di euro 80.000,00 a favore dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.671 con riferimento al capitolo 591 dell'elenco n. 2 allegato al documento tecnico.

pag. 11828

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 15 ottobre 2003, n. 97/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 7/1999. Storno all'interno della medesima unità previsionale di base 52.2.4.1.2 per complessivi euro 250.000,00 dai capitoli 575 e 668 al capitolo 554.

pag. 11829

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 15 ottobre 2003, n. 98/RAG.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 26 comma 1, della legge regionale n. 7/1999. Istituzione per memoria dell'unità previsionale di base 3.6.1542 con riferimento al capitolo 801 per il rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) come previsto dall'articolo 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

pag. 11829

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 16 ottobre 2003, n. 99/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 con riferimento al capitolo 2517 per complessivi euro 17.164,39 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9691 (fondi vincolati - spese in conto capitale).

pag. 11830

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 16 ottobre 2003, n. 100/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 con riferimento al capitolo 2501 per complessivi euro 49.063,40 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9691 (fondi vincolati - spese in conto capitale).

pag. 11832

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 16 ottobre 2003, n. 101/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 12.1.62.1.286 con riferimento al capitolo 7681 per complessivi euro 33.526,55 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.714 con riferimento al capitolo 9682 (fondi vincolati - spese in conto capitale).

pag. 11834

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 16 ottobre 2003, n. 102/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 4.5.23.2.3 con riferimento al capitolo 2890 per complessivi euro 261,14 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9682 (fondi vincolati - spese in conto capitale).

pag. 11836

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 2859. (Estratto).

Comune di Palmanova. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 44 del 22 luglio 2003, di approvazione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 11859

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 2889.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Ulteriori integrazioni alla D.G.R. 968/2003 recante il documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003 della Direzione regionale del lavoro e delle professioni e fissazione del termine entro cui i soggetti di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2003, come sostituito dal comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003, possono presentare domanda di contributo.

pag. 11859

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2003, n. 2948. (Estratto).

Legge regionale 63/1991. Autorizzazione alla procedura negoziata, previo esperimento di gara ufficiosa, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per l'acquisizione di software per, la gestione, l'elaborazione, l'aggiornamento, delle basi cartografiche numeriche, ortofotografiche e tematiche delle carte regionali numeriche, alla scala 1:5.000 e 1:25.000, e per i poli cartografici regionali di Pordenone, Udine, Palmanova e per il loro collegamento con il centro regionale di cartografia.

pag. 11865

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2003, n. 2950. (Estratto).

Comune di Palazzolo dello Stella: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 24 del 28 luglio 2003, di approvazione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 11867

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2003, n. 2951. (Estratto).

Comune di Palmanova: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 43 del 22 luglio 2003, di approvazione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 11867

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2003, n. 2987.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

pag. 11867

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2003, n. 3048. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Grado (Gorizia). Approvazione transazione su terreno soggetto ad uso civico.

pag. 11869

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2003, n. 3049. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Grado (Gorizia). Approvazione transazione su terreno soggetto ad uso civico.

pag. 11869

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2003, n. 3094.

Articolo 2543 C.C. - Gestione commissariale della cooperativa «Val Sile Società Cooperativa a r.l.», con sede in Fiume Veneto, e nomina di un Commissario e di un Vice Commissario governativo.

pag. 11869

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2003, n. 3095.

Articolo 2545 C.C. - Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Villa dei Fiori Piccola Società Cooperativa sociale a r.l.» in liquidazione, con sede in Cassacco.

pag. 11870

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2003, n. 3096.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Centro floro-vivaistico

PARTE I

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 settembre 2003, n. 59/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.1029 con riferimento al capitolo 462 dell'entrata e sull'unità previsionale di base 5.6.24.2.86 con riferimento ai capitoli 3213 e 3215 della spesa per euro 218.056,30 assegnati dallo Stato nell'ambito del programma statale «tetti fotovoltaici».

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con decreto direttoriale n. 606 dell'11 aprile 2003, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione inquinamento e rischi industriali, ha assegnato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, a titolo di finanziamento statale, la somma di euro 218.056,30 per l'anno 2003, nell'ambito del Programma statale «Tetti fotovoltaici», avviato con i decreti direttoriali n. 99/SIAR/2000 e n. 106/SIAR/2001;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9 del sopra citato decreto direttoriale n. 106/SIAR/2001, una quota non inferiore al 3% dell'ammontare complessivo del contributo pubblico in conto capitale, a valere sul finanziamento statale alle Regioni/Province autonome, deve essere riservata al monitoraggio degli impianti medesimi;

RAVVISATA la necessità di iscrivere nel bilancio regionale la suddetta assegnazione di euro 218.056,30 per le finalità indicate in premessa;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi esistono già sia le appropriate unità previsionali di base che i relativi capitoli cui fare affluire la predetta assegnazione complessiva di euro 218.056,30;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.1029 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 462 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è iscritto lo stanziamento di euro 218.056,30 per l'anno 2003.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 5.6.24.2.86 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale

per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto lo stanziamento di euro 218.056,30 per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli dell'allegato documento tecnico di seguito indicati:

a) capitolo 3213 con lo stanziamento di euro 211.514,61 per l'anno 2003;

b) capitolo 3215 con lo stanziamento di euro 6.541,69 per l'anno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 settembre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2003, n. 60/SG/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7/1999. Prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.713 con riferimento al capitolo 9681 (fondo per le spese impreviste) di euro 1.500.000 a favore dell'unità previsionale di base 4.9.26.2.116 con riferimento al capitolo 4150.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la deliberazione n. 2926 del 26 settembre 2003, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento dell'importo di euro 1.500.000,00 dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9681 «Oneri per spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sull'unità previsionale di base 4.9.26.2.116 sul capitolo 4150 del bilancio e rispettivamente del documento tecnico relativamente a spese necessarie allo svolgimento delle funzioni dell'Amministrazione regionale;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO l'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 4.9.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto lo stanziamento di euro 1.500.000,00.

Art. 2

Dalla unità previsionale di base 53.5.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento allo stanziamento del capitolo 9681 «Oneri per spese impreviste» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicato, entro 30 giorni dalla registrazione di Ragioneria, al Consiglio regionale per la convalida da effettuarsi con legge di approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2003.

Trieste, 1 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 ottobre 2003, n. 61/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.222 con riferimento al capitolo 1124 dell'entrata e sull'unità previsionale di base 4.5.23.2.555 con riferimento al capitolo 2380 della spesa per euro 172.780,02 assegnati dallo stato per il concorso alla realizzazione dell'Inventario forestale nazionale per la parte riferita al territorio regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che, con Convenzione stipulata in data 15 settembre 2003, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione regionale delle foreste e della caccia, si è previsto di avviare forme di collaborazione tra i sogget-

ti coinvolti per il concorso alla realizzazione dell'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbone, limitatamente al territorio regionale; che inoltre, per far fronte alle spese derivanti dagli impegni assunti è stato assegnato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia l'importo di euro 172.780,02 per l'anno 2003;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 non esistono le appropriate unità previsionali di base cui far affluire la suddetta assegnazione di euro 172.780,02, nè, nell'allegato documento tecnico, i capitoli appositi, e ritenuto di istituirli;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.222., denominata «Acquisizione di fondi dallo Stato per la realizzazione dell'Inventario forestale nazionale», che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, al titolo II - categoria 2.3, con riferimento al capitolo 1124 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 23 - Servizio della selvicoltura - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per il concorso alla realizzazione dell'Inventario forestale nazionale per la parte riferita al territorio regionale» è iscritto lo stanziamento di euro 172.780,02 per l'anno 2003.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 4.5.23.2.555 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, alla funzione obiettivo n. 4 - programma 4.5 - Rubrica n. 23 - spese di investimento - con la denominazione «Inventario forestale nazionale», con riferimento al capitolo 2380 (2.1.220.3.08.11) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 23 - Servizio della selvicoltura - con la denominazione «Spese per il concorso alla realizzazione dell'Inventario forestale nazionale per la parte riferita al territorio regionale» è iscritto lo stanziamento di euro 172.780,02 per l'anno 2003.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2003, n. 62/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.1071 con riferimento al capitolo 1212 di entrata e sull'unità previsionale di base 11.1.61.2.358 con riferimento al capitolo 6328 per euro 50.000,00 assegnati dallo Stato per il programma nazionale di miglioramento della qualità della produzione oleicola.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Direttore generale del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - del Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto n. 33590 del 28 marzo 2003, ha approvato il «Programma nazionale di miglioramento della qualità della produzione oleicola» per il ciclo produttivo 2003-2004, di cui ai Regolamenti della commissione CE 528/1999 del 10 marzo 1999 e CE 2136/2002 del 29 novembre 2002, disponendo il riparto e l'assegnazione a favore delle Regioni e delle Province autonome, tramite l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), della somma complessiva di euro 15.086.860,50, di cui euro 10.057.907,00 corrispondente all'anticipazione della quota comunitaria e euro 5.028.953,50 corrispondente alla quota di cofinanziamento nazionale, assegnando alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia l'importo complessivo di euro 50.000,00;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi esistono sia le appropriate unità previsionali di base che gli appropriati capitoli cui fare affluire la predetta assegnazione e intendendo provvedervi;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto lo stanziamento di euro 50.000,00 per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 2.3.1071, con riferimento al capitolo 1212 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione è soppressa la locuzione «per il ciclo di produzione 2002-2003».

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è iscritto lo stanziamento di euro 50.000,00 per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale della spesa 11.1.61.2.358, con riferimento al capitolo 6328 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione è soppressa la locuzione «per il ciclo di produzione 2002-2003».

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2003, n. 63/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.462 con riferimento al capitolo 346 di entrata e sull'unità previsionale di base 4.1.22.2.97 con riferimento al capitolo 2273 per euro 329.706,08 assegnati dallo Stato nell'ambito del programma triennale di monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino prospiciente la Regione Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con apposita convenzione, stipulata tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed il Ministero dell'ambiente in data 18 dicembre 2000, è stato assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia l'importo di lire 638.400.000, pari ad euro 329.706,08 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, nell'ambito di un programma triennale di monitoraggio per il controllo dell'ambiente marino prospiciente la Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle finalità individuate dagli articoli 2 e 3 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

VISTA la già avvenuta iscrizione, negli esercizi, rispettivamente, 2001 e 2002, degli importi corrispondenti alle prime due annualità, e ravvisata la necessità di provvedere all'iscrizione della quota prevista per il terzo anno di attività, pari ad euro 329.706,08, per le finalità indicate in premessa;

VISTO che esistono già, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei bilanci pluriennali per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, le appropriate unità previsionali di base, nonché, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, i corrispondenti capitoli cui far affluire la predetta assegnazione di euro 329.706,08;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.462 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 346 è iscritto lo stanziamento di euro 329.706,08 per l'anno 2003.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 4.1.22.2.97 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2273 è iscritto lo stanziamento di euro 329.706,08 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 ottobre 2003, n. 64/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.814 con riferi-

mento al capitolo 323 dell'entrata e sull'unità previsionale di base 10.2.65.1.792 con riferimento al capitolo 8502 della spesa, assegnati dallo Stato per euro 46.163,50 per il finanziamento dei piani di inserimento professionale dei giovani disoccupati di cui all'articolo 15 del decreto legge n. 299/1994 e legge n. 451/1994.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'impiego, l'orientamento e la formazione con decreto 21 luglio 2003 ha assegnato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia la somma di euro 46.163,50, a valere sulle disponibilità per l'anno 2003 del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per il finanziamento dei piani di inserimento professionale dei giovani disoccupati di cui all'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esiste l'appropriata unità previsionale di base 2.3.814 ma nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi non esiste il pertinente capitolo su cui iscrivere il predetto importo e ritenuto pertanto di provvedere alla sua istituzione;

VISTO che nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 non esiste l'appropriata unità previsionale di base e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi non esiste il pertinente capitolo su cui iscrivere il predetto importo e ritenuto pertanto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 17 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 2.3.814 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 323 (2.3.1) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 65 - Servizio del lavoro - con la denominazione «Acquisizione di fondi per il finanziamento dei piani di inserimento professionale dei giovani disoccupati - Fondo per l'occupazione» è iscritto lo stanziamento di euro 46.163,50 per l'anno 2003.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è istituita l'unità previsionale di base 10.2.65.1.792 - alla Rubrica n. 65 - programma 10.2 - spese correnti - con la denominazione «Piani di inserimento professionale» con riferimento al capitolo 8502 (1.1.153.2.10.02), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 65 - Servizio del lavoro, con la denominazione «Finanziamento per i piani di inserimento professionale dei giovani disoccupati» è iscritto lo stanziamento di euro 46.163,50 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 14 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 ottobre 2003, n. 65/SG/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999. Iscrizione sull'unità previsionale di base 2.3.429 con riferimento al capitolo 723 dell'entrata e sull'unità previsionale di base 7.1.41.1.220 con riferimento al capitolo 4352 della spesa, assegnati dallo Stato per euro 79.947,00 a titolo di finanziamento degli oneri per il personale degli Istituti penitenziari trasferito al Servizio sanitario nazionale, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato n. 102/2003.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419, recante disposizioni in materia di riordino della medicina penitenziaria, è stata assegnata a favore della Regione Friuli Venezia Giulia la somma di euro 79.947,00 a titolo di finanziamento degli oneri per il personale degli Istituti penitenziari trasferito al Servizio sanitario nazionale, giusta quietanza della Tesoreria centrale dello Stato dell'11 agosto 2003, n. 102;

RAVVISATA la necessità di acquisire al bilancio regionale la predetta assegnazione per le finalità in premessa indicate;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 esistono già le appropriate unità previsionali di base 2.3.429 di entrata e 7.1.41.1.220 di spesa ma nel documento tecnico allegato ai bilancio medesimo non esistono i pertinenti capitoli su cui iscrivere la predetta somma di euro 79.947,00;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 723 (2.3.5), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 41 - Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo stato per il finanziamento degli oneri per il personale degli Istituti penitenziari trasferito al Servizio sanitario nazionale» è iscritto lo stanziamento di euro 79.947,00 per l'anno 2003.

Art. 2

Sull'unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 4352 (1.1.157.2.08.08), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 41 - Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, con la denominazione «Finanziamento, agli enti che esercitano nella regione le funzioni del servizio sanitario nazionale, degli oneri per il personale degli Istituti penitenziari trasferito al Servizio sanitario nazionale» è iscritto lo stanziamento di euro 79.947,00 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 ottobre 2003, n. 66/SG/RAG.

Variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 7/1999. Istituzione su varie unità previsionali di base di nuovi capitoli di spesa indicati nell'allegato n. 1, in ragione della caduta ovvero della rimodulazione finanziaria di alcune proposte progettuali e dell'approvazione di nuove ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della seduta del 29 agosto 2003 n. 2575 che dispone - relativamente all'attuazione dell'Iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Austria di cui all'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 - la rideterminazione finanziaria di risorse, già iscritte nel bilancio regionale, alla competenza delle Direzioni regionali specificate nell'allegato di cui all'articolo 1 del dispositivo della medesima delibera, in ragione della caduta ovvero della rimodulazione finanziaria di alcune proposte progettuali e dell'approvazione di nuove proposte progettuali;

CONSIDERATO che i trasferimenti in parola vengono effettuati entro i limiti dello stanziamento previsto dal piano finanziario del Complemento di programmazione dell'Iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Austria di cui sopra;

VISTO che la nuova proposta progettuale «Salvaguardia dell'erpetofauna nel territorio di Alpe-Adria» di competenza dell'Istituto faunistico regionale è stata approvata dal Comitato di pilotaggio nel corso della seduta del 25 giugno 2003 e che la nuova proposta progettuale «Collaborazione internazionale per la cura del malato» della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali è stata approvata tramite procedura scritta approvata con delibera giuntale n. 2093 dell'11 luglio 2003;

CONSIDERATO pertanto di provvedere, in ottemperanza alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 2575/2003, al trasferimento delle risorse come previsto dall'allegato alla delibera medesima disponendo all'occorrenza l'istituzione di nuove unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ovvero di nuovi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e cumulando nell'annualità 2003 quanto riferito in aumento nell'annualità 2002;

VISTO che riguardo alle variazioni riferite al Programma aggiuntivo regionale (P.A.R.) per l'anno 2002 relativamente alla unità previsionale di base 15.5.22.2.402 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 2699 del documento

tecnico allegato ai bilanci medesimi non risultano disponibili euro 40.453,15, ma euro 40.453,14 e valutato pertanto di disporre lo storno della somma disponibile sul capitolo;

RILEVATO ancora che riguardo alle medesime variazioni riferite al (P.A.R.) per l'anno 2002 a fronte di riduzioni possibili per euro 67.760,72 ci sono aumenti per 67.760,73 i quali pertanto eccedono per euro 0,01 e considerato che alla unità previsionale di base 15.5.22.403 dei citati bilanci con riferimento al capitolo 2238 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la citata deliberazione della Giunta regionale n. 2575/2003 dispone lo storno di euro 11.856,32 mentre sul medesimo capitolo sono disponibili euro 11.856,33 e valutato pertanto di disporre lo storno dell'intero importo disponibile sul capitolo assicurando quindi integralmente gli incrementi autorizzati dalla deliberazione medesima relativamente alle unità previsionale di base/capitoli 15.5.22.2.405/2436 e 15.5.42.1.415/5118;

RILEVATO infine che le riduzioni per l'anno 2002 si riferiscono alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreti dell'Assessore alle finanze n. 10/RAG del 6 febbraio 2003 e n. 11 dell'11 febbraio 2003 ed in particolare che la riduzione per euro 1.299,13 per l'anno 2003, relativa all'unità previsionale di base 15.5.61.1.417 dello stato di previsione della spesa dei citati bilanci con riferimento al capitolo 6780 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi corrisponde per euro 236,54 alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 10/RAG del 6 febbraio 2003;

RITENUTO pertanto di provvedere a quanto rappresentato in premessa, disponendo le variazioni al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 e al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante al presente decreto;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003»;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi sono disposte le variazioni compensative alle unità previsionali di base e rispettivamente ai capitoli di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. Le variazioni di spesa relative agli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituiti i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 ottobre 2003

ILLY

Allegato 1

ALLEGATO 1 UPB	CAPITOLI	2002	2003	2004	2005	2006
SPESA						
RUBRICA 3	**UFFICIO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI**					
SERVIZIO 124	*UFFICIO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI*					
15.5.3.1.413	**593** (2.1.155.2.08.05)					
ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006	INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - AUSTRIA PER IL PERIODO 2000 - 2006 - UFFICIO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI ART. 20, COMMA 1, LETTERA A), REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260, ART. 5, COMMA 2, L.R. 15.5.2002 N. 13	0,00	12.989,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 1 UPB	CAPITOLI	2002	2003	2004	2005	2006
RUBRICA 6	**DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI EUROPEI**					
SERVIZIO	*14 SERVIZIO PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA*					
15.5.6.1.408	**833** (2.1.142.2.06.06)					
ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI PARTECIPAZIONE INTERNAZIONALE PERIODO 2000 - 2006	INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - AUSTRIA PER IL PERIODO 2000 - 2006 - DIREZIONE REGIONALE DEGLI AFFARI EUROPEI - SERVIZIO PER LA PROMOZIONE E INTEGRAZIONE EUROPEA ART. 20, COMMA 1, LETTERA A), REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260, ART. 5, COMMA 2, L.R. 15.5.2002 N. 13	-77.380,19	-41.129,98	-41.344,47	-41.451,78	-41.344,57
RUBRICA 14	**SERVIZIO AUTONOMO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA**					
SERVIZIO	*49 SERVIZIO AUTONOMO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA*					
15.5.14.1.410	**1098** (2.1.155.2.10.12)					
ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE	INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - AUSTRIA PER IL PERIODO 2000 - 2006 - SERVIZIO AUTONOMO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA ART. 20, COMMA 1, LETTERA A), REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260, ART. 5, COMMA 2, L.R. 15.5.2002 N. 13	0,00	0,00	0,00	-411,55	-23.382,46

ALLEGATO 1 UPB	CAPITOLI	2002	2003	2004	2005	2006
RUBRICA 22	**DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE**					
SERVIZIO 53	*SERVIZIO DELLE INFRASTRUTTURE CIVILI E DELLA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO*					
15.5.22.2.402	**2699** (2.1.235.5.08.29)					
ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006	INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - AUSTRIA PER IL PERIODO 2000 - 2006 - PROGRAMMA AGGIUNTIVO REGIONALE - DIREZIONE REGIONALE DELL' AMBIENTE - SERVIZIO DELLE INFRASTRUTTURE CIVILI E DELLA TUTELA DELLE ACQUE DALL' INQUINAMENTO ART. 20, COMMA 1, LETTERA A), REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260, ART. 5, COMMA 2, L.R. 15.5.2002 N. 13	-40.453,14	0,00	0,00	0,00	0,00
15.5.22.2.402	**2698** (2.1.235.5.08.29)					
ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006	INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - AUSTRIA PER IL PERIODO 2000 - 2006 - DIREZIONE REGIONALE DELL' AMBIENTE - SERVIZIO DELLE INFRASTRUTTURE CIVILI E DELLA TUTELA DELLE ACQUE DALL' INQUINAMENTO ART. 20, COMMA 1, LETTERA A), REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260, ART. 5, COMMA 2, L.R. 15.5.2002 N. 13	0,00	51.926,00	0,00	0,00	11.990,00

ALLEGATO 1 UPB	CAPITOLI	2002	2003	2004	2005	2006
SERVIZIO 54	SERVIZIO PER LA DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI					
15.5.22.2.405	**2436** (2.1.235.5.08.16)					
ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006	INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - AUSTRIA PER IL PERIODO 2000 - 2006 - PROGRAMMA AGGIUNTIVO REGIONALE - DIREZIONE REGIONALE DELL' AMBIENTE - SERVIZIO PER LA DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI ART. 20, COMMA 1, LETTERA A), REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260, ART. 5, COMMA 2, L.R. 15.5.2002 N. 13	0,00	24.946,73	0,00	0,00	0,00
15.5.22.2.405	**2435** (2.1.235.5.08.16)					
ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006	INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - AUSTRIA PER IL PERIODO 2000 - 2006 - DIREZIONE REGIONALE DELL' AMBIENTE - SERVIZIO PER LA DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO RIFIUTI ART. 20, COMMA 1, LETTERA A), REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260, ART. 5, COMMA 2, L.R. 15.5.2002 N. 13	-416.137,21	-133.319,99	-122.004,74	-90.015,12	-99.713,65

ALLEGATO 1 UPB	CAPITOLI	2002	2003	2004	2005	2006
SERVIZIO	*56 SERVIZIO DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI*					
15.5.22.2.403	**2237** (2.1.235.5.08.29)					
ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006	INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - AUSTRIA PER IL PERIODO 2000 - 2006 - DIREZIONE REGIONALE DELL' AMBIENTE - SERVIZIO DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI ART. 20, COMMA 1, LETTERA A), REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260, ART. 5, COMMA 2, L.R. 15.5.2002 N. 13	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.990,00
15.5.22.2.403	**2238** (2.1.235.5.08.29)					
ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006	INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - AUSTRIA PER IL PERIODO 2000 - 2006 - PROGRAMMA AGGIUNTIVO REGIONALE - DIREZIONE REGIONALE DELL' AMBIENTE - SERVIZIO DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI ART. 20, COMMA 1, LETTERA A), REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260, ART. 5, COMMA 2, L.R. 15.5.2002 N. 13	-11.856,33	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 1 UPB	CAPITOLI	2002	2003	2004	2005	2006
RUBRICA 23	**DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE E DELLA CACCIA**					
SERVIZIO 144	*SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FORESTE REGIONALI*					
15.5.23.2.407	**2897** (2.1.235.5.08.29)					
ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006	INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - AUSTRIA PER IL PERIODO 2000 - 2006 - DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE - SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FORESTE REGIONALI ART. 20, COMMA 1, LETTERA A), REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260, ART. 5, COMMA 2, L.R. 15.5.2002 N. 13	0,00	162.014,33	74.952,67	53.336,26	53.349,33

ALLEGATO 1 UPB	CAPITOLI	2002	2003	2004	2005	2006
RUBRICA 25	**DIREZIONE REGIONALE DELLA VIABILITA' E TRASPORTI**					
SERVIZIO	*84 SERVIZIO DELLA VIABILITA'*					
15.5.25.2.414	**4085** (2.1.232.5.09.17)					
ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006	INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - AUSTRIA PER IL PERIODO 2000 - 2006 - DIREZIONE REGIONALE DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI - SERVIZIO DELLA VIABILITA' ART. 20, COMMA 1, LETTERA A), REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260, ART. 5, COMMA 2, L.R. 15.5.2002 N. 13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.451,01
15.5.25.2.414	**4086** (2.1.232.5.09.17)					
ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006	INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - AUSTRIA PER IL PERIODO 2000 - 2006 - PROGRAMMA AGGIUNTIVO REGIONALE - DIREZIONE REGIONALE DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI - SERVIZIO DELLA VIABILITA' ART. 20, COMMA 1, LETTERA A), REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260, ART. 5, COMMA 2, L.R. 15.5.2002 N. 13	-15.451,26	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 1 UPB	CAPITOLI	2002	2003	2004	2005	2006
RUBRICA 26	**DIREZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE**					
SERVIZIO 103	*SERVIZIO TECNICO-SCIENTIFICO E DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO*					
15.5.26.2.406	**4115** (2.1.235.5.08.16)					
ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006	INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - AUSTRIA PER IL PERIODO 2000 - 2006 - DIREZIONE REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO TECNICO SCIENTIFICO DI PIANIFICAZIONE E DI CONTROLLO ART. 20, COMMA 1, LETTERA A), REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260, ART. 5, COMMA 2, L.R. 15.5.2002 N. 13	0,00	24.067,81	0,00	0,00	0,00
RUBRICA 29	**ISTITUTO FAUNISTICO REGIONALE**					
SERVIZIO 128	*ISTITUTO FAUNISTICO REGIONALE*					
15.5.29.1.1416	**4279** (2.1.142.2.08.29) (DI NUOVA ISTITUZIONE)					
ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006	INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - AUSTRIA PER IL PERIODO 2000 - 2006 - ISTITUTO FAUNISTICO REGIONALE ART. 20, COMMA 1, LETTERA A), REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260, ART. 5, COMMA 2, L.R. 15.5.2002 N. 13	0,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 1 UPB	CAPITOLI	2002	2003	2004	2005	2006
RUBRICA 41	**DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI**					
SERVIZIO 121	*SERVIZIO DELLA FINANZA SANITARIA*					
15.5.41.1.1423 ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006	**4416** (2.1.142.2.08.08) (DI NUOVA ISTITUZIONE) INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - AUSTRIA PER IL PERIODO 2000 - 2006 - DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITA' E DELLE POLITICHE SOCIALI - SERVIZIO DELLA FINANZA SANITARIA ART. 20, COMMA 1, LETTERA A), REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260, ART. 5, COMMA 2, L.R. 15.5.2002 N. 13	0,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ALLEGATO 1 UPB	CAPITOLI	2002	2003	2004	2005	2006
RUBRICA 42	**DIREZIONE REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA**					
SERVIZIO 71	*SERVIZIO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA*					
15.5.42.1.415 ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006	**5117** (2.1.155.2.06.06) INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - AUSTRIA PER IL PERIODO 2000 - 2006 - DIREZIONE REGIONALE DELL' ISTRUZIONE E DELLA CULTURA - SERVIZIO DELL' ISTRUZIONE E DELLA RICERCA ART. 20, COMMA 1, LETTERA A), REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260, ART. 5, COMMA 2, L.R. 15.5.2002 N. 13	0,00	0,00	42.874,28	65.313,32	122.853,29
15.5.42.1.415 ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006	**5118** (2.1.155.2.06.06) (DI NUOVA ISTITUZIONE) INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - AUSTRIA PER IL PERIODO 2000 - 2006 - PROGRAMMA AGGIUNTIVO REGIONALE - DIREZIONE REGIONALE DELL' ISTRUZIONE E DELLA CULTURA - SERVIZIO DELL' ISTRUZIONE E DELLA RICERCA ART. 20, COMMA 1, LETTERA A), REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260, ART. 5, COMMA 2, L.R. 15.5.2002 N. 13	0,00	42.814,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO 1 UPB	CAPITOLI	2002	2003	2004	2005	2006
SERVIZIO 73	*SERVIZIO DEI BENI CULTURALI*					
15.5.42.1.416	**5650** (2.1.155.2.06.06)					
ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006	INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - AUSTRIA PER IL PERIODO 2000 - 2006 - DIREZIONE REGIONALE DELL' ISTRUZIONE E DELLA CULTURA - SERVIZIO DEI BENI CULTURALI ART. 20, COMMA 1, LETTERA A), REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260, ART. 5, COMMA 2, L.R. 15.5.2002 N. 13	0,00	225.869,36	37.125,72	-17.182,68	-65.144,40
RUBRICA 61	**DIREZIONE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA E DELLA PESCA**					
SERVIZIO 87	*SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE IN AGRICOLTURA*					
15.5.61.1.417	**6780** (2.1.142.2.10.10)					
ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006	INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - AUSTRIA PER IL PERIODO 2000 - 2006 - DIREZIONE REGIONALE DELL' AGRICOLTURA - SERVIZIO PER L' ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE IN AGRICOLTURA ART. 20, COMMA 1, LETTERA A), REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260, ART. 5, COMMA 2, L.R. 15.5.2002 N. 13	-236,54	-1.062,59	-21.603,46	0,00	0,00

ALLEGATO 1 UPB	CAPITOLI	2002	2003	2004	2005	2006
RUBRICA 64	**DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEL TERZIARIO**					
SERVIZIO 102	*SERVIZIO DELL'INCENTIVAZIONE TURISTICA*					
15.5.64.1.1411	**9355** (2.1.155.2.10.24)					
ATTUAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA PERIODO 2000 - 2006	INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - AUSTRIA PER IL PERIODO 2000 - 2006 - DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEL TERZIARIO - SERVIZIO DELL' INCENTIVAZIONE TURISTICA ART. 20, COMMA 1, LETTERA A), REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260, ART. 5, COMMA 2, L.R. 15.5.2002 N. 13	0,00	0,00	0,00	411,55	7.931,45

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 ottobre 2003, n. 0349/Pres.

Legge regionale 14/2003, articolo 6, comma 15. Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione di interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali degli impianti di piscicoltura intensiva in acqua dolce. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 21 maggio 1998 n. 164, concernente «Misure in materia di pesca e di acquacoltura»;

VISTA la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 45/1999 del 21 aprile 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1999;

VISTA la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali 1 settembre 1999, n. 60880, «Legge 21 maggio 1998, n. 164, concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura - modalità di attuazione del Piano di sviluppo dell'acquacoltura in acque dolci», registrata alla Corte dei conti il 6 ottobre 1999, Registro n. 2 politiche agricole e forestali, foglio n. 268, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999;

VISTA in particolare la «Misura 1 - Riduzione impatto ambientale» indicata nella predetta circolare, che prevede interventi finanziari finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale degli impianti di piscicoltura intensiva;

VISTA la nota prot. n. 6065452 del 20 novembre 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura con la quale si esprime parere favorevole affinché le risorse finanziarie statali messe a disposizione della Regione ai sensi della legge n. 164/1998 possano essere utilizzate, all'interno delle diverse misure previste dal Piano integrativo per lo sviluppo dell'acquacoltura in acqua dolce, tenuto conto delle esigenze regionali del settore dell'acquacoltura in acqua dolce;

VISTO l'articolo 6, comma 14 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 «Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7» che prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese con unità tecnico economica situata nella Regione, iscritte al registro di cui all'articolo 8 della legge n. 580/1993, che esercitano in forma singola o associata attività di allevamento ittico in acque dolci, contributi nella misura del 40 per cento della spesa ammissibile a seguito della compiuta istruttoria delle domande, per interventi strutturali finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali negli impianti di piscicoltura intensiva;

RITENUTO di disciplinare, come indicato dall'articolo 6, comma 15, della succitata legge regionale n. 14/2003, mediante atto regolamentare di esecuzione i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 14;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2821 del 19 settembre 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione di interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali degli impianti di piscicoltura intensiva in acqua dolce di cui all'articolo 6, comma 15 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 ottobre 2003

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione di interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali degli impianti di piscicoltura intensiva in acqua dolce di cui all'articolo 6, comma 15 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14.

Art. 1

(Finalità)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese con unità tecnico economica situata nella Regione, iscritte al Registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che esercitano in forma singola o associata attività di allevamento ittico in acque dolci, contributi nella misura del 40% della spesa ammissibile a seguito della compiuta istruttoria delle domande, nei limiti di cui all'articolo 6, per interventi strutturali finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali negli impianti di piscicoltura intensiva.

Art. 2

(Interventi ammissibili)

1. Gli investimenti realizzabili ed ammessi a finanziamento sono riconducibili alle seguenti tipologie:

a) impianti e/o attrezzature per l'ossigenazione dell'acqua;

b) impianti e/o attrezzature (comprensive di strumentazione elettronica e software specifico) per il monitoraggio dei parametri fisico-chimici dell'acqua;

c) impianti e/o attrezzature per la riduzione dei solidi sospesi e/o di altri inquinanti organici;

d) impianti e/o attrezzature per la distribuzione del mangime finalizzati a migliorare l'indice di conversione degli alimenti;

e) impianti e/o attrezzature per il ricircolo delle acque;

f) impianti e/o attrezzature finalizzati alla protezione delle vasche di allevamento;

g) altri impianti e/o attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale.

Art. 3

(Interventi non ammissibili)

1. Sono in ogni caso esclusi:

a) l'acquisto di terreni;

b) gli investimenti di carattere fondiario relativi ad impianti di trattamento dei reflui dell'allevamento.

Art. 4

(Priorità)

1. Alle domande ammissibili è attribuito, ai fini della formazione delle graduatorie, un punteggio di merito ragguagliato come segue alle specificità tecniche dei progetti:

Tipologia di iniziativa	*Punti*
a) impianti e/o attrezzature per la riduzione dei solidi sospesi e/o di altri inquinanti organici;	6
b) impianti e/o attrezzature per la distribuzione del mangime finalizzati a migliorare l'indice di conversione degli alimenti;	5
c) impianti e/o attrezzature (comprensive di strumentazione elettronica e software specifico) per il monitoraggio dei parametri fisico - chimici dell'acqua;	4
d) impianti e/o attrezzature per l'ossigenazione dell'acqua;	3
e) impianti e/o attrezzature per il ricircolo anche parziale delle acque;	2
f) impianti e/o attrezzature finalizzati alla protezione delle vasche di allevamento;	1

2. Ai progetti con più specificità tecniche ammesse a punteggio di merito é attribuita la somma dei relativi punteggi.

3. A parità di punteggio alle domande saranno attribuiti 0,01 punti per ciascuna unità lavorativa dipendente regolarmente assunta a tempo indeterminato in servizio alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento. A ulteriore parità di punteggio complessivo saranno attribuiti 0,0001 punti per tonnellata di prodotto ittico commercializzato nell'anno precedente la presentazione della domanda.

4. La formazione delle graduatorie per le istanze ammissibili a finanziamento è affidata al Servizio della pesca e dell'acquacoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, il quale provvede a tal fine all'attribuzione dei punteggi fissati secondo le priorità previste ai commi 1, 2 e 3 e alla predisposizione di apposito decreto riportante i dati relativi alla graduatoria medesima.

Art. 5

(Modalità per la richiesta dei contributi)

1. Le imprese che intendono effettuare uno o più investimenti aventi la tipologia indicata all'articolo 2 trasmettono a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca - Servizio della pesca e dell'acquacoltura, apposita domanda di contributo entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Regione di approvazione del Regolamento medesimo. Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione.

2. La domanda di finanziamento, a firma del legale rappresentante dell'impresa richiedente, deve essere compilata, in duplice esemplare, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento di cui fa parte integrante, disponibile presso:

a) il Servizio della pesca e dell'acquacoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca;

b) gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio;

c) il sito web della Regione Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

3. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione al Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 tenuto dalla Camera di Commercio, industria,

artigianato e agricoltura da cui risulti il nominativo del legale rappresentante e la composizione degli organi sociali (in caso di società) e l'esercizio dell'attività per la quale sono richieste le provvidenze previste dal presente Regolamento ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

b) relazione descrittiva dell'iniziativa con elenco delle spese da sostenere;

c) computo metrico estimativo sottoscritto da un tecnico abilitato in caso di opere edili;

d) atti progettuali, a firma di un tecnico abilitato, in caso di opere edili;

e) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine al possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dell'iniziativa oggetto della domanda di contributo;

f) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine all'identificazione dei fondi e degli impianti interessati alle opere e alla disponibilità degli stessi;

g) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine al non aver richiesto ad altri Enti nazionali e comunitari contributi a fondo perduto o mutui/prestiti a tasso agevolato per la medesima iniziativa;

h) preventivi di spesa di almeno due diverse ditte specializzate per la fornitura di impianti e/o attrezzature e materiali. Nel caso di acquisti di particolari attrezzature o macchinari è sufficiente l'autocertificazione attestante l'impossibilità di produrre più di un preventivo.

Art. 6

(Limiti di spesa)

1. La spesa ammissibile a finanziamento non può superare, ai fini del calcolo del contributo, 100.000,00 euro per unità tecnico economica. In caso di spesa ammissibile superiore a detto limite, il contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla spesa ammissibile il valore limite di 100.000,00 euro.

2. Non sono ammissibili a finanziamento le istanze che prevedono una spesa ammissibile inferiore a 15.000,00 euro.

Art. 7

(Realizzazione delle iniziative e varianti agli investimenti)

1. Non sono ammissibili a contributo i lavori e gli acquisti la cui realizzazione e/o esecuzione abbia avuto inizio anteriormente alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento.

2. Eventuali richieste di varianti tecniche sostanziali, che rispettino le finalità dell'intervento ammesso a contributo, devono essere presentate preventivamente alla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca - Servizio della pesca e dell'acquacoltura - corredate dagli elaborati progettuali di massima, computo metrico estimativo in caso di opere edili e preventivi di spesa.

3. Si intendono di valenza sostanziale le varianti progettuali o di acquisti che eccedano del 10% l'importo di spesa giudicato ammissibile in sede di istruttoria preventiva.

4. La richiesta di variante tecnica è sottoposta all'espressione di un giudizio sintetico di ammissibilità o di un decreto da parte del Servizio della pesca e dell'acquacoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca.

5. La congruità della spesa in presenza di varianti viene rideterminata in sede di accertamento di avvenuta esecuzione delle opere e/o degli acquisti. In ogni caso l'approvazione della variante non dà luogo a revisione in aumento dell'importo di spesa ammesso al finanziamento.

6. I lavori di realizzazione dell'iniziativa ed i relativi acquisiti devono essere completati entro il termine previsto dal provvedimento di concessione.

Art. 8

(Liquidazione dei contributi concessi)

1. Con il provvedimento di concessione del contributo o successivamente ad esso, può venire erogata, a richiesta del beneficiario, un'anticipazione sino al limite massimo del 70% dell'ammontare complessivo del contributo medesimo previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari della somma da erogare.

2. Entro il termine indicato dal provvedimento di concessione il beneficiario deve presentare domanda di verifica di avvenuta ultimazione degli investimenti corredata da una relazione finale attestante la conformità dei lavori svolti e degli acquisti effettuati rispetto a quanto previsto dal progetto ammesso a contributo nonché una rendicontazione tecnico-finanziaria contenente la documentazione necessaria per l'accertamento della regolarità delle spese sostenute costituita dalle fatture quietanziate o, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza provante equivalente. La liquidazione a saldo del contributo viene effettuata una volta accertata la regolarità della documentazione trasmessa.

3. La mancata presentazione della relazione finale e della rendicontazione tecnico-finanziaria entro i termi-

ni prescritti comporta, in assenza di cause di forza maggiore in grado di giustificare il mancato rispetto dei termini medesimi, l'avvio del procedimento di revoca del contributo.

4. La revoca del contributo viene altresì disposta qualora intervengano procedure fallimentari nel biennio decorrente dalla data di presentazione della domanda di contributo.

5. La destinazione dei beni immobili deve essere mantenuta dal beneficiario dell'intervento per un periodo di cinque anni.

Art. 9

(Rinunce)

1. In caso di rinuncia al contributo il beneficiario è tenuto:

a) a dare sollecita comunicazione al competente Servizio della pesca e dell'acquacoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) a provvedere, ai sensi di legge, alla restituzione delle somme eventualmente già percepite e degli interessi maturati sulle medesime, calcolati secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 10

(Controlli)

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, in relazione agli incentivi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dal beneficiario.

2. Il Servizio della pesca e dell'acquacoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca provvede a verificare il rispetto dei vincoli di destinazione dei beni oggetto dell'intervento attraverso accertamenti da esperire secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 25, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13.

Art. 11

(Norme finali)

1. Per quanto non indicato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione regionale dell'Agricoltura e della Pesca
Servizio della pesca e dell'acquacoltura
Via A. Caccia, n. 17
33100 UDINE

D.P.Reg. n................del....../.../2003:interventi per l'acquacoltura in acque dolci previsti dalla legge 21 maggio 1998, n. 164.

Progetto di riduzione d'impatto ambientale di una unità tecnico economica di produzione in acquacoltura nel Comune di...Provincia:..................

Il/La sottoscritto/a...
nato/a a...il.../.../............
residente a.....................................Via e numero.............................Prov........
in qualità di..........................dell'azienda (Nome o ragione sociale)...
....
Cod. Fisc...P.IVA...
con sede in..Via e numero.................................
Telefono...............................Telefax......................e-mail...........................
iscritta al Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA di ....
al n.....................dall'anno...

CHIEDE

a termini della legge 21 maggio 1998, n. 164 la concessione di un contributo sulla spesa complessiva di Euro....................per l'effettuazione dei seguenti investimenti:

DICHIARA

- di non avere beneficiato, né di voler beneficiare, per gli investimenti preventivati di contributi o di qualsivoglia altre provvidenze da Enti Pubblici;

- di impegnarsi a mantenere la destinazione dei beni oggetto dell'eventuale contributo per un periodo minimo di cinque anni;
- di voler ricevere le eventuali erogazioni che saranno effettuate, mediante accreditamento sul c/c bancario n. ....presso .... (Cod. ABI.....................................,Cod. CAB..);
- di allegare alla presente domanda la documentazione prevista dall'articolo 5 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n.....di data ..../....../2003 recante criteri e modalità per l'attuazione di interventi finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali degli impianti di piscicoltura intensiva in acqua dolce.
- di esonerare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto dell'esecuzione o dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati, e di sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della Legge 675/1996, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente domanda di contributo;

FA PRESENTE

Che la situazione tecnico – economica attuale dell'allevamento è la seguente:
Ubicazione geografica: Comune di...Prov..............;
Ambiente: artificiale in calcestruzzo ☐ in terra ☐;
Tipo di allevamento: ....
Caratteristica delle acque disponibili:
Forcella di temperatura da...........a ....°C;
Portata delle acque disponibili da......................................a..............................litri/sec;
Numero.........Superficie (mq) .... volume totale(mc).......................dei bacini;
Specie interessate all'allevamento:...;
....;
Quantità prodotte :tonn..(Anno 2002);
Prezzo medio per tonnellata di prodotto venduto: euro ....(Anno 2002);
Personale occupato a tempo pieno: n...;
Presenza in allevamento di un'avannotteria: SI ☐ NO ☐;
Caratteristiche dell'allevamento in caso di risposta affermativa:
Ubicazione geografica: Comune di.. Prov............;
Superficie edificata: mq...........................;
Specie interessate...;
Novellame prodotto nell'anno 2002: numero di avannotti..;
Novellame acquistato nell'anno 2002: numero di avannotti:...;
Novellame commercializzato nell'anno 2002: numero di avannotti:................................;
Valore medio novellame commercializzato nell'anno 2002 : euro ....;
Personale occupato a tempo pieno: n...;

Data...

Firma

....

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 ottobre 2003, n. 0350/Pres.

Legge regionale 14/2003, articolo 6, comma 18. Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione di interventi finalizzati al potenziamento della ricerca biotecnologica nel settore dell'acquacoltura in acque dolci. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 21 maggio 1998 n. 164, concernente «Misure in materia di pesca e di acquacoltura»;

VISTA la deliberazione del C.I.P.E. - Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 45/1999 del 21 aprile 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1999;

VISTA la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali 1 settembre 1999, n. 60880, «Legge 21 maggio 1998, n. 164, concernente misure in materia di pesca e di acquacoltura - modalità di attuazione del Piano di sviluppo dell'acquacoltura in acque dolci», registrata alla Corte dei conti il 6 ottobre 1999, Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 268, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999;

VISTA in particolare la «Misura 4 - Ricerca biotecnologica» indicata nella predetta circolare, che prevede interventi finanziari finalizzati a potenziare la ricerca biotecnologica per:

a) accelerare i processi di controllo di patologie emergenti privilegiando la messa a punto di vaccini;

b) sostenere le applicazioni biotecnologiche compatibili;

c) avviare ricerche conoscitive sulle disponibilità di farmaci innovativi disponibili sul mercato internazionale e attivare, a livello nazionale, processi di omologazione;

VISTO il decreto ministeriale del Ministero delle politiche agricole e forestali 25 maggio 2000 «Adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002» ed in particolare la Parte terza inerente la ricerca scientifica;

VISTA la nota prot. n. 6065452 del 20 novembre 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura con la quale si esprime parere favorevole affinché le risorse finanziarie messe a disposizione della Regione ai sensi della legge n. 164/1998 possano essere utilizzate, all'interno delle diverse misure previste dal Piano integrativo per lo sviluppo dell'acquacoltura in acqua dolce, tenuto conto delle esigenze regionali;

VISTO l'articolo 6, comma 17, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 «Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7» che prevede che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a domanda delle Associazioni professionali di categoria, degli Enti ed Istituti di ricerca pubblici o privati operanti nel territorio regionale, contributi nella misura del 100% della spesa ammissibile per studi nel settore dell'acquacoltura in acqua dolce riconducibili alle seguenti tipologie:

a) potenziamento della ricerca biotecnologica al fine di accelerare i processi di controllo di patologie emergenti privilegiando la messa a punto di vaccini ovvero la diffusione di pratiche di vaccinazione su vasta scala;

b) iniziative finalizzate alla diffusione dei sistemi di produzione innovativi che prevedano l'applicazione di bio-tecnologie mirate all'eradicazione e/o il contenimento di patologie negli impianti di allevamento;

c) progetti di ricerche conoscitive sulle disponibilità di farmaci innovativi sul mercato internazionale al fine di avviare, sul mercato nazionale, processi di omologazione degli stessi.

RITENUTO di disciplinare, come indicato dall'articolo 6, comma 18, della succitata legge regionale n. 14/2003, mediante atto regolamentare di esecuzione, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 17;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2820 del 19 settembre 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione di interventi finalizzati al potenziamento della ricerca biotecnologica nel settore dell'acquacoltura in acque dolci di cui all'articolo 6, comma 18, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 ottobre 2003

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione di interventi finalizzati al potenziamento della ricerca biotecnologica nel settore dell'acquacoltura in acque dolci ai sensi dell'articolo 6, comma 18, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14.

Art. 1

(Finalità)

1. Ai fini di dare attuazione allo sviluppo dell'acquacoltura in acque dolci ai sensi della legge 21 maggio 1998 n. 164 che prevede, tra l'altro, il potenziamento della ricerca biotecnologica per il controllo delle patologie negli impianti di piscicoltura intensiva, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a domanda delle Associazioni professionali di categoria, degli Enti ed Istituti di ricerca pubblici o privati operanti nel territorio regionale, contributi nella misura del 100% della spesa ammissibile per studi nel settore dell'acquacoltura in acqua dolce riconducibili alle seguenti tipologie:

a) potenziamento della ricerca biotecnologica al fine di accelerare i processi di controllo di patologie emergenti privilegiando la messa a punto di vaccini ovvero la diffusione di pratiche di vaccinazione su vasta scala;

b) iniziative finalizzate alla diffusione dei sistemi di produzione innovativi che prevedano l'applicazione di bio-tecnologie mirate all'eradicazione e/o il contenimento di patologie negli impianti di allevamento;

c) progetti di ricerche conoscitive sulle disponibilità di farmaci innovativi sul mercato internazionale al fine di avviare, sul mercato nazionale, processi di omologazione degli stessi.

Art. 2

(Priorità)

1. Alle domande ammissibili verrà attribuito ai fini della formazione delle graduatorie un punteggio di merito ragguagliato come segue alle specificità tecniche dei progetti aventi le seguenti tipologie:

Tipologia di iniziativa	*Punti*
a) iniziative volte al controllo, eradicazione e/o contenimento di patologie di origine batterica quali la «Bocca rossa» (agente eziologico Yersinia ruckeri) e la «vibriosi» (agente eziologico Vibrio spp.)	5
b) iniziative volte alla diffusione di sistemi di produzione innovativi finalizzati alla eradicazione e/o il contenimento di patologie negli impianti di allevamento.	3
c) studi e ricerche finalizzati al controllo di altre patologie anche attraverso la messa a punto di vaccini.	2
d) iniziative finalizzate alla omologazione, a livello nazionale, di farmaci innovativi disponibili sul mercato internazionale.	1

2. Ai progetti con più specificità tecniche ammesse a punteggio di merito é attribuita la somma dei relativi punteggi.

3. A parità di punteggio saranno attribuiti 0,1 punti per ogni impresa ittica facente capo al progetto presentato dall'Associazione, Ente o Istituto che realizza l'iniziativa.

4. L'Amministrazione regionale non è comunque responsabile per gli eventuali danni che si dovessero verificare a seguito dell'esecuzione delle iniziative ammesse a contributo.

5. La formazione delle graduatorie per le istanze ammissibili a finanziamento è affidata al Servizio della pesca e dell'acquacoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca, il quale provvede a tal fine all'attribuzione dei punteggi fissati secondo le priorità previste ai commi 1, 2 e 3 e alla predisposizione di apposito decreto riportante i dati relativi alla graduatoria medesima.

Art. 3

(Collaborazioni professionali)

1. Le Associazioni, gli Enti e gli Istituti richiedenti possono avvalersi della collaborazione di altre Istituzioni pubbliche o private e di figure professionali qualificate nel settore. L'Amministrazione regionale rimane comunque e a tutti gli effetti estranea ai predetti rapporti di collaborazione.

2. Qualora non vi sia la partecipazione diretta delle Associazioni professionali di categoria riconosciute a livello nazionale e regionale nell'attività di cui all'articolo 1, gli Enti ed Istituti cui è affidata la ricerca devono preventivamente siglare un protocollo d'intesa con le Associazioni medesime allo scopo di meglio qualificare la ricaduta dell'iniziativa sul comparto. Le Associazioni professionali potranno indicare un proprio rappresentante in possesso di adeguate conoscenze, che seguirà i lavori di ricerca, con spese a carico dell'Associazione designante, nei modi e nei tempi che saranno concordati d'intesa con gli Enti ed Istituti sopra citati.

Art. 4

(Modalità per la richiesta dei contributi)

1. Le Associazioni professionali di categoria, gli Istituti di ricerca e gli Enti che intendono effettuare le iniziative e gli studi di cui all'articolo 1 trasmettono, a

mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca - Servizio della pesca e dell'acquacoltura - via A. Caccia 17, 33100 Udine, apposita domanda di contributo entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione.

2. La domanda di finanziamento, a firma del legale rappresentante dell'impresa richiedente, deve essere compilata, in duplice esemplare, utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento di cui fa parte integrante, disponibile presso:

a) il Servizio della pesca e dell'acquacoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca;

b) il sito web della Regione Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it

3. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti il nominativo del legale rappresentante e la composizione degli organi sociali e riportante la non sussistenza di procedure fallimentari ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (solo per i soggetti privati);

b) relazione descrittiva delle ricerche e studi da realizzare, con indicazione analitica della spesa preventivata, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente e dal responsabile scientifico delle iniziative proposte;

c) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ordine al non aver richiesto ad altri Enti nazionali e comunitari contributi per la medesima iniziativa da realizzarsi in Regione;

d) copia del protocollo di intesa tra Associazione o Ente proponente il progetto ed uno o più Istituti di ricerca per le iniziative che lo prevedono;

e) copia del protocollo d'intesa tra Associazione o Ente proponente il progetto e imprese di acquacoltura coinvolte nel medesimo;

f) copia del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3 comma 2.

Art. 5

(Realizzazione delle iniziative e varianti)

1. Le attività finanziabili sono quelle effettuate successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

2. Eventuali richieste di varianti alle singole voci del preventivo di spesa, facente parte della relazione descrittiva delle ricerche e studi da realizzare, devono essere presentate preventivamente alla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca - Servizio della pesca e dell'acquacoltura.

3. Si intendono di valenza sostanziale le varianti che eccedano del 10% l'importo di spesa giudicato ammissibile in sede di istruttoria preventiva.

4. La richiesta di variante è sottoposta all'espressione di un giudizio di ammissibilità al quale segue l'emanazione di un decreto da parte del Servizio della pesca e dell'acquacoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca.

5. L'approvazione della variante non dà luogo a revisione in aumento dell'importo di spesa ammesso al finanziamento.

Art. 6

(Limiti di spesa)

1. La spesa ammissibile a finanziamento non può superare, ai fini del calcolo del contributo, 45.000,00 euro per tipologia di iniziativa. In caso di spesa ammissibile superiore a detto limite, il contributo concedibile viene calcolato attribuendo alla spesa ammissibile il valore limite di 45.000,00 euro.

2. Non sono ammissibili a finanziamento le istanze che prevedono una spesa ammissibile inferiore a 15.000,00 euro.

Art. 7

(Liquidazione dei contributi concessi)

1. Con il provvedimento di concessione del contributo o successivamente ad esso, può venire erogata, a richiesta del beneficiario, un'anticipazione sino al limite massimo del 70% dell'ammontare complessivo del contributo medesimo previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.

2. Entro il termine indicato dal provvedimento di concessione il beneficiario deve presentare una dichiarazione di avvenuta ultimazione delle iniziative, corredata da una rendicontazione tecnico-finaniziaria contenente la documentazione necessaria per l'accertamento della regolarità delle spese sostenute, costituita dalle fatture quietanziate o, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza provante equivalente.

3. Unitamente alla documentazione di cui al precedente comma, alla fine dell'attività di studio e ricerca, il beneficiario è tenuto a presentare apposita e dettagliata relazione finale delle risultanze delle iniziative, studi e ricerche effettuati, sottoscritta dal richiedente e dal responsabile scientifico di cui al comma 4 dell'articolo 3.

4. La liquidazione finale del contributo viene effettuata dopo la verifica della rendicontazione delle spese, suddivise secondo le singole voci indicate in preventivo, presentata dal beneficiario ai sensi del Capo III del Titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

5. La mancata presentazione della relazione finale e della rendicontazione tecnico-finanziaria entro i termini prescritti comporta, in assenza di cause di forza maggiore in grado di giustificare il mancato rispetto dei termini medesimi, l'avvio del procedimento di revoca del contributo.

Art. 8

(Rinunce)

1. In caso di rinuncia al contributo il beneficiario è tenuto:

a) a dare sollecita comunicazione al competente Servizio della pesca e dell'acquacoltura della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca con lettera raccomandata con avviso di ricevuta;

b) a provvedere, ai sensi di legge, alla restituzione delle somme eventualmente già percepite e degli interessi maturati sulle medesime, calcolati secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 9

(Controlli)

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 10

(Norme finali)

2. Per quanto non indicato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11

(Entrata in vigore)

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione regionale dell'Agricoltura e della Pesca
Servizio della Pesca e dell'Acquacoltura
Via A. Caccia, n. 17
33100 UDINE

Legge 21 maggio 1998, n. 164: Interventi finalizzati al potenziamento della ricerca biotecnologica nel settore dell'acquacoltura in acque dolci. Richiesta di contributo.

Il sottoscritto...nato a.........................
il..../..../................residente a ....in qualità di legale rappresentante ....
....Cod. Fisc...................................P.IVA.............................
Via e numero...CAP e località...
Telefono..............................Telefax.....................e-mail..
Preso atto dei contenuti di cui al Regolamento del Presidente della Regione...................n...........

CHIEDE

La concessione di un contributo sulla spesa prevista di euro.............. per la realizzazione di un progetto di ricerca biotecnologica riguardante...
....da ultimarsi entro la data del.....................

CHIEDE

Inoltre, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento predetto, la concessione di un anticipo pari al......% del contributo che sarà concesso.

A tal fine dichiara:

che il responsabile scientifico delle iniziative, ai sensi dell'art.4, comma 3, del Regolamento è il..............................;

di voler ricevere le eventuali erogazioni che saranno effettuate, mediante accreditamento sul c/c bancario n. ....presso ....(Cod. ABI.......................,Cod. CAB............................)

Di allegare alla domanda la seguente documentazione:

- dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, in ordine al non aver richiesto ad altri Enti nazionali e comunitari contributi per la medesima iniziativa da realizzarsi in Regione;
- certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da cui risulti il nominativo del legale rappresentante e la composizione degli organi sociali e riportante la non sussistenza di procedure fallimentari (solo per i soggetti privati);
- relazione descrittiva delle ricerche e studi da realizzare, con indicazione analitica della spesa preventivata, sottoscritta dal responsabile scientifico delle iniziative proposte;
- copie dei protocolli di intesa di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 3, art. 4, del Regolamento

.....................................lì,.......................

firma

....

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2003, n. 0362/Pres.

Legge regionale 12/2002, articolo 53 bis, comma 1, lettere c) e d). Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

VISTO in particolare l'articolo 53 bis, comma 1, lettere c) e d) della citata legge regionale 12/2002, come introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente «Disciplina generale in materia di innovazione», ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane e loro consorzi e società consortili contributi per l'acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie finalizzate al ciclo produttivo, nonché per la predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo;

VISTO inoltre l'articolo 53 ter della citata legge regionale 12/2002, come introdotto dall'articolo 6 della citata legge regionale 11/2003, ai sensi del quale per le suddette finalità di cui all'articolo 53 bis, comma 1, lettere c) e d) sono concessi contributi in conto capitale nella misura e con criteri e modalità fissati con Regolamento;

RITENUTO pertanto di disciplinare i suddetti criteri e modalità nella forma regolamentare;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2886 del 26 settembre 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 12/2002», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 10 ottobre 2003

ILLY

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 12/2002.

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane e loro consorzi e società consortili di contributi per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato» come introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 concernente «Disciplina generale in materia di innovazione».

Art. 2

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 della legge regionale 12 /2002 (AIA) nonché i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane ed iscritti nella separata sezione dell'Albo stesso.

2. Le imprese non ancora iscritte all'Albo possono beneficiare degli incentivi alle condizioni previste dall'articolo 42 della legge regionale 12/2002.

3. Le imprese artigiane devono rientrare nei parametri dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione 96/280/CE del 3 aprile 1996. Con decorrenza dal 1° gennaio 2005, si applica la nuova definizione di micro, piccole e medie imprese, prevista dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata in G.U.C.E. L124 del 20 maggio 2003.

4. Sono escluse le imprese operanti nei settori di attività elencati nell'allegato «A» al presente Regolamento.

Art. 3

Regime di aiuto

1. I contributi per le iniziative di cui al presente Regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

Art. 4

Iniziative finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, lettere c) e d) della legge regionale 12/2002, sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) acquisizione di brevetti, marchi, diritti di utilizzazione di nuove tecnologie finalizzate al ciclo produttivo, anche per migliorare la qualità dei prodotti, la loro diffusione e la salvaguardia dell'ambiente;

b) predisposizione di studi di fattibilità e di progetti di ricerca da presentare allo Stato o all'Unione europea per l'ottenimento delle agevolazioni dagli stessi concesse in materia di ricerca e sviluppo.

Art. 5

Spese ammissibili

1. Per le iniziative previste dall'articolo 4, comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese per l'acquisizione di brevetti, per l'acquisizione di marchi, nonché le spese di acquisizione dei diritti di utilizzazione di nuove tecnologie e le spese per l'acquisizione della perizia di cui all'articolo 7, comma 2, lettera e) del presente Regolamento. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di beni materiali né royalties calcolate in percentuale del fatturato o in relazione al numero di pezzi venduti; nel caso di canoni di licenza periodici viene contribuito solo il primo periodo, che comunque non può superare la durata di cinque anni. Non sono ammessi i costi interni.

2. Per le iniziative previste dall'articolo 4, comma 1, lettera b), sono ammissibili le spese per studi di fattibilità e progetti di ricerca forniti da consulenti esterni all'organizzazione aziendale, con esclusione di qualsiasi spesa per l'acquisto di beni materiali o per costi interni.

3. Le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) possono essere realizzate anche totalmente o parzialmente mediante affidamento di commesse a università, organismi pubblici di ricerca, laboratori, centri di ricerca o di innovazione tecnologica iscritti all'albo di cui all'articolo 14 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, o riconosciuti dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 47/1978, come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 30/1984.

4. Le spese si intendono al netto dell'I.V.A. e di spese notarili.

5. Non sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda, ivi compresi gli anticipi.

Art. 6

Intensità dell'aiuto

1. Per le iniziative previste dall'articolo 4, comma 1, lettera a), l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura del 15% ESL per le piccole imprese e del 7,5% ESL per le medie imprese.

2. Nei casi in cui l'investimento sia effettuato in una delle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, l'intensità dell'aiuto per le iniziative previste dall'articolo 4, comma 1, lettera a), è aumentata al 22,5% per le piccole imprese ed al 18,5% per le medie imprese, come previsto dal decreto del Presidente della Regione del 19 marzo 2001, n. 076/Pres. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 16 maggio 2001, n. 20.

3. La maggiorazione di cui al comma 2 può essere concessa a condizione che l'impresa conservi l'investimento per almeno cinque anni nella zona ammessa alla deroga.

4. Per le iniziative previste dall'articolo 4, comma 1, lettera b), l'agevolazione consiste nell'attribuzione di un contributo in conto capitale nella misura del 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo di euro 5.000,00.

5. Il beneficiario del contributo deve concludere le iniziative di cui all'articolo 4 e presentare alla Direzione regionale competente la relativa documentazione di spesa, come dettagliata nel successivo articolo 10, nel termine di 18 mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda di contributo, fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine presentata prima della scadenza dello stesso.

6. I contributi non sono cumulabili con altri contributi pubblici ottenuti per lo stesso investimento ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 7

Presentazione delle domande

1. Le domande, redatte secondo gli schemi di domanda approvati dal Direttore regionale dell'artigianato e della cooperazione e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono presentate alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono.

2. Al modulo di domanda debitamente compilato in ogni sua parte va allegata la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa del progetto per il quale si richiede il contributo, con particolare riferimento alle modalità di realizzazione ed alla durata dello stesso;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal legale rappresentante attestante il rispetto dei limiti dimensionali ed il settore di attività di effettiva appartenenza, contraddistinto dal relativo codice ISTAT;

c) preventivo dettagliato di spesa con illustrazione delle singole voci;

d) per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), una perizia asseverata redatta da un tecnico iscritto ad un albo o collegio professionale competente per materia che certifichi che il costo del brevetto, del marchio o del diritto di utilizzazione è congruo rispetto agli obiettivi prefissati dall'impresa acquirente.

3. Le domande possono essere presentate fino al 30 settembre di ogni anno.

4. Le domande che pervengano oltre il termine di cui al comma 3 non vengono prese in considerazione e sono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato.

5. Le domande possono essere presentate anche tramite i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 12/2002.

6. La Regione si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica e di effettuare le opportune verifiche, anche mediante sopralluoghi. In caso di mancata o incompleta risposta alla richiesta di integrazione istruttoria nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di contributo viene archiviata e ne viene data comunicazione all'interessato, fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine presentata prima della scadenza dello stesso.

Art. 8

Istruttoria delle domande

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello come previsto dall'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 53 ter, comma 2 della legge regionale 12/2002, l'Amministrazione regionale stipula apposita convenzione con soggetti in possesso dei necessari requisiti di terzietà e di competenza per la valutazione della validità tecnico-scientifica e delle ricadute economico-finanziarie degli interventi. La convenzione prevede che tale valutazione possa essere effettuata in ogni fase del procedimento, compresa, tra l'altro, l'istruttoria della domanda di contributo e della rendicontazione delle spese, nonché l'autorizzazione ad eventuali modifiche delle iniziative ammesse a contributo.

3. La spesa relativa alla convenzione di cui al comma 2 fa carico ai fondi assegnati al comparto dell'artigianato ai sensi dell'articolo 23 quater della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come introdotto dall'articolo 18 della legge regionale 11/2003.

4. Il contributo è concesso entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili.

5. Il termine fissato dal comma 4 è sospeso, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, durante l'attività di valutazione effettuata ai sensi del comma 2.

6. La competente Direzione regionale comunica all'impresa l'accoglimento della domanda, richiedendo la documentazione prevista per l'erogazione del contributo.

7. L'accesso ai benefici è subordinato all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia vigente.

Art. 9

Domande inevase

1. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 10

Erogazione del contributo

1. Ai fini dell'erogazione del contributo i beneficiari devono produrre alla Direzione regionale dell'arti-

gianato e della cooperazione idonea documentazione comprovante le spese sostenute, secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000, corredata da una relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata e dei risultati raggiunti e da appositi elenchi riepilogativi contenenti il dettaglio di tutti i costi sostenuti, redatti secondo i formulari forniti dalla Direzione stessa.

2. Con riferimento alle iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), l'impresa beneficiaria è inoltre tenuta a presentare copia della domanda di contributo, cui si riferisce lo studio di fattibilità o il progetto di ricerca oggetto del contributo previsto dal presente Regolamento, e copia della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda stessa, entro la scadenza del relativo bando, agli Uffici statali o comunitari competenti.

Art. 11

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario del contributo è tenuto all'esecuzione dell'intervento conformemente al preventivo indicato all'atto della presentazione della domanda, come eventualmente integrato in sede istruttoria.

2. Il beneficiario è tenuto a richiedere alla Direzione regionale competente l'autorizzazione ad apportare eventuali variazioni o modifiche nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo.

Art. 12

Vincolo di destinazione

1. Per le iniziative previste dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del presente Regolamento, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dell'investimento oggetto del contributo fino a tre anni dalla presentazione della rendicontazione.

2. Nel caso previsto dall'articolo 6, comma 3, il beneficiario è tenuto a conservare l'investimento per cinque anni dalla presentazione della rendicontazione nella zona ammessa alla deroga.

3. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, il beneficiario è tenuto a trasmettere alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni per i quali è fissato il vincolo di destinazione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 13

Ispezioni e controlli

1. La Direzione regionale competente può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 14

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 22 aprile 2002 n. 12, concernente «Disciplina organica dell'artigianato» e successive modificazioni e integrazioni e dalla legge 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e resta in vigore nei limiti dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001.

Allegato A

SETTORI DI ATTIVITA' ESCLUSI
(classificazione ISTAT '91)

Agroalimentare:

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti della macellazione» limitatamente a:

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne;

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria);

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione» limitatamente a:

- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;

- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca;

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria);

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne» (tutta la classe);

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce» (tutta la classe);

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo);

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo);

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte» (tutta la classe);

15.61.1 « Molitura dei cereali» (tutta la categoria);

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» (tutta la categoria);

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei» (tutta la classe);

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali (tutto il gruppo);

15.83 «Fabbricazione di zucchero» (tutta la classe);

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti;

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione» (tutta la classe);

15.93 «Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria)» (tutta la classe);

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta» (tutta la classe);

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate» (tutta la classe);

15.97 «Fabbricazione di malto» (tutta la classe);

16 «Industria del tabacco» (tutta la divisione).

Fibre sintetiche:

24.70 «Fabbricazione di fibre sintetiche ed artificiali» (tutta la classe).

Industria automobilistica:

34 «Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi» (tutta la divisione).

Industria della costruzione navale:

35.11.1 «Cantieri navali per costruzioni metalliche»;

35.11.3 «Cantieri di riparazioni navali».

Industria siderurgica:

13. Estrazione di minerali metalliferi (tutta la divisione);

27.10 «Produzione di ferro, acciaio e ferroleghe» (tutta la classe);

27.22 «Fabbricazione di tubi di acciaio» (tutta la classe).

Industria carboniera:

10 «Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba» (tutta la divisione).

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 ottobre 2003, n. 0373/Pres.

Legge regionale 45/1985. Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «grandine» verificatosi in Provincia di Gorizia il 6 agosto 2003 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 6 agosto 2003 la Provincia di Gorizia è stata interessata da «grandine», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle produzioni;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca tramite l'Ispettorato provinciale di Gorizia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2997 del 3 ottobre 2003, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. AGR/1-8/21492 del 15 ottobre 2003;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale

n. 45/1985, all'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Gorizia il 6 agosto 2003;

DECRETA

1. A sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta avversità atmosferica di carattere eccezionale l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Gorizia il 6 agosto 2003.

2. Sono delimitati come territori danneggiati il Comune e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge 14 febbraio 1992, n. 185 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Nelle località danneggiate del Comune di cui al precedente punto 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7 e 9 della legge stessa.

4. Le domande per il conseguimento delle provvidenze di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Gorizia, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionali avversità atmosferiche per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Gorizia il 6 agosto 2003. Detto termine è previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 ottobre 2003

ILLY

GRANDINE DEL 6 AGOSTO 2003

PROVINCIA DI GORIZIA

Comuni, località e provvidenze invocate

Comuni danneggiati	**Località danneggiate**	**Provvidenze invocate L. 185/1992 e successive modifiche ed integrazioni**
Dolegna del Collio	Mernico, Restocina, Sciò, Cime	art. 3, co. 2, lett. a) e b), L. 185/1992

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 ottobre 2003, n. 0374/Pres.

Legge regionale 45/1985. Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «tromba d'aria» verificatosi in Provincia di Udine il 23 luglio 2003 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 23 luglio 2003 la Provincia di Udine è stata interessata da «tromba d'aria», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle strutture aziendali;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca tramite l'Ispettorato provinciale di Udine;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2998 del 3 ottobre 2003, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. AGR/1-8/21493 del 15 ottobre 2003;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «tromba d'aria» verificatosi nella Provincia di Udine il 23 luglio 2003;

DECRETA

1. A sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta avversità atmosferica di carattere eccezionale l'evento «tromba d'aria» verificatosi nella Provincia di Udine il 23 luglio 2003.

2. Sono delimitati come territori danneggiati il Comune e la località riportata nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3. Nella località danneggiata del Comune di cui al precedente punto 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7 e 9 della legge stessa.

4. Le domande per il conseguimento delle provvidenze di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionali avversità atmosferiche per l'evento «tromba d'aria» verificatosi nella Provincia di Udine il 23 luglio 2003. Detto termine è previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 ottobre 2003

ILLY

TROMBA D'ARIA DEL 23 LUGLIO 2003

PROVINCIA DI UDINE

Comuni, località, fogli di mappa interessati dall'evento e provvidenze invocate

Comuni danneggiati	**Località danneggiate**	**Numero dei fogli di mappa interessati dall'evento**	**Provvidenze invocate L. 185/1992, art. 3 così come modificato dal D.L. 200/2002**
Mortegliano	Malvat	12	art. 3, co. 2, lett. c), L. 185/1992

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 ottobre 2003, n. 0375/Pres.

Legge regionale 45/1985. Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «grandine» verificatosi in Provincia di Udine il 23 luglio 2003 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 23 luglio 2003 la Provincia di Udine è stata interessata da «grandine», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle produzioni;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca tramite l'Ispettorato provinciale di Udine;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2999 del 3 ottobre 2003, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. AGR/1-8/21494 del 15 ottobre 2003;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine il 23 luglio 2003;

DECRETA

1. A sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta avversità atmosferica di carattere eccezionale l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine il 23 luglio 2003.

2. Sono delimitati come territori danneggiati i Comuni e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3. Nelle località danneggiate del Comune di cui al precedente punto 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7 e 9 della legge stessa.

4. Le domande per il conseguimento delle provvidenze di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionali avversità atmosferiche per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine il 23 luglio 2003. Detto termine è previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 ottobre 2003

ILLY

GRANDINE DEL 23 LUGLIO 2003

PROVINCIA DI UDINE

Comuni, località, fogli di mappa interessati dall'evento e provvidenze invocate

Comuni danneggiati	**Località danneggiate**	**Numero dei fogli di mappa interessati all'evento**	**Provvidenze invocate L. 185/1992, art. 3 così come modificato dal D.L. 200/2002**
Bicinicco	Roiai, Cuccana, Gris, Braida della Chiesa, Pradusello, Mentarezza, Madoleto, Felettis, Casali Caissuti, Vieris	4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15	art. 3, co. 2, lett. a) e b), L. 185/1992
Castions di Strada	Ronchis, Marches, Pradolin, Case Tamburlini, Case d'Osvaldo, Pozzale, Siuz	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8	art. 3, co. 2, lett. a) e b), L. 185/1992
Gonars	Bratais, San Martino, Pradusello	1, 2, 3, 4	art. 3, co. 2, lett. a) e b), L. 185/1992
Mortegliano	Intero territorio comunale, esclusi Tumbucis e Roia	da 4 a 31 compresi	art. 3, co. 2, lett. a) e b), L. 185/1992

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 ottobre 2003, n. 0376/Pres.

Decreto legislativo 536/1992 e D.M. 31 gennaio 1996. Individuazione ispettore fitosanitario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7, S.O.) «Attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali»;

VISTO il comma 2 dell'articolo 5 del predetto decreto legislativo n. 536/1992, secondo il quale i Servizi fitosanitari regionali - corrispondenti agli Osservatori per le malattie delle piante della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca per i compiti di controllo fitosanitario, si avvalgono di personale qualificato, i cui nominativi vanno comunicati, ai fini dell'iscrizione nel registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari, al competente Ministero delle politiche agricole e forestali;

VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 (Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1996, n. 41, S.O.) «Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali»;

VISTO l'articolo 34 del predetto D.M. 31 gennaio 1996, secondo il quale i controlli fitosanitari debbono essere effettuati da ispettori fitosanitari operanti presso i Servizi fitosanitari regionali regolarmente iscritti nel su richiamato registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari;

VISTA la nota prot. n. 3098/A.7.5 del 9 settembre 2003 prot. di arrivo n. 19570 di data medesima con la quale, a fronte della mole di controlli fitosanitari da dover necessariamente effettuare, il Direttore sostituto dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Pordenone propone, accertato il possesso dei requisiti di legge, il riconoscimento della qualifica di ispettore fitosanitario per il p.a Mauro Zambon, in servizio presso lo stesso Osservatorio;

VISTE le norme surrichiamate;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 3 ottobre 2003 n. 3001;

DECRETA

- E' individuato, per le motivazioni evidenziate nelle premesse, quale ispettore fitosanitaro presso l'Osservatorio per le malattie delle piante di Pordenone, incaricato di svolgere i controlli fitosanitari di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 ed al D.M. 31 gennaio 1996, il seguente dipendente regionale appartenente alla categoria D 2:

- p.a Mauro Zambon.

- Il Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca è incaricato di comunicare, ai fini della iscrizione nel registro nazionale degli addetti ai controlli fitosanitari di cui all'articolo 4, lettera g) del decreto legislativo n. 536/1992, il nominativo di cui all'articolo 1 al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 ottobre 2003, n. 0377/Pres.

Commissione tecnica provinciale per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici per la Provincia di Pordenone di cui agli articoli 11 e 12 della legge 203/1982. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 3 maggio 1982 n. 203, recante norme sui contratti agrari ed in particolare gli articoli 11 e 12 che disciplinano la formazione e la composizione delle Commissioni tecniche Provinciali per l'equo canone di affitto dei fondi rustici;

VISTA la nota del Servizio affari amministrativi e contabili prot. n. AGR/1-14/26987, di data 17 dicembre 2001 con la quale l'Assessore all'agricoltura evidenzia la necessità di ricostituire le Commissioni tecniche per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici per le Province di Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste;

CONSIDERATO che, rispettivamente, tutte le precedenti Commissioni, costituite ai sensi della legge 203/1982 con decreto del Presidente della Giunta regionale del 24 maggio 1995, n. 0154/Pres., sono scadute in data 24 maggio 2001;

VISTO il disposto dell'articolo 26 della legge regionale 7/2000, a norma del quale l'Amministrazione e gli Enti regionali, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi e procedimenti amministrativi, debbono provvedere all'individuazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e di ogni altro organo collegiale, svolgenti funzioni amministrative, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione;

VISTA la D.G.R. n. 2006 di data 4 luglio 2003, con la quale si individuano «le Commissioni tecniche per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici per le Province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste» come indispensabili per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione regionale;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, legge 203/1982, le Commissioni di cui trattasi devono essere così composte:

a) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante;

b) da quattro rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

c) da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari non coltivatori diretti;

d) da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti;

e) da un rappresentante di affittuari non coltivatori diretti;

f) da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici ed uno dalle organizzazioni degli affittuari;

ATTESO che l'iter istruttorio volto alla ricostituzione contestuale di tutte e quattro le predette Commissioni comporta un notevole dispendio di tempo in considerazione dell'elevato numero dei suoi membri;

RITENUTO, pertanto di ricostituire singolarmente ciascuna Commissione mano a mano che l'iter istruttorio giunge a termine;

ATTESO che l'iter istruttorio della Commissione tecnica provinciale per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici della Provincia di Pordenone risulta completo;

VISTA la nota del Servizio affari amministrativi e contabili, prot. AGR/1-14/3108 del 13 febbraio 2001, con la quale sono stati richiesti alle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative della Provincia di Pordenone, i nominativi dei propri rappresentanti ed il riscontro cumulativo alla medesima nota, pervenuto in data 28 marzo 2001 con il quale congiuntamente l'Unione degli agricoltori della Provincia di Pordenone, la Federazione provinciale coltivatori diretti di Pordenone, la Confederazione italiana agricoltori della Provincia di Pordenone hanno indicato quali propri rappresentanti i sigg. Civran Antonio, Azzano rag. Dario, Pandolfo p.a. Rino, Salvi geom. Alvise, Finocchiaro dott. Filippo, Bottos p.a. Enzo, D'Agnolo Walter Pietro, D'Andrea Antonino, Doretto dott. Tullio, Brandolini D'Adda co. Brandino, Zanchetta dott. Michele e Mirolo p.a. Eric;

ATTESO che con nota prot. n. 584 dell'11 aprile 2002 la Federazione provinciale coltivatori diretti di Pordenone ha provveduto alla sostituzione del p.a. Enzo Bottos con il p.a. Daniele Giacomel e che con nota prot. 16510 di data 16 luglio 2003 il dott. Giorgio Fidenato, Presidente della Confederazione italiana agricoltori di Pordenone ha comunicato il proprio subentro al posto del dott. Tullio Doretto;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca di data 2 luglio 2003, prot. n. 15814, con la quale è stato richiesto agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura delle Province di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste di fornire il nominativo della persona deputata al ruolo di Segretario delle predette Commissioni ed il riscontro alla medesima nota, prot. n. 16300 dell'11 luglio 2003, con il quale l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone ha indicato quale proprio segretario il dott. Doriano Bellan;

VISTA la nota prot. n. AGR/1-14/8656 di data 25 marzo 2003 con la quale il Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca, nel mentre fornisce le indicazioni circa la composizione della Commissione tecnica provinciale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici per le Province, rispettivamente, di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste, nel contempo, propone, in euro 31,00 (trentuno) per seduta, l'importo del gettone di presenza da corrispondersi ai componenti esterni delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della predetta legge regionale 63/1982;

VISTA la dichiarazione di congruità del Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca di data 8 luglio 2003, prot. n. 16066, con la quale è stato attestato che l'importo del gettone di presenza proposto per i membri esterni di dette Commissioni, pari ad euro 31,00 (trentuno), è da ritenersi adeguato;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 53, comma 7 e 8, del decreto legislativo 165/2001 relativo alle procedure per il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante, della legge regionale 75/1978 come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000 n. 1 relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale, da parte di tutti i membri designandi;

RITENUTO pertanto, necessario ricostituire la Commissione tecnica provinciale per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici della Provincia di Pordenone per un periodo di sei anni dalla data del decreto del Presidente che dà esecuzione al presente provvedimento;

VISTE le norme surrichiamate;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 3 ottobre 2003 n. 3000;

DECRETA

E' ricostituita ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 3 maggio 1982 n. 203, presso la Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca di Udine, la Commissione tecnica provinciale per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici della Provincia di Pordenone, con la seguente composizione:

Presidente:

- il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone o un suo delegato;

Componenti:

- sig. Civran Antonio;
- rag. Azzano Dario;
- p.a. Pandolfo Rino;
- geom. Salvi Alvise;

in rappresentanza dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

- dott. Finocchiaro Filippo;

in rappresentanza dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari non coltivatori diretti;

- p.a. Giacomel Daniele;
- sig. D'Agnolo Walter Pietro;
- sig. D'Andrea Antonino;
- dott. Fidenato Giorgio;

in rappresentanza degli affittuari coltivatori diretti;

- sig. Brandolini D'Adda co. Brandino;

in rappresentanza degli affittuari non coltivatori diretti;

- dott. Zanchetta Michele;
- p.a. Mirolo Eric;

esperti in materia agraria, iscritti negli albi degli agronomi e dei periti agrari.

Segretario: dott. Doriano Bellan.

La suddetta Commissione dura in carica sei anni dalla data del decreto del Presidente che dà esecuzione al presente provvedimento.

Ai componenti esterni della predetta Commissioni verrà corrisposto un gettone di presenza di euro 31,00 (trentuno) per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul capitolo di spesa 6199 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.61.1.1624, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 ottobre 2003, n. 0383/Pres.

Legge regionale 11/2003, articolo 4. Comitato per l'innovazione. Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, concernente «Disciplina generale in materia di innovazione» la quale all'articolo 3 prevede l'istituzione presso la Presidenza della Giunta regionale del Comitato per l'innovazione;

VISTO l'articolo 4 della medesima legge regionale 11/2003 il quale prevede che il Comitato venga costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

ATTESO che il Comitato per l'innovazione ai sensi del medesimo articolo 4 è così composto:

a) dal Presidente della Regione, che lo presiede;

b) dagli Assessori regionali competenti per materia;

c) dai Rettori delle Università degli studi della Regione;

d) dal Presidente del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

e) dal Presidente di Friulia S.p.A.;

f) dal Presidente di Agemont S.p.A.;

g) dal Presidente di BIC - Sviluppo Italia Friuli-Venezia Giulia S.p.A.;

h) da tre rappresentanti designati congiuntamente uno per ciascuno dei settori dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato, dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di riferimento;

VISTA la lettera b), del comma 1, dell'articolo 4 che prevede che del Comitato facciano parte gli assessori competenti per materia;

VISTA la materia, i settori e gli interventi previsti dalla legge regionale 11/2003;

VISTE le note delle Direzioni regionali dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato e della cooperazione con le quali sono state indicate le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di riferimento;

VISTE le note prot. n. 13181 dell'8 ottobre 2003, n. 9211 dell'8 ottobre 2003, n. 20989 dell'8 ottobre 2003 con le quali rispettivamente le Direzioni regionali dell'artigianato e della cooperazione, dell'industria e dell'agricoltura hanno esplicitato i criteri generali adottati e gli elementi di fatto valutati nella identificazione delle organizzazioni su accennate le cui motivazioni qui si intendono integralmente richiamate;

VISTE le note con le quali la Segreteria generale ha richiesto alle predette organizzazioni la designazione congiunta uno per ciascuno dei settori dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato, dei tre rappresentanti;

VISTA la nota del 15 settembre 2003 della Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (CNA), della Federazione regionale artigiani Friuli Venezia Giulia (Confartigianato) e dell'Unione economica slovena che hanno designato congiuntamente il signor Fulvio Bronzi;

ATTESO che, per il settore dell'industria, non è pervenuta la designazione congiunta in quanto la Federazione dell'industria del Friuli Venezia Giulia e la Federazione regionale delle piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia hanno designato rispettivamente i signori Piero della Valentina e Paolo Perini;

ATTESO che anche per il settore dell'agricoltura non è pervenuta la designazione congiunta, in quanto la Federazione regionale delle Unioni degli agricoltori, la Confederazione italiana agricoltori del Friuli Venezia Giulia e la Kmecka Zvesa hanno designato il signor Umberto Pecol, mentre la Federazione regionale coltivatori diretti del Friuli Venezia Giulia ha designato il signor Claudio Filipuzzi;

VISTA la legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, ed in particolare l'articolo 10;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere, per quanto attiene alla nomina dei rappresentanti dei settori dell'industria e dell'agricoltura, applicando i principi desumibili dalla legge regionale 9/1993 precitata;

VISTO il verbale di giunta n. 3097 di data odierna con il quale sono stati individuati gli Assessori componenti il Comitato e i rappresentanti dei settori dell'industria e dell'agricoltura e sono state indicate le motivazioni per la nomina di questi ultimi, nonché è stato determinato l'importo del gettone di presenza da corrispondere per seduta;

ATTESO inoltre che il sistema universitario della Regione comprende nel suo ambito oltre alle Università degli studi di Trieste e di Udine anche la Scuola internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA), la quale contribuisce a promuovere l'innovazione tecnologica e la ricerca nella Regione;

RITENUTO inoltre di corrispondere, ai sensi della vigente normativa, ai componenti del Comitato per la partecipazione alle sedute un gettone di presenza di euro 125 per seduta;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3098 del 10 ottobre 2003;

DECRETA

è costituito presso la Presidenza della Regione il Comitato per l'innovazione nella seguente composizione:

Presidente:

- il Presidente pro tempore della Regione, attualmente Riccardo Illy;

Componenti:

- l'Assessore regionale pro tempore all'agricoltura, attualmente Enzo Marsilio;
- l'Assessore regionale pro tempore all'industria e all'artigianato, attualmente Enrico Bertossi;
- l'Assessore regionale pro tempore alla sanità e alle politiche sociali, attualmente Gianni Pecol Cominotto;
- l'Assessore regionale pro tempore alla formazione professionale e al lavoro, attualmente Roberto Cosolini;
- l'Assessore regionale pro tempore alla viabilità e trasporti, attualmente Lodovico Sonego;
- l'Assessore regionale pro tempore all'istruzione attualmente Roberto Antonaz;
- l'Assessore regionale pro tempore alle autonomie locali, attualmente Ezio Beltrame;
- l'Assessore regionale pro tempore alle finanze, attualmente Augusto Antonucci;
- l'Assessore regionale pro tempore all'organizzazione e al personale, attualmente Franco Iacop;
- il Rettore dell'Università degli studi di Trieste, attualmente Lucio Delcaro;
- il Rettore dell'Università degli studi di Udine, attualmente Furio Honsell;
- il Direttore della Scuola internazionale superiore di studi avanzati, attualmente Edoardo Boncinelli;
- il Presidente del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, attualmente Maria Cristina Pedicchio;
- il Presidente di Friulia S.p.A., attualmente Franco Asquini;
- il Presidente di Agemont S.p.A., attualmente Dino Cozzi;
- il Presidente di BIC - Sviluppo Italia F.V.G. S.p.A., attualmente Marco Perla;
- il signor Fulvio Bronzi, in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di riferimento del settore dell'artigianato;
- il signor Claudio Filipuzzi, in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di riferimento del settore dell'agricoltura;
- il signor Piero della Valentina, in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di riferimento del settore dell'industria.

Il Segretario generale della Presidenza della Regione svolge le funzioni di Segretario del Comitato.

Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura.

Ai componenti esterni del Comitato spetta, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza di euro 125 per seduta.

Si dà atto che gli oneri relativi al funzionamento del Comitato fanno carico all'unità previsionale di base della Segreteria generale riguardante gli organi collegiali.

Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2003, n. 0384/Pres.

Legge regionale 9/2003, articolo 2. Nomina Comitato di gestione del fondo di rotazione per iniziative economiche (F.R.I.E.).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che con l'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 sono state trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia le funzioni amministrative relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche (F.R.I.E.) di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che la legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 ha disciplinato la composizione e la nomina dell'organo di amministrazione del Fondo;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della citata legge regionale prevede che:

1. I finanziamenti sono deliberati da un Comitato di gestione avente sede a Trieste e nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera-

zione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

2. Il Comitato è composto da:

   a) un Presidente;

   b) quattro membri designati dalla Giunta regionale, scelti su terne di esponenti delle attività economiche indicati rispettivamente dalle Camere di Commercio di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone;

   c) sei membri designati dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, di cui due in rappresentanza delle minoranze;

PRESO ATTO che i componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati, e che gli stessi devono essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione;

VISTO che, con deliberazione della Giunta regionale n. 2229 del 25 luglio 2003 sono stati nominati i componenti individuati fra le terne proposte dalle Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Pordenone, Udine e Gorizia, nelle persone di:

1) Mazzariol Massimo (Pordenone),

2) Fantini Guido (Udine),

3) Flamio Flavio (Gorizia);

CONSIDERATO che con la predetta deliberazione il Presidente del Comitato di gestione del F.R.I.E. è stato individuato nella persona del sig. Mario Zarli, per il quale è stato chiesto il parere della Giunta per le nomine del Consiglio regionale;

VISTO che, con nota 8/5/65-03 del 6 agosto 2003, il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato che la Giunta per le nomine, nella seduta del 5 agosto 2003, ha espresso parere favorevole sulla proposta succitata;

VISTO che con delibera della Giunta regionale n. 2456 dell'8 agosto 2003 è stato nominato componente del Comitato di gestione del F.R.I.E., scelto nell'ambito della terna proposta dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trieste, il sig. Mauro Azzarita;

VISTO che, con nota 8/6758-03 del 6 ottobre 2003, il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato che nella seduta n. 12 del 30 settembre 2003, il Consiglio regionale ha proceduto all'elezione di sei componenti, e che:

- sono risultati eletti, in rappresentanza della maggioranza, i signori:
  - Bigot Mauro,
  - Soini Luigi,
  - Liva Renzo,
  - Longo Bruno,
- sono risultati eletti, in rappresentanza delle minoranze, i signori:
  - Rigotti Stefano,
  - Carbone Fabio;

CONSIDERATO che, con delibera della Giunta regionale n. 2454 dell'8 agosto 2003 sono state fissate le indennità annuali di carica del Presidente e del Vice-Presidente, nonché i gettoni di presenza ed i rimborsi per i componenti del Comitato di gestione;

VISTA la legge regionale 11 aprile 2003, n. 9;

VISTO lo Statuto d'autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3042 del 10 ottobre 2003;

DECRETA

È nominato il Comitato di gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche (F.R.I.E.), con durata di tre anni, nella seguente composizione:

Presidente: Mairo Zarli .

Componenti:

- Mauro Azzarita;
- Mauro Bigot;
- Fabio Carbone;
- Guido Fantini;
- Flavio Flamio;
- Renzo Liva;
- Bruno Longo;
- Massimo Mazzariol;
- Stefano Rigotti;
- Luigi Soini.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 21 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2003, n. 0385/Pres.

Commissioni per le uniformi e l'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale (Commissione U.E.). Sostituzione componenti e segretario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 034/Pres. dell'1 febbraio 2002, con cui è stato approvato il «Regolamento di esecuzione di cui all'articolo 56, commi 1 e 6 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 13, comma 2 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, concernente lo svolgimento del servizio armato e la dotazione del vestiario e dell'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale;

VISTO altresì il successivo decreto n. 0340/Pres. del 5 novembre 2002 con il quale è stata costituita, ai sensi dell'articolo 5 del predetto Regolamento, la Commissione per le uniformi e l'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale (Commissione U.E.), chiamandovi a far parte, tra gli altri, il sig. Alessandro Macuzzi, quale membro effettivo, e la dott.ssa Monia Tomasini, quale membro supplente;

VISTE le comunicazioni di dimissioni dalla predetta Commissione presentate dal membro effettivo sig. Alessandro Macuzzi con nota del 27 marzo 2003 e dal membro supplente dott.ssa Monia Tomasini con nota del 24 marzo 2003;

PRESO ATTO altresì che il segretario della Commissione, sig. Ferruccio Iob, è stato posto in quiescenza dal giorno 4 agosto 2003, su sua richiesta;

INDIVIDUATI i dipendenti che sostituiranno i membri dimissionari e il segretario;

VISTE le comunicazioni di accettazione dell'incarico, quale membro effettivo, della sig.ra Susanna Del Pup - guardia del Corpo forestale regionale - cat. C2 con nota del 31 marzo 2003, e, quale membro supplente, del dott. Sergio Dal Cero - consigliere ispettore del Corpo forestale regionale - cat. D5 con nota del 27 marzo 2003;

VISTO il decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, n. 1026 del 31 luglio 2003 con il quale il dipendente consigliere forestale Siro Durigon è stato nominato, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 1997, n. 0288/Pres., vice consegnatario del magazzino uniformi ed equipaggiamenti e vice consegnatario sostituto responsabile per l'armamento presso la Direzione regionale delle foreste e della caccia e presso la Direzione dei parchi;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese da parte dei suddetti dipendenti, ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, articolo 6;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2903 del 26 settembre 2003;

DECRETA

La sig.ra Susanna Del Pup, guardia del Corpo forestale regionale - cat. C2 e il dott. Sergio Dal Cero, consigliere ispettore forestale - cat. D5, sono nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente, della Commissione per le uniformi e l'equipaggiamento del personale del Corpo forestale regionale (Commissione U.E.), in sostituzione del sig. Alessandro Macuzzi e della dott.ssa Monia Tomasini, dimissionari.

Al vice consegnatario del Magazzino U.E. sig. Siro Durigon, consigliere ispettore forestale - cat. D5 o, in sua assenza, ad altro membro della Commissione scelto seduta stante dal Presidente; vengono attribuite le funzioni di segretario della Commissione medesima, in sostituzione del sig. Ferruccio Iob, cessato dal servizio per collocamento in quiescenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 21 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2003, n. 0388/Pres.

Legge regionale 55/1990, articolo 6. E.R.Di.S.U. di Udine. Sostituzione della rappresentanza degli studenti all'interno del Consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55 concernente «Norme per l'attuazione del diritto allo

studio universitario nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e, in particolare, l'articolo 6 (Composizione del Consiglio di amministrazione degli Enti);

VISTO il proprio decreto n. 0173/Pres. del 6 giugno 2003 con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 55/1990 e dell'articolo 126, comma 2, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

VISTA la nota prot. n. 11846 del 25 giugno 2003, con la quale l'Università degli studi di Udine ha comunicato i nominativi dei rappresentanti degli studenti eletti in conformità a quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della citata legge regionale n. 55/1990, secondo il quale i rappresentanti eletti dalla componente studentesca vengono rinnovati ogni due anni, in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, in base alla normativa vigente per le elezioni medesime;

VISTO che sono state rese le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 55/1990 e dell'articolo 7 bis ante della legge regionale n. 75/1978 e che, ai fini di quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sussistono situazioni d'incompatibilità per la nomina dei candidati sopra indicati, come da dichiarazioni inerenti all'oggetto, rese dagli interessati;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3033 del 10 ottobre 2003;

DECRETA

La rappresentanza studentesca all'interno del Consiglio di amministrazione dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine è rinnovata nelle persone dei signori:

- Chiara Silvestrin, nata a Conegliano (Treviso) il 6 giugno 1981;
- Andrea Carlini, nato a Udine il 25 maggio 1980;
- Antonio Picco, nato a Olten (Svizzera) il 7 dicembre 1978.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 ottobre 2003, n. 0390/Pres.

Legge regionale 45/1981, articolo 15, comma 1, lettera b). Regolamento generale di fognatura del Comune di Campoformido. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la deliberazione del Comitato interministeriale del 4 febbraio 1977;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, Capi V e V bis;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36;

VISTE le norme di attuazione del Piano generale per il risanamento delle acque, approvate con proprio decreto del 23 agosto 1982, n. 0384/Pres.;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni riguardante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», che abroga le norme precedenti contrarie o incompatibili in materia;

PREMESSO che, in data 6 giugno 2002, sono pervenuti alla Direzione regionale dell'ambiente gli atti riguardanti il Regolamento di fognatura comunale di Campoformido per il previsto parere del Comitato tecnico regionale, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 e che gli stessi sono stati integrati in data 10 luglio 2002 e 6 ottobre 2003, pervenuti rispettivamente il 18 luglio 2002 e 9 ottobre 2003 con la documentazione e le integrazioni richieste dall'ufficio preposto all'esame tecnico;

VISTO il testo, adottato dal Consiglio comunale di Campoformido con deliberazione n. 31 del 6 maggio 2002, del «Regolamento generale di fognatura»;

VISTA la deliberazione n. 51 del 26 luglio 2003 del Consiglio comunale medesimo, che ha riadottato il «Regolamento generale di Fognatura» a seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte;

CONSIDERATO che il citato Regolamento detta le norme, i limiti di accettabilità e le prescrizioni, stabiliti dall'Amministrazione comunale per la gestione dei pubblici servizi di fognatura e depurazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 maggio 1999, n. 152 e delle norme del Piano regionale di risanamento delle acque non in contrasto con lo stesso decreto legislativo;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera b) della citata legge regionale 45/1981, così come modificata dall'articolo 26 della legge regionale 31 ottobre 1986 n. 46, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale di competenza, l'approvazione dei limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, Comunità montane e loro Consorzi per gli scarichi che recapitano nelle fognature pubbliche;

VISTO il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 3/2001, con cui è stato abolito l'organo consultivo del Comitato tecnico regionale, già preposto ad emettere il parere sui Regolamenti di fognatura prima dell'approvazione degli stessi da parte del Presidente della Regione;

PRESO ATTO della deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 12 febbraio 2002, assunta su proposta dell'Assessore regionale all'organizzazione e al personale, con la quale sono state apportate modifiche sulle competenze della dirigenza regionale con l'attribuzione delle funzioni consultive già espletate dal Comitato tecnico regionale, soppresso a far data dall'1 gennaio 2002;

ATTESO che tale procedura non risulta in contrasto con le disposizioni del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che l'adozione da parte del Comune del citato Regolamento di fognatura si è resa necessaria per:

- disciplinare gli scarichi provenienti dagli insediamenti di qualunque tipo, aventi recapito nella rete fognaria comunale;
- definire i valori limite di emissione, le norme e le prescrizioni riguardanti gli scarichi nella rete fognaria comunale;
- stabilire le norme tecniche di allacciamento;
- fissare le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni per allacciamento, scarico, ispezioni e controlli per insediamenti di tipo residenziale e industriale nella rete fognaria comunale;
- definire le modalità di pagamento per i servizi tecnici e amministrativi prestati;
- stabilire le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle norme regolamentari;
- definire, per gli scarichi già in essere alla data di approvazione dello stesso, un regime transitorio di adeguamento degli scarichi;
- regolare, in genere, i rapporti tra il Comune, Ente gestore, e le utenze;
- richiamare la disciplina vigente per gli scarichi aventi recapito sul suolo e nel sottosuolo;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale di Campoformido ha acquisito per il Regolamento in esame i pareri favorevoli dell'A.R.P.A, prot. 2835/2002 di data 18 aprile 2002 e dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 - Medio Friuli - prot. 31169 di data 3 maggio 2002;

VISTO il parere n. 19/2003 di data 15 ottobre 2003, con il quale il Direttore del Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento della Direzione regionale dell'ambiente si è espresso favorevolmente sul Regolamento comunale di fognatura di Campoformido, adottato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 51 di data 26 luglio 2003;

RILEVATO che la succitata deliberazione del Consiglio comunale di Campoformido n. 51 di data 26 luglio 2003, di approvazione del testo del Regolamento comunale di fognatura è assoggettabile, senza controllo preventivo del Comitato regionale di controllo, all'approvazione da parte del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 articolo 15, comma 1, lettera b) è approvato il «Regolamento Generale di Fognatura» del Comune di Campoformido, adottato con deliberazione consiliare n. 51 di data 26 luglio 2003.

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

Trieste, lì 24 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 ottobre 2003, n. 0391/Pres.

Commissione tecnica provinciale per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici per la Provincia di Trieste di cui agli articoli 11 e 12 della legge 203/1982. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 3 maggio 1982 n. 203, recante norme sui contratti agrari ed in particolare gli articoli 11 e 12 che disciplinano la formazione e la composizione

delle Commissioni tecniche provinciali per l'equo canone di affitto dei fondi rustici;

VISTA la nota del Servizio affari amministrativi e contabili prot. n. AGR/1-14/26987, di data 17 dicembre 2001 con la quale l'Assessore regionale all'agricoltura evidenzia la necessità di ricostituire le Commissioni tecniche per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici per le Province, rispettivamente, di Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste;

CONSIDERATO che tutte le precedenti Commissioni, costituite ai sensi della legge 203/1982, con decreto del Presidente della Giunta regionale del 24 maggio 1995, n. 0154/Pres., sono scadute in data 24 maggio 2001;

VISTO il disposto dell'articolo 26 della legge regionale 7/2000, a norma del quale l'Amministrazione e gli Enti regionali, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi e procedimenti amministrativi, debbono provvedere all'individuazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e di ogni altro organo collegiale, svolgenti funzioni amministrative, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione;

VISTA la D.G.R. n. 2006 di data 4 luglio 2003, con la quale si individuano «le Commissioni tecniche per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici per le Province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste» come indispensabili per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione regionale;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, legge 203/1982, le Commissioni di cui trattasi devono essere così composte:

a) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante;
b) da quattro rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;
c) da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari non coltivatori diretti;
d) da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti;
e) da un rappresentante di affittuari non coltivatori diretti;
f) da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici ed uno dalle organizzazioni degli affittuari;

DATO ATTO che ai fini dell'individuazione delle organizzazioni professionali a base nazionale maggiormente rappresentative sono state interpellate, rispettivamente per ogni Provincia, tutte le organizzazioni Provinciali presenti sul territorio regionale;

ATTESO che l'iter istruttorio volto alla ricostituzione contestuale di tutte e quattro le predette Commissioni comporta un notevole dispendio di tempo in considerazione dell'elevato numero dei suoi membri;

RITENUTO pertanto di ricostituire singolarmente ciascuna Commissione mano a mano che l'iter istruttorio giunge a termine;

ATTESO che l'iter istruttorio della Commissione tecnica provinciale per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici della Provincia di Trieste risulta completo;

VISTA la nota del Servizio affari amministrativi e contabili, della Direzione regionale dell'agricoltura prot. AGR/1-14/3107 del 13 febbraio 2001, con la quale sono stati richiesti alle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative della Provincia di Trieste, i nominativi dei propri rappresentanti ed i riscontri alla medesima nota, pervenuti in data 19 marzo 2001 prot. 7536, nonché in data 22 maggio 2001, prot. 303 con i quali, rispettivamente, l'Associazione tra gli agricoltori della Provincia di Trieste e la Kmecka ZveKa congiuntamente nonchè la Federazione provinciale coltivatori diretti di Trieste hanno indicato quali propri rappresentanti i sigg. rag. Pellegrino Pellegrini, dott. Mario Gregori, Luciana Wengersin, Susanna Stangaferro, Valeria Ferluga, Euro Parovel, Milos Carli, Roberto Ota, p.a. Edi Bukavec, Marko Klaniscec e Franco Nait;

ATTESO che con nota di data 20 maggio 2002 prot. 10742 la Federazione provinciale coltivatori diretti di Trieste e l'Associazione tra agricoltori di Trieste hanno provveduto a segnalare congiuntamente quali esperti in materia agraria il sig. Dimitri Zbogar e Giuliano Luccas e che perciò il nominativo del sig. Franco Nait viene a cadere;

VISTA la nota prot. n. AGR/1-14/8656 di data 25 marzo 2003 con la quale il Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca, nel mentre fornisce le indicazioni circa la composizione della Commissione tecnica provinciale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, per le Province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste, nel contempo, propone, in euro 31,00 (trentuno) per seduta, l'importo del gettone di presenza da corrispondersi ai componenti esterni delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della predetta legge regionale 63/1982;

VISTA la dichiarazione di congruità del Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca, di data 8 luglio 2003, prot. n. 16066, con la quale è stato attestato che l'importo del gettone di presenza proposto per i membri esterni di dette Commissioni, pari ad euro 31,00 (trentuno), è da ritenersi adeguato;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 53, comma 7 e 8, del decreto legislativo 165/2001 relativo alle procedure per il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante, della legge regionale 75/1978 come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000 n. 1 relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale, da parte di tutti i membri designandi;

RITENUTO pertanto, necessario ricostituire la Commissione tecnica provinciale per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici della Provincia di Trieste per un periodo di sei anni dalla data del presente provvedimento;

VISTE le norme surrichiamate;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 10 ottobre 2003 n. 3068;

DECRETA

E' ricostituita ai sensi degli articolo 11 e 12 della legge 3 maggio 1982 n. 203, presso la Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca di Udine, la Commissione tecnica provinciale per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici della Provincia di Trieste, con la seguente composizione:

Presidente:

- il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Trieste o un suo delegato.

Componenti:

- rag. Pellegrino Pellegrini;
- dott. Mario Gregori;
- sig.ra Luciana Wengersin;
- sig.ra Susanna Stangaferro.

in rappresentanza dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

- sig.ra Valeria Ferluga;

in rappresentanza dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari non coltivatori diretti;

- sig. Euro Pavovel;
- sig. Milos Carli;
- sig. Roberto Ota;
- sig. Marko Klaniscec;

in rappresentanza degli affittuari coltivatori diretti;

- p.a. Edi Bukavec;

in rappresentanza degli affittuari non coltivatori diretti;

- sig. Dimitri Zbogar;
- sig. Giuliano Luccas;

esperti in materia agraria, iscritti negli albi degli agronomi e dei periti agrari.

Segretario:

- dott. Pierpaolo Dapretto.

La suddetta Commissione dura in carica sei anni dalla data del presente provvedimento.

Ai componenti esterni della predetta Commissioni verrà corrisposto un gettone di presenza di euro 31,00 (trentuno) per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul capitolo di spesa 6199 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.61.1.1624, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 24 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, ALLE FORESTE ED ALLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA 15 ottobre 2003, n. 1225.

Calendario dell'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia per l'anno 2004.

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA,
ALLE FORESTE ED ALLA GESTIONE
FAUNISTICO-VENATORIA

VISTO lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ed in particolare l'articolo 4 sulla potestà legislativa in materia di pesca;

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e le successive integrazioni modificazioni, concernente norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, articolo 42, comma 4°;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione della legge regionale n. 19/1971, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale - 16 novembre 1972, n. 04003/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1, 3° comma, della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, in forza del quale il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, su proposta dell'Ente tutela pesca, approva il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne, indicando anche i luoghi, i sistemi ed i mezzi consentiti, nonché il piano annuale relativo ai divieti di pesca di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19;

VISTO l'articolo 28 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, così come sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, che prevede la possibilità da parte del Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato di istituire, su proposta dell'Ente tutela pesca, regimi particolari di pesca, individuandone specifiche modalità di esercizio per la tutela di particolari interessi ecologici, scientifici e turistici, anche a livello internazionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2163 di data 21 giugno 2002 che attribuisce competenza in materia di vigilanza e controllo sugli atti dell'Ente tutela pesca alla Direzione regionale dell'agricoltura;

VISTA la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca n. 18/CD/2003 del 15 settembre 2003, con la quale è stata formulata la proposta relativa al calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque pubbliche interne della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2004;

VISTO l'articolo 36, comma 6, della legge regionale n. 42/1996 in forza del quale nel territorio dei parchi o delle riserve naturali, individuati dagli articoli dal 41 al 52 della legge regionale medesima, la gestione dell'ittiofauna e l'attività della pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela pesca, che vi provvede, in conformità al piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico, d'intesa con l'Organo gestore delle aree protette;

PRESO ATTO che non sono stati forniti dagli Enti gestori del Parco naturale delle Prealpi Giulie e delle Dolomiti Friulane e dagli Organi gestori delle Riserve naturali regionali, interpellati dall'Ente tutela pesca, nuovi elementi rispetto al calendario di pesca sportiva in vigore;

RITENUTO di disciplinare, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 42/1996, con l'allegato calendario la pesca sportiva anche nelle zone incluse nei parchi e nelle riserve naturali regionali, fermo restando il divieto dello svolgimento di gare di pesca espressamente previsto dall'articolo 69, punto c), della legge regionale medesima;

DECRETA

1) E' approvato il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia per l'anno 2004 nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

2) Le norme di cui all'allegato calendario trovano applicazione anche nel territorio dei parchi e delle riserve naturali individuati dagli articoli dal 41 al 52, della legge regionale n. 42/1996, fermo restando in tali zone il divieto dello svolgimento delle gare di pesca ai sensi dell'articolo 69, lettera c), della legge regionale n. 42/1996.

3) Il presente decreto unitamente all'allegato calendario che costituisce parte integrante del decreto medesimo, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 15 ottobre 2003

MARSILIO

CALENDARIO
PESCA SPORTIVA

Nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia
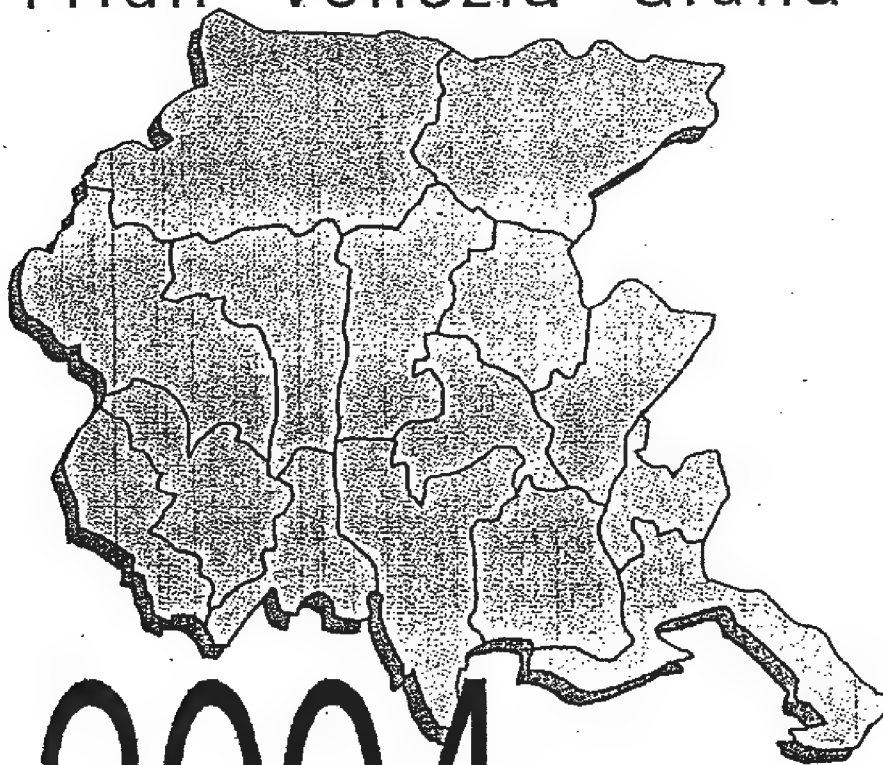
Struttura amministrativa dell'Ente Tutela Pesca Consiglio Direttivo

Presidente
Fain Ezio

Consiglieri

Facchin Paolo	Rappr. Collegio	n. 1
Cecchin Giancarlo	Rappr. Collegio	n. 2
Spaggiari Dino	Rappr. Collegio	n. 3
Saldan Loris	Rappr. Collegio	n. 4
Vallar Giuseppe	Rappr. Collegio	n. 5
Fabris Giacomo	Rappr. Collegio	n. 6
Fantin Flaviano	Rappr. Collegio	n. 7
Marcon Ugo	Rappr. Collegio	n. 8
Baron Luca	Rappr. Collegio	n. 9
Polano Claudio	Rappr. Collegio	n. 10
Vattolo Tiziano	Rappr. Collegio	n. 11
Ligugnana Mario	Rappr. Collegio	n. 12
Serri Massimiliano	Rappr. Collegio	n. 13
Odorico Federico	Rappr. Collegio	n. 14
Peres Valter	Rappr. Collegio	n. 15
Pizzul dott.ssa Elisabetta	Biologa	(Università TS)
Tibaldi prof. Emilio	Biologo	(Università UD)
Ceschia dott. Giuseppe	Istituto zooprofilattico delle Venezie	
Canciani Silvio	Rappr. Unione Province	(UPI)
Francesco Antonio	Rappr. Unione Province	(UPI)

Collegio Revisori dei Conti
Perosa dott. Luca — Presidente
Mizzaro rag. Michele — Componente
Natolino dott. Ennio — Componente

Direttore dell'Ente
Spampinato Geatti dott. ssa Tamara

3

Sommario

Parte 1. Disposizioni Generali

Parte 2. Disposizioni particolari

Parte 3. Altre disposizioni normative

4

Art. 1a - ZONAZIONE GENERALE

Per la pesca nelle acque pubbliche interne, il territorio del Friuli Venezia Giulia viene distinto in:

ZONA - "A" a sud della S.S. 14, ed inoltre le seguenti acque poste a nord della S.S. 14:

Collegio	3	Lago di CESENA di Azzano Decimo; lago BURRIDA di Pordenone/Porcia.
Collegio	4	Lago morto di CAVOLANO di Sacile; Lago morto di SACILE in località San Giovanni di Livenza; fiume FIUME in Comune di Pasiano di Pordenone, dalla cascata del Mulino e dalla centralina fino alla confluenza con il fiume Sile.
Collegio	7	Lago Cester (detto anche Paker) località casette di Sesto al Reghena
Collegio	10	Torrente CORNO, dalla confluenza con il rio Lini alla confluenza con il fiume Pieli.
Collegio	11	Laghetti di Zegliacco.
Collegi	11-13	Laghetti di CAMPEGLIO/TOGLIANO.
Collegio	13	Fiume NATISONE, a valle del ponte di ORSARIA.

ZONA "B" a nord della S.S. 14, ed inoltre le seguenti acque poste a sud della S.S. 14:

Collegio	2	Fiume ISONZO, dalla S.S. 14 ai pali dell'ex ponte della Colussa; Canale BRANCOLO, dalla S.S. 14 alla strada provinciale Monfalcone-Grado.

5

Art. 1b - PERIODI DI PESCA

La pesca nelle suddette acque è così consentita:

Zona "A"
Tutto l'anno;

Zona "B"
Dalle ore 7.00 dell'ultima domenica di marzo all'ultima domenica di settembre. La pesca è consentita fino al 31 ottobre: nei laghi di Barcis, Ca' Selva, Ca' Zul, Redona, Cavazzo, Verzegnis, Sauris e Pramollo.

In ambedue le Zone è VIETATA la pesca nei seguenti periodi per le specie ittiche di seguito indicate:

- Carpa e tinca, dal 1 giugno al 31 luglio;
- Luccio, dal 1° gennaio al 30 aprile;
- Trota e salmerino, dal 1° gennaio, alle ore 7.00 dell'ultima domenica di marzo e dalle ore 24.00 dell'ultima domenica di settembre al 31 dicembre.

Dalle ore 24 del 31 ottobre: nei laghi di Barcis, Ca' Selva, Ca' Zul Redona, Cavazzo, Verzegnis, Sauris e Pramollo. Temolo, dal 1° gennaio al 31 maggio e dalle ore 24 dell'ultima domenica di settembre al 31 dicembre.

E' vietata la pesca dello storione.
E' vietata la cattura dei gamberi d'acqua dolce.

La pesca è consentita dalle ore 00.00 (salvo il giorno dell'apertura generale) alle ore 24.00.

6

Art. 1c - MISURE MINIME -

(Salvo variazioni nei "regimi particolari di pesca")

Agone, Alosa, Cheppia, Sardena	cm	15
Anguilla	cm	30
Barbo	cm	25
Carpa	cm	40
Carpione	cm	25
Cavedano	cm	22
Cefalo	cm	16
Coregone	cm	30
Luccio	cm	50
Orata	cm	20
Passera pianuzza	cm	15
Persico trota e Persico reale	cm	22
Salmerino alpino	cm	30
Salmerino di fonte	cm	22
Spigola (Branzino)	cm	23
Temolo	cm	35
Tinca	cm	30
Trota (salvo Marmorata)	cm	22
Trota Marmorata ed ibridi	cm	35

Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.
La slamatura di tutti i salmonidi e timallidi non trattenuti deve essere eseguita mediante il taglio del filo, salvo nel caso di pesca con esche artificiali. Il filo dovrà essere tagliato all'altezza della bocca, senza strappare l'amo. In ogni caso e se possibile, il pesce va tenuto in acqua, bagnandosi le mani prima di toccarlo e usando sempre ogni precauzione per non danneggiare il pescato reimmesso.

Art. 1d - ATTREZZI E MEZZI CONSENTITI PER LA PESCA

- Canna: con/senza mulinello o lenza a mano con massimo tre ami (l'ancoretta è considerato un amo a più punte).

7

Numero consentito ad ogni pescatore :
n. 3 (tre) in Zona "A";
n. 1 (uno) in Zona "B" [n. 3 (tre) per la pesca notturna dell'anguilla].
Nei laghi e negli invasi, sono consentite n. 3 (tre) canne in uno spazio complessivo non superiore a metri 10.

- Bilancia: Numero 1 (uno).
Il lato della rete non deve essere superiore a metri 1,50.
Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm.10.
Deve essere manovrata a mano e senza appoggi.
È consentita nelle acque ove viene esercitata la pesca di mestiere (L.R. 8.6.1993, n. 32).

- Mazzacchera (fiocco, boccon) sprovvista di ami: Numero 1 (uno) (se usata con canne, queste non possono essere più di due).

Per la cattura di esche vive (alborelle, sanguinerole, vaironi, ecc.) con esclusione dei pesci protetti di cui ai punti 1b-1c, possono essere usati i seguenti attrezzi:

- Bilancino: Numero 1 (uno).
Il lato della rete non deve essere superiore a metri 1 ed il lato della maglia non inferiore a mm 7.

- Bottiglia o nassina: Innescate con sole sostanze vegetali. Numero 1 (uno) (Non considerato nel numero degli attrezzi). Misure della nassina: cm 25 di lunghezza, cm 15 di diametro e con un foro minimo di entrata di mm 25.

Gli attrezzi sopra indicati devono essere costantemente sorvegliati e possono essere usati solo alternativamente.
Le esche vive inutilizzate, NON devono essere immesse nelle acque pubbliche.

Natanti: E' consentito l'uso dei natanti, salvo quanto contenuto nell'art. 13 (Regimi particolari). La ciambella, ai soli fini della pesca sportiva, non è considerato un natante. L'utilizzo dei natanti e della ciambella, non devono interferire con diverse disposizioni dettate da altre autorità competenti.

8

Art. 2 - CATTURE -

Per ogni giornata di pesca è consentita la cattura di un numero indeterminato di pesci, ad eccezione di:

- salmonidi e timallidi (trota, salmerino e temolo) carpe, lucci, e tinche, la cui cattura è limitata ad un massimo complessivo di 4 esemplari, dei quali non più di un temolo, e due tra marmorate ed ibridi;
- barbi, cavedani e persico reale la cui cattura è limitata ad un massimo complessivo di 10 esemplari;
- anguille, cefali e passere, non più di 5 kg salvo che detto peso sia superato con un unico esemplare tra quelli catturati e trattenuti (art.:8 L.R. 08.06.1993, n. 32)

Per il naso comune (così detta "savetta dell'Isonzo") (*Chondrostoma nasus nasus*) ed il siluro (*Silurus glanis*), la pesca è consentita senza limiti di numero e di misura e con l'obbligo, alla conclusione della pesca di sopprimerli e di trattenerli.

Art. 3 - USCITE -

Il numero delle giornate di pesca consentito ad ogni pescatore non può superare le sedici uscite per ogni mese, non recuperabili nei mesi successivi.

Art. 4 - ANNOTAZIONI -

Prima di esercitare la pesca devono essere annotati, negli appositi spazi dei documenti di pesca (in modo indelebile) la data dell'uscita (con due cifre), la zona, il collegio o il numero per i regimi particolari:

A (Zona "A") ed il numero del Collegio;
B (Zona "B") ed il numero del Collegio;
RP ed il relativo numero (Regimi Particolari): acque di cui all'art. 13;
NK (No Kill) ed il numero del Collegio: acque di cui all'art. 11 ed altre acque (A-B-RP) nel rispetto della normativa di cui all'art. 11 del Calendario.

9

Nel caso di esercizio della pesca sia in zona "A" che in zona "B", vanno annotate entrambe le zone ed i relativi collegi.
In uno stesso giorno, l'esercizio della pesca è consentito esclusivamente nei Regimi Particolari (RP) e non in altre zone (A-B-NK).
Durante l'esercizio della pesca andrà annotato negli appositi spazi dei documenti di pesca (in modo indelebile), ogni esemplare appena catturato e trattenuto di:
- salmonidi (distinti in marmorate e ibridi ed altri salmonidi) e timallidi;
- carpe, lucci e tinche;
- barbi, cavedani e persico reale;
indicando con M il pescato trattenuto dalle ore 00.00 alle ore 12.00, e con P il pescato trattenuto dalle ore 12.00 alle 24.00.

Art. 5 - DIVIETI E LIMITAZIONI -

È vietato l'uso della camolera o temolera.
È vietata la pesca con le mani, con l'ausilio di fonti luminose e la pesca a strappo.

Per le specie eurialine di rimonta (cefali o muggini, passere, spigole o branzini, orate, ecc.) la pesca con l'utilizzo del galleggiante è consentita solo con un amo singolo (amo ad una sola punta) di apertura non superiore a mm 10. Per apertura s'intende la distanza tra punta e gambo.

È vietato esercitare la pesca dai ponti e dalle passerelle.
È vietata la pesca usando come esca la larva della mosca carnaria (cagnotto o bigattino), il sangue, le uova di pesce, comprese le imitazioni artificiali di quest'ultima esca.
È vietato pasturare e deporre l'esca con l'utilizzo di natanti o della ciambella, esercitando poi la pesca dalla riva.
E' vietato depositare il pescato catturato e trattenuto, da più di un pescatore, in un unico contenitore.

E' vietato utilizzare come esca, pesce vivo o morto non appartenente a specie autoctone.

10

Art. 6 - ESERCIZIO DELLA PESCA -

Colui che per primo occupa un posto di pesca ha diritto di disporre dello spazio necessario al maneggio degli attrezzi ed al compiuto svolgimento dell'attività di pesca.

Art. 7 - PASTURAZIONE -

È ammessa la pasturazione con sole sostanze vegetali per la pesca dei ciprinidi.
Per la pesca delle specie eurialine di rimonta è ammessa la pasturazione con sostanze vegetali e altri sfarinati non contenenti le sostanze vietate elencate nell'articolo 5.

Art. 8 - CONTROLLI

Ad ogni controllo il pescatore è tenuto, in particolare, a lasciare verificare il pescato, le pasture, le esche e tutti i contenitori od altri oggetti atti a contenerli, nonché a consentire il prelievo di campioni delle pasture.
Durante l'esercizio della pesca, il pescato trattenuto ed indicato con M deve essere disponibile per i controlli sino alle ore 12.00; quello indicato con P sino alle ore 24.00.
Nel caso di pesca notturna all'anguilla, l'obbligo di disponibilità per i controlli del pescato, di cui al precedente comma, termina alle ore 20.00

Art. 9 - GARE DI PESCA - (tabelle verdi)

La partecipazione alle gare di pesca non è da computarsi nel numero delle uscite consentite per ogni mese. È vietato sbarrare in tutto o in parte i campi di gara con reti di qualsiasi dimensione o altro materiale.
Sono istituiti i seguenti campi di gara fissi:

Collegio 10	fiume PIELI, da idrovora alla cascata a valle del Ponte Romano.
Collegio 12	Canale Ledra principale (Udine) da tunnel Ornu a ponte di Via delle Scienze. Canale Ledra di Santa Maria (Pavia di Udine), da ponte di Via Zorutti (Lauzacco) a S.S. Udine-Palmanova.

Nei campi di gara fissi la pesca è libera dalle ore 7.00 dell'ultima domenica di marzo alle ore 24.00 del 29 aprile.

11

Art. 10 - TRATTI AD ESCHE ARTIFICIALI - (tabelle arancio)

È consentito l'uso di sole esche artificiali con ami privi di ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato, nelle seguenti acque:

COLLEGIO 3 - Pordenone -
Roggia BEVERELLA, dalla prima cascata, all'ex molino Facca;
Fiume SILE, dal ponte del BANDO (Località Praturlone) al ponte dell'autostrada.
Rio CURIEI
Rio VENA STORTA
Rio MULIGNANA
Rio GRAVOTTI
Canale AMMAN (Battistin), dalle sorgenti alla passerella in ferro.
Roggia ACQUA DELLE SEDOLE, dal confine del collegio alla confluenza con il fiume Sile;
Fiume FIUME, da paratoie cotonificio veneziano a confluenza dei due rami (scontrocanali).
Fiume NONCELLO ramo secondario (intero tratto).
Rio BRENTELLA, da capannone Breda, a ponte delle Spessole;
Roggia CASTELLANA, da ponte cimitero di Castions, a ponte strada Zoppola-Orcenico Inferiore.
Rio SELVA, da confluenza con il Rio Brentella per 400 m a monte.
Rio FIUMETTO, da ponte Molino a confluenza con fiume Fiume.

COLLEGIO 5 - Maniago-Barcis -
Torrente SETTIMANA, da località Settefontane a località Stalle Nuci;
Torrente CIMOLIANA da ponte Confoz a ponte Gote.

COLLEGIO 6 - Spilimbergo -
Torrente ARZINO, da briglia in località la Vallata a ponte di Pert;
Torrente MEDUNA, da briglia lago di Redona in località Clevata fino a confine campo gara 6.02;
Canal Grande MEDUNA, da sorgenti a lago di Ca' Zul affluenti inclusi;

12

Canal Piccolo di MEDUNA da sorgenti a lago di Ca' Zul affluenti inclusi;
Rio GAMBERI dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Inglagna affluenti inclusi;
Torrente TARCENO', dalle sorgenti alla confluenza con il Torrente Meduna affluenti inclusi;
Torrente CHIARCHIA, dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Meduna affluenti inclusi;
Torrente CHIARZO', dalle sorgenti al lago di Redona (ponte sulla statale) affluenti inclusi.

COLLEGIO 7 - S.Vito al Tagliamento -
Roggia ACQUA DELLE SEDOLE, da sorgente a confine di collegio;
Fiume SESTIAN, dal ponte delle Melmose, nel comune di S.Vito al Tagliamento, alla cascata presso confluenza con parallelo Via Verdi in Comune di Sesto al Reghena.

COLLEGIO 9 - Tolmezzo -
Fiume TAGLIAMENTO, dalle sorgente a presa Enel in Comune di Forni di Sopra;
dal Ponte Sacrovit alla briglia Passo della Morte in Comune di Forni di Sotto;
da Ponte Avons a primo ponte superstrada (zona industriale sud) in Comune di Tolmezzo.
Torrente LUMIEI, da rio Cason di Svualda alla centrale Plan del Sac.
Rio CALDA, da sorgente a confluenza con il fiume Tagliamento in Comune di Forni di Sopra;
Torrente TOLINA, dalla sorgente alla confluenza con il fiume Tagliamento in Comune di Forni di Sopra;
Torrente BUT, dalla presa della centrale di Cleulis a monte fino alla passerella Aips;
da ponte Noiaris a valle fino alla presa della centrale "galleria di Noiaris" nei Comuni di Sutrio e Arta Terme.
Torrente CHIARSO', da briglione in Loc."Rio" sino a Ponte di ferro (Capoluogo) in Comune di Paularo;
Torrente DEGANO da Ponte Cella al secondo scarico del canale cartiera in Comune di Ovaro;
Torrente PESARINA, da ponte Chiesa di Pesaris a valle fino alla prima briglia in Comune di Prato Carnico.

13

COLLEGIO 10 - Gemona-S.Daniele -
Torrente ARZINO nei Comuni di Forgaria e Pinzano, tratto compreso tra la confluenza con il rio Albignons e il fiume Tagliamento.
Roggia GRAVA SECONDA, in Comune di Buia, ex canale SFE, dalla presa fiume LEDRA al ricongiungimento con lo stesso;
Fiume LEDRA, in Comune di Artegna, dal ponte della S.S. 13 al ponte a valle dell'ex centrale Enel;
Fiume TAGLIAMENTO, in Comune di Gemona del Friuli, dalla presa del Consorzio Ledra-Tagliamento a monte fino all'inizio del ponte della Ferrovia

COLLEGIO 10 - Tarcento-Nimis -
Torrente MALINA, dalle sorgenti a circa 300 m a valle del ponte di Forame di Attimis;
Torrente NAMLEN località "Ponte Vittorio" da confluenza con il fiume Natisone per Km 1 (uno) a monte;
Torrente TORRE da ponte di Qualso al ponte di Molinis.

COLLEGIO 13 - Cividale del Friuli -
Torrente COSIZZA (Rieca), dal ponte Dolina alla cascata Paciuch;
Torrente ERBEZZO, dalla confluenza con il fiume Natisone a monte fino alla briglia presa mulino Pussini.

COLLEGIO 14 - Codroipo-Latisana -
Roggia MILIANA, dal depuratore strada Flambro-Flambruzzo al secondo ponte della ex casa consortile (strada Talmassons-Ariis);
Roggia TAMARESCO, dal ponte cimitero Belgrado a congiunzione con il fiume Varmo.

COLLEGIO 15 - Cervignano-Palmanova -
Roggia DEI PRATI, dalle sorgenti fino alla presa allevamento ittico Arzenton, in località Alture di Ruda.

14

Art. 11 - TRATTI "NO KILL" - ZONE TROFEO - (tabelle arancio con banda trasversale blu)

Nei corsi d'acqua di seguito elencati è consentita la pesca solo con la mosca artificiale con un solo amo singolo (amo ad una sola punta) senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.

I pesci, appena catturati, devono essere immediatamente rilasciati.
E' consentito trattenere un esemplare per uscita di misura non inferiore a cm 60.
In tale caso l'azione di pesca dovrà essere immediatamente interrotta.

COLLEGIO 4 - Sacile -
Fiume LIVENZA, in Comune di Polcenigo-Caneva da Ponte Pianca fino a 300 m a valle confluenza Gorgazzo;
Fiume LIVENZA, in Comune di Sacile, da sbarramento Billia a Torrione Pa' Castelvecchio;
Fiume LIVENZA, in Comune di Sacile, località Cavolano - Valle della Madonna - da cabina elettrica ad attraversamento linea elettrica per circa 1500 m

COLLEGIO 5 - Maniago-Barcis -
Torrente CELLINA, dalla confluenza con il torrente Cimoliana all'altezza del distributore AGIP di Cellino.

COLLEGIO 9 - Tolmezzo -
Lago di PRAMOSIO;
Lago di BORDAGLIA.

COLLEGIO 10 - Gemona-S.Daniele -
Sorgive di BARS, in Comune di Osoppo, nel canale Grande, circa a metà del corso d'acqua, dal cippo per 500 m a valle.

COLLEGIO 13 - Cividale del Friuli -
Fiume NATISONE, dal confine di Stato alla passerella di Stupizza.

15

COLLEGIO 14 - Codroipo-Latisana -
Fiume VARMO, da ponte di Gradiscutta al ponte di Belgrado;
Fiume VARMO, dal ponte strada Varmo a casa guardia Consorzio.

COLLEGIO 15 - Cervignano-Palmanova -
Roggia ACCRONICA, dal salto (manufatto in cemento) collocato a monte del corso d'acqua di uscita dall'allevamento ittico, fino al secondo ponte posto a valle della strada Saciletto-Aiello del Friuli.

16

Art. 12 - ZONE DI RIPOPOLAMENTO - (tabelle rosse)

Per il 2004 sono istituiti divieti di pesca nelle seguenti acque interessate al ripopolamento:

COLLEGIO 1 - Gorizia -
GORIZIA
Torrente GROINA e suoi affluenti, dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Isonzo;
Torrente PIUMIZZA, dal confine di Stato alla confluenza con il fiume Isonzo;
Fiume ISONZO, dal ponte IX Agosto fino a 100 m a valle della diga dell'Agro-Cormonese-Gradiscano;
Canale di scarico "FANTONI", dalla centralina idroelettrica al ponte S.S. 351;
Fiume ISONZO, in sponda destra in corrispondenza del Parco di "Bosco-Piuma-Isonzo", da ponte Piuma a confluenza torrente Groina;
Canale TEXGIULIA di Straccis (ex Enel), intero tratto dalla presa dell'Isonzo alla confluenza dello stesso.

COLLEGIO 2 - Sagrado-Monfalcone-Trieste -
GRADO:
Acque interne poste a sud della strada comunale per Fossalon, ricomprese nel perimetro della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata.
MONFALCONE:
Lago di PIETRAROSSA, dalle sorgenti a valle del ponte autostrada;
REDIPUGLIA:
Canale de' DOTTORI, dalla centrale ENEL a strada statale.
SAGRADO:
Fiume ISONZO, dalla diga di Sagrado al ponte di Sagrado;
BACINI alla presa canale de' Dottori e SNIA;
Canale SNIA, da presa fiume Isonzo al primo ponte a valle dello stabilimento Snia.
STARANZANO:
Canale QUARANTIA, intero tratto.

17

COLLEGIO 3 - Pordenone -
AZZANO X:
Roggia BEVERELLA, da ex molino Facca, a valle per 250 m.
CORDENONS:
Fiume NONCELLO, da 60 m a monte del ponte di via Foenis a 120 m a valle;
Fiume NONCELLO, Parco fluviale Noncello, da piazza S.Pietro a centrale ex Cotonificio;
Fiume NONCELLO, da ponte del macello a ponte del Vado.
FIUME VENETO:
Fiume FIUME, da paratoie Cotonificio a monte per 200 m;
Fiume SILE, 200 m a monte e a valle del ponte Ultimo molino;
Fiume SILE, ramo secondario ex mulino del Bando (loc. Praturlone);
Roggia BEVERELLA, dal ponte della strada BANNIA-S.VITO, per 300 m a monte.
PORCIA:
Rio BUJON, da sorgenti ex cotonificio Valdevit e da ponte dell'Agnesina a paratoie allevamento ittico De Mattia;
Rio BUJON, da via S. Giuseppe per 200 m a valle;
Rio CORRICELLI, da ponte della Zita a 200 m a valle del ponte strada Porcia-Tamai;
Fiume SENTIRON, dal ponte del raccordo autostradale, a valle per 400 m;
PORDENONE:
Canaletta CENTRALE SEMINARIO, dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Noncello;
Fiume NONCELLO, dal ponte S.S. 13 (ex Cotonificio Veneziano), al ponte di Adamo ed Eva;
Laghetto di S.VALENTINO;
Laghetti di RORAI GRANDE;
Laghetto di S.CARLO.
ZOPPOLA:
Rio BOSE, da sorgenti a roggia Castellana;
Roggia CASTELLANA, dalla briglia in piazza Castions, al ponte del cimitero di Castions;
Rio ZOPPOLETTA, dal ponte di Via Giotto, alla ex segheria Bomben;
Rio ZOPPOLETTA, dal ponte della S.S. 13, al ponte di Poincicco.

18

COLLEGIO 4 - Sacile -
BRUGNERA:
Fiume LIVENZA, da 600 m a monte Ponte Vecchio fino a 400 m a valle;
Fiume SENTIRON, località Tamai di Brugnera, da vecchia chiesetta di Tamai a valle fino alla prima mura per circa 1200 m.
CANEVA:
Canale di scarico della centralina idroelettrica COTONIFICIO VENEZIANO, intero tratto.
FONTANAFREDDA:
Roggia ACQUA DEL MOLINO, dalle risorgive alla confluenza con il lago Zilli.
POLCENIGO-CANEVA:
Fiume LIVENZA, da 300 m a valle confluenza con il torrente Gorgazzo (fine zona No-Kill) fino alla confluenza con il Rio Candelet;
Torrente GORGAZZO, dalle risorgive a valle fino al I° ponte (circa m 250);
PASIANO-PRATA:
Fiume Meduna, da 200 m a monte chiavica Martin fino a 500 m a monte chiavica Peressine per circa 2500 m.
SACILE:
Fiume LIVENZA, località Cavolano - Valle della Madonna - da sbarramento a linea elettrica fino a confluenza rio Rui per circa 800 m circa;
Fiume LIVENZA, da condominio Livenza allo sbarramento Tallon;
Fiume LIVENZA, canale della Pietà: intero tratto;
Fiume LIVENZA, località Cavolano, canale di scarico della centrale Enel.

COLLEGIO 5 - Maniago-Barcis -
ANDREIS-BARCIS:
Torrente CELLINA: da diga lago di Barcis a confluenza con torrente Alba;
ARBA:
Canale MARALDI, la vasca di carico della Centrale di Colle.
BARCIS:
Lago di BARCIS, in sponda sinistra, zona tabellata, in prossimità abitato Barcis;
TUTTE LE ACQUE della Valle del Prescudin;

19

Torrente PENTINA, da sorgenti a confluenza lago di Barcis (in prossimità della passerella).
CAVASSO NUOVO:
Canale MARALDI, opera di presa canale Maraldi.
CIMOLAIS:
Rio COMPOL, da sorgenti a confluenza con il torrente Cimoliana;
Rio VAL SANTA MARIA, dalle sorgenti a confluenza con il torrente Cimoliana;
Rio PEZZEDA, dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Cimoliana;
CLAUT:
Rio BORSAT, dalla sorgente a confluenza con torrente Settimana;
Rio CIOL DE NUCI, dalla sorgente alla confluenza con torrente Settimana;
Rio CIOL DE POST, dalla sorgente alla confluenza con torrente Settimana;
Rio CIOL DE LA QUESTION, dalla sorgente alla confluenza con torrente Settimana.
MANIAGO:
Roggia di MANIAGO, da presa Pisuj a valle sino alla confluenza canaletta Dandolo;
Torrente COLVERA DI RAUT e relativi affluenti, dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Colvera Principale

COLLEGIO 6 - Spilimbergo -
CLAUZETTO:
rio MOLIN, da ponte Pedoi a confluenza con il torrente Cosa, affluenti inclusi.
SPILIMBERGO:
Roggia SPILIMBERGO, dal Mulino di Ampiano in località Ampiano, in Comune di Pinzano, incluso, fino a Navarons, a valle della S.S. 464, all'altezza della Ferrovia: derivanti inclusi;
TRAVESIO:
Torrente COSA, da cascata Margherita a cascata Gof.
TRAVESIO-CASTELNOVO:
Torrente COSA, da 50 m a nord della centralina Madonna di Cosa, a 50 m a sud del ponte di Zancan, affluenti inclusi.

20

VITO D'ASIO:
Torrente ARZINO, dal ponte Armistizio, alla briglia in località La Vallata, a monte della passerella;
Rio SCLUSSONS, dalle sorgenti, alla confluenza con il torrente Arzino, affluenti inclusi;
Rio AGAVIVA dalle sorgenti alla confluenza con il Torrente Arzino affluenti inclusi.
VITO D'ASIO-CLAUZETTO:
Rio Molino, dalle sorgenti alla confluenza con il rio Foce, affluenti inclusi.
TRAMONTI DI SOPRA E SOTTO:
Lago di REDONA m 300 da ambo i lati (S.S. 552, S.P. 54) a partire dalla diga di Ponte Racli (per semina pronto pesca).
MEDUNO:
Rio FERRO dalle sorgenti alla confluenza con il torrente Muiè, affluenti inclusi.

COLLEGIO 7 - S.Vito al Tagliamento -
CORDOVADO:
Roggia LIGUGNANA, da provinciale 13, intero tratto;
Roggia BELVEDERE, da risorgiva alla confluenza con il fiume Taglio
SAN VITO AL TAGLIAMENTO:
FOSSE capoluogo;
Roggia VAT, da campo sportivo in piazza Prodolone a ponte Fol;
Roggia GAZZIOLA, località Savorgnano, da zona PEEP alla confluenza con il Versa-Lemene;
PARCHI NATURALI di San Vito al Tagliamento, tutte le acque ad esso interne.
SESTO AL REGHENA:
FOSSE ABBAZIALI ESTERNE ed INTERNE;
Rio RIGOLO, da campo sportivo ad allevamento Sigalotti;
Rio RIGOLO, da località Vissignano (confluenza con Rigolo e Versiola) a 300 m a valle del ponte in Via Rovere secco;
Rio ROJUZZA (o rio RAMUSCELLO),da confluenza con Roggia della Ripa alla confluenza con Roggia di Gleris;
SCOLMATORE dalla confluenza con la roggia Bortolussi in Via Verdi, sino al ponte in via degli Olmi;
Roggia della RIPA DEL NEGRO, da località S. Sabina a confluenza con Rio Rojuzza;
Rio VENCHIAREDO.

21

COLLEGIO 8 - Pontebba -
MOGGIO UDINESE:
Rio VERC (rio da Place) dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Fella in località Ovedasso.
MALBORGHETTO:
Rio BIANCO.
MOGGIO UDINESE:
Rio FORCIE, località Grauzaria, da m 20 a monte dell'impianto ittico ETP alla confluenza con il torrente Aupa.
PONTEBBA:
Rio BIANCO, Studena Alta;
SORGIVE, Studena Bassa;
Sorgive OTTOGALLI (presso caserma Bortolotti);
Torrente PONTEBBANA, dal ponte Agolzer alla confluenza con il fiume Fella.
RESIA:
Rio NERO;
Rio SART;
Rio POTOC;
Sorgive ZAMLIN.
TARVISIO:
Rio DEL LAGO DI FUSINE, dalla zona industriale Acciaieria Weinssenfels fino alla briglia industria Weisscam.

COLLEGIO 9 - Tolmezzo -
AMPEZZO:
Torrente LUMIEI dalla diga a Rio Cason di Svualda;
AMARO:
ANELLO formato da roggia uscita impianto ittico e roggia mulino con laghetto a monte impianto ittico.
ARTA TERME:
Torrente CHIARSO', dalla confluenza con il rio Lovea a valle fino al ponte briglia lavoreit;
Rio CONFINE da ponte strada provinciale vecchia alla confluenza con il torrente Chiarsò.
CAVAZZO CARNICO:
Rio SCHIASAZZE (località Somplago), da 50 metri a monte del ponte in cemento scarico legname allo sbocco nel lago di Cavazzo.
CERCIVENTO:
Rio BARBAN, da confluenza rio Gladegna a monte;

22

Rio GLADEGNA da confluenza rio Marasciò a monte fino al ponte Caris.
COMEGLIANS:
Torrente DEGANO, dal ponte variante a presa nuova centrale SECAB.
FORNI DI SOPRA:
Laghetto zona turistica DAVOST
FORNI DI SOTTO:
Fiume TAGLIAMENTO, dal ponte Sacrovi alla confluenza con il rio Sfuarz;
Rio SFUARZ, dall'allevamento ittico ETP alla confluenza con il fiume Tagliamento.
OVARO:
Sorgive APPLIS;
Rio CHIAMPARAS da presa Enel a monte;
Rio MUINA da presa Enel a monte.
PALUZZA:
Roggia MEILS;
Rio MAGGIORE (Rio Bavos);
PAULARO:
Rio BENEDET;
Rio CASCATA, dalla cascata di Salino alla confluenza con il torrente Chiarsò;
Torrente CHIARSO', da località Strenz (ponte nuovo per Dierico) a valle fino a localita Sot Domeneal.
PRATO CARNICO:
Laghetto di MALINS;
Rio MASAREIT, dalla finé dell'abitato di Pieria alla confluenza con il torrente Pesarina;
Torrente PESARINA a monte e a valle ponte per Pradumbli per 200 m.
Sorgiva CHIAMPEIS dalla sorgente a confluenza torrente Pesarina;
Rio DENTRO dagli stavoli a monte di Prato Carnico alla confluenza con il torrente Pesarina;
Rio AGAZZO;
Rio LIANA dalla briglia a monte ponte Pradumbli alla confluenza con il torrente Pesarina.
RIGOLATO:
Rio GRAMULINS, da 100 m a monte ponte capoluogo, fino alla confluenza con il torrente Degano;

23

Rio NEVAL, da ponte di Gracco alla confluenza con il torrente Degano.
SAURIS:
Laghetto di MEDIANA;
Laghetti di FESTONS;
Lago di SAURIS, tratto dal crinale in sponda sinistra, parcheggio Nuova Maina, al crinale opposto in sponda destra.
VERZEGNIS:
Lago di VERZEGNIS, il tratto dal ponte Landaia al manufatto Enel.

COLLEGIO 10 - Gemona-S.Daniele -
ARTEGNA:
Rio MOLINO, tratto incluso nella recintazione Consorzio Acquedotto Friuli Centrale;
Torrente ORVENCO, in Comune di Artegna e Montenars, dal ponte della strada per Montenars fino alla terza cascata a monte.
BORDANO:
LAGHETTO artificiale in località Sorgenti.
BUJA:
Fiume LEDRA, dal ponte nuovo di S. Floreano alle paratoie a valle;
Fiume LEDRA, m 100 a monte della confluenza con il rio Gelato e fino all'attraversamento del gasdotto;
Rio GELATO, gli ultimi m 100 a monte della confluenza con il fiume Ledra.
Rio GELATO il tratto compreso tra il ponte della strada statale Osovana e il ponte a valle.
COSEANO:
Torrente CORNO, tratto compreso tra il Ponte di Coseano e le cascate a monte e a valle dello stesso.
FAGAGNA:
Stagno "POCE DI SODRI"in frazione Ciconicco.
FORGARIA:
Laghetto di CORNINO.
GEMONA DEL FRIULI:
Roggia BIANCA, il secondo affluente;
Roggia BIANCA, gli ultimi m 100 prima della confluenza con il fiume Ledra;

24

Rio FIERE, dal Ponte di Via Campo al terzo ponticello a monte;
Roggia di LESSI, dalla S.S. 13 al ponte di via Buia;
Rio MACILE, dal ponte di via Paludo alla confluenza con la roggia di Paludo.
MAJANO:
Canale di BONIFICA, dal primo ponte per m 300 a valle e il tratto compreso tra il ponte della S.S. 463 e la confluenza con il fiume Ledra;
Canale LEDRA-TAGLIAMENTO dal monumento/cippo ai Partigiani a valle fino alla centrale elettrica di Farla;
Fiume LEDRA, dal ponte della S.S. 463 alla confluenza con il canale di bonifica;
Fiume PIELI, dal ponte di Farla per m 200 a valle.
OSOPPO:
Canale PICCOLO e GRANDE, dai salti degli scarichi allevamento Rivoli Trota, al ponte a valle.
RIVE D'ARCANO:
Canale LEDRA-TAGLIAMENTO, dalle paratoie al ponte a valle.
SAN DANIELE:
Roggia dell'ACQUEDOTTO, dalla presa canale Ledra-Pieli alla confluenza canale Giavons.
SAN VITO DI FAGAGNA:
Canale LEDRA-TAGLIAMENTO, tratto compreso tra il Ponte delle scuole elementari di Silvella e quello della strada per Ruscletto.
TRASAGHIS:
affluente Torrente LEALE, da scarico allevamento ittico pesca sportiva di Trasaghis fino all'attraversamento del torrente Leale;
Roggia di ALESSO, dalla prima briglia al depuratore;
Lago di CAVAZZO (dei Tre Comuni), in Comune di Trasaghis, area del canneto in sponda destra e lo stagno a valle del canneto;
Torrente LEALE, dal ponte della strada Trasaghis-Avasinis alla cascatella a monte.
VENZONE:
Torrente VENZONASSA, dal ponte della S.S. 13 a valle fino alla confluenza con il fiume Tagliamento.

25

COLLEGIO 11 - Tarcento-Nimis -
ATTIMIS:
Torrente RACCHIUSANA, dalle sorgenti al ponte Ancona Carul;
Roggia di RACCHIUSO (presa acquedotto), tutto il tratto;
Rio FARIS, dalle sorgenti al ponte S.S. 356;
Rio PICCOLI (B.go Piccoli) dalle sorgenti alla confluenza con il rio Faris.
LUSEVERA:
Torrente TORRE, dal ponte in cemento a monte di Pradielis, alla cascata sbarramento all'altezza del campo sportivo di Pradielis.
NIMIS:
Torrente CORNAPPO, dal ponte degli Angeli di Torlano, al primo ponte a monte
REANA DEL ROIALE:
Roggia di ZOMPITTA (Rogge Unite di Mortegliano e Palma), dalla presa della roggia al cancello delimitante la proprietà del Consorzio.
TAIPANA:
Rio LIESCOVAZ, dalla cascata Borgo di Sopra alla cascata località Slocot.
TARCENTO:
Torrente TORRE, dalla briglia a monte del ponte di Tarcento alla briglia a valle in località ex presa roggia di Molinis.
TREPPO GRANDE:
Torrente CORMOR, dal cimitero di Vendoglio a m 200 a monte ponte bivio Carvacco-Aveacco (zona ponte di Legno) affluenti compresi.

COLLEGIO 12 - Udine -
MORUZZO-MARTIGNACCO:
Rio LAVIA, ed affluenti, dalla sorgente al ponte di Via B. Stringher civico n. 5
PAGNACCO:
Rio DOIDIS, dalla sorgente al ponte di via Divisione Julia.
UDINE:
Roggia di UDINE, tratto cittadino da p. le Chiavris a Via Poscolle;
Roggia di PALMA, tratto cittadino da largo delle Grazie a Via Vittorio Veneto.

26

COLLEGIO 13 - Cividale del Friuli -
CIVIDALE DEL FRIULI:
Fiume NATISONE, fra le due briglie poste a monte e a valle del ponte del Diavolo.
GRIMACCO:
Torrente COSIZZA, dalla cascata di Clodig al ponte di Liessa.
SAN PIETRO AL NATISONE:
Rio di TARPEZZO, dalla confluenza torrente Alberone alla sorgente;
Rio VERNASSO, dalla sorgente alla confluenza con il fiume Natisone.
TORREANO:
Torrente CHIARÒ, dal vecchio ponte di Reant a monte e suo affluente.

COLLEGIO 14 - Codroipo-Latisana -
BERTIOLO
Roggia PLATISCE, dal ponte della strada Bertiolo-Sterpo al ponte Mulino di Sterpo;
CAMINO AL TAGLIAMENTO:
Fiume VARMO, tratto Molino-Glaunicco.
CODROIPO:
Fiume GHEBO, dal ponte strada S. Martino-Lonca all'allevamento Vendrame;
TUTTE LE ACQUE all'interno del Parco regionale delle Risorgive.
RIVIGNANO:
Roggia CUSANA, per m 150 a monte ed a valle dell'allevamento dell'ETP;
Roggia delle STALLE, dalla sorgente a confluenza con il fiume Taglio;
Roggia TAGLIO PICCOLO, intero tratto.
VARMO:
Roggia CARTIERA, canale di testa impianto Ittica Sestian da ponte per 500 m a monte;
VARMO:
Roggia TOSSINA, in località Levata, dal primo ponte a monte della strada Varmo-Belgrado, alla confluenza con la roggia Tamaresco.

COLLEGIO 15 - Cervignano-Palmanova -
BAGNARIA ARSA:
Roggia CASTIONS DELLE MURA (località Castions delle

27

Mura), dalle sorgenti fino alla confluenza con il fiume Taglio Ovest;
CASTIONS DI STRADA:
Fiume ZELLINA, dalle sorgenti fino a valle del ponte strada Corgnolo-Paradiso (strada del Milione);
Fiume TAIAT, dalle sorgenti fino a valle del ponte strada Corgnolo-Paradiso (strada del Milione).
CERVIGNANO DEL FRIULI:
Fiume AUSA, dal ponte di Via Udine per m 100 a monte e per m 250 a valle;
Fiume AUSA, (secondo tronco) dalla confluenza con la roggia Pusianich a valle fino all'ultima chiusa del secondo tronco del fiume Ausa;
Roggia PUSIANICH, dal ponte della S.S. Strassoldo-Joannis alla confluenza del secondo tronco del fiume Ausa;
Canale SARCINELLI, da m 20 a monte ingresso mulino "Variola" fino alla confluenza con fiume Ausa;
Rio TURISELLA, dalle sorgenti a valle fino in prossimità della caserma dei Carabinieri;
Fiume TAGLIO EST, dal cimitero di Strassoldo a valle fino alla confluenza con la roggia del Molino.
PORPETTO:
Roggia CORGNOLIZZA, dal ponte Azienda agricola Tomasin a valle fino alla confluenza canale Avenale;
Fosso GRANDE, dalla sorgente a valle fino alla confluenza con il fiume Corno;
Roggia DEL MOLINO, dalla sorgente, località Fraghis, a valle fino al ponte di Via Bando;
TERZO DI AQUILEIA:
Roggia FREDDA PICCOLA (roggia TURISELLA), dalla confluenza con il fiume Terzo a monte per 40 m;
Roggia MORTESINA (fiume TERZO) 50 m a monte del ponte FF.SS Cervignano-Aquileia-Grado fino alla S.S. Cervignano-Grado;
Fiume TERZO, dal ponte S.S. Palmanova-Grado a 50 m a valle ponte Terzo di Aquileia.
VILLA VICENTINA:
Roggia MORTESINA, dal ponte della strada provinciale Scodovacca-Villa Vicentina alla cascata a valle della FF.SS. Venezia-Trieste.

28

Art. 13 - REGIMI PARTICOLARI DI PESCA - (tabelle nere)

Per l'anno 2004 sono vigenti nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia i Regimi particolari di pesca, sotto elencati con indicate le modalità di esercizio della pesca:

REGOLE COMUNI AI REGIMI CON ACQUE PREVALENTEMENTE SALMONICOLE

Catture giornaliere: non più di 3 (tre) esemplari tra salmonidi e timallidi, di cui non più di 1 (uno) temolo e 2 (due) marmorate od ibridi.

In ogni caso il numero complessivo degli esemplari trattenuti tra temoli e marmorate ed ibridi, non potrà mai superare i due pezzi (due marmorate ed ibridi oppure un temolo ed una marmorata od ibrido).

Attrezzi: una canna con o senza mulinello.

Misure minime pescabili:

Trota fario:	cm 25 cm 35 nel RP2
Trota marmorata ed ibridi:	cm 40 nel RP1 cm 50 nel RP4

Gli ami devono essere privi di ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.

Vietate le gare di pesca.
Vietata la pesca con l'ausilio di natanti.
L'attività di pesca dovrà interrompersi al trattenimento del terzo esemplare tra salmonidi e timallidi.

29

RP 1)

Esche consentite: solo quelle artificiali.

Rio UCCEA e suo affluente Rio Bianco: interi tratti;
Torrente ALBERONE, da Savogna alla confluenza con il torrente Cosizza (Erbezzo);
Fiume NATISONE, dalla passerella di Stupizza al ponte di Vernasso;
Torrente JUDRIO, dal confine di Stato al ponte di Novacuzzo;

Dalla chiusura della pesca ai salmonidi al 31 ottobre, la pesca è consentita solo con la mosca artificiale con un solo amo singolo (amo ad una sola punta) senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato nelle seguenti acque del regime:

Fiume NATISONE, dalla passerella di Stupizza al ponte di Vernasso

I pesci, appena catturati, devono essere immediatamente rilasciati.

RP 2)

Esche consentite: solo quelle artificiali.

Roggia di GLERIS, dal ponte della ferrovia alla confluenza con la roggia Versa-Lemene.

Dalla chiusura della pesca ai salmonidi al 31 ottobre, la pesca è consentita solo con la mosca artificiale con un solo amo singolo (amo ad una sola punta) senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.

I pesci, appena catturati, devono essere immediatamente rilasciati.

RP 3)

Torrente COSA, dalla diga del Tul (loc. Mulinars) a 50 m a nord della centralina "Madonna di Cosa", affluenti inclusi.
Torrente COSA, da 50 m a sud del ponte di Zancan alla cascata Margherita;
Fiume FELLA, dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Tagliamento e relativi affluenti.
Laghi di FUSINE;
Rio del LAGO DI FUSINE;
Lago del PREDIL O DI RAIBL e relativi immissari ed emissario e affluenti;
Torrente SLIZZA e relativi affluenti.

Esche consentite: solo quelle artificiali nelle seguenti acque:

Fiume FELLA dalle sorgenti a rio degli Uccelli (loc. Pontebba) e suoi affluenti;
Fiume FELLA, dal ponte str. comunale in loc. Prerit (Dogna) a valle fino a confluenza con il rio Cadramazzo (Chiusaforte) e suoi affluenti;
Fiume FELLA, dal ponte Peraria (Chiusaforte) a valle sino alla confluenza con il torrente Resia;
Fiume FELLA, dalla confluenza con il Torrente Glagnò, fino alla confluenza con il fiume Tagliamento e suoi affluenti;
Torrente PONTEBBANA dal ponte Lillo (Studena bassa) al ponte Agolzer;
Torrente RACCOLANA, da località Saletto fino alla confluenza con il fiume Fella e suoi affluenti;
Rio MACILE (Brussine), intero tratto;
Torrente RESIA, da località Tigo (Tapartigu) al ponte di Povici (Resiutta) e relativi affluenti;
Torrente AUPA, dalle sorgenti fino al ponte della strada per Ovedasso e suoi affluenti;
Torrente GLAGNO', dalle sorgenti fino alla confluenza con il fiume Fella e suoi affluenti;
Torrente SLIZZA e relativi affluenti;
Lago SUPERIORE di FUSINE;

31

Rio del lago SUPERIORE E INFERIORE del lago di RAIBL e relativi affluenti.

Dalla chiusura della pesca ai salmonidi al 31 ottobre, la pesca è consentita solo con la mosca artificiale con un solo amo singolo (amo ad una punta) senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato nelle seguenti acque del regime:

Fiume FELLA, dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Tagliamento;
Torrente RESIA dalle sorgenti alla confluenza con il fiume Fella;

I pesci appena catturati devono essere immediatamente rilasciati.

RP 4)

Fiume ISONZO, dal confine di Stato al ponte raccordo autostradale di Savogna d'Isonzo;
Canale AGRO-CORMONESE-GRADISCANO, dalla presa fiume Isonzo alla centralina idroelettrica Fantoni.

Esche consentite: solo quelle artificiali nel tratto del Fiume ISONZO dal confine di Stato al Ponte Piuma.

Dalla chiusura della pesca ai salmonidi al 31 ottobre, la pesca è consentita solo con la mosca artificiale con un solo amo singolo (amo ad una sola punta) senza ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato nelle seguenti acque del regime:

Fiume ISONZO, dal confine di Stato al ponte raccordo autostradale di Savogna d'Isonzo;

I pesci appena catturati devono essere immediatamente rilasciati.

32

REGOLE COMUNI AI REGIMI CON ACQUE PREVALENTEMENTE CIPRINICOLE

Periodo di pesca: tutto l'anno

Attrezzi: numero 3 (tre) canne. Per la pesca con le esche naturali dovranno essere armate con un solo amo singolo (amo ad una sola punta). *L'amo (o gli ami per la pesca con gli artificiali)* dovranno essere privi di ardiglione o con ardiglione perfettamente schiacciato.

Esche consentite: esche artificiali e le seguenti esche naturali: lombrico, cereali (mais, canapa, ecc.) boiles, frutta, legumi, patate. E' vietato l'uso di sfarinati.

Pasturazione: è consentita la pasturazione con i prodotti autorizzati come esca, ad esclusione del lombrico, nella misura massima di 1 kg per pescatore e per singola uscita. Nel periodo di chiusura della pesca a carpa e tinca non è consentito l'uso delle boiles come esca e/o pasturazione.

La pasturazione non è consentita senza avere annotato l'uscita.

Catture: Tutte le catture di carpe e tinche devono essere rilasciate con la massima cura. Le stesse, se di misura legale, possono essere trattenute durante l'esercizio della pesca in apposita nassa con le seguenti misure minime: lunghezza m 2 , diametro cm 35 o in apposito "carp sack" di cm 50 x 110, ogni "carp sack" può contenere un solo esemplare. Al termine della pesca vanno reimmesse in acqua con le dovute cautele.

RP 5)

Lago di RAGOGNA/SAN DANIELE;
Fossato che circonda PALMANOVA;
Canale SPINEDO, tratto da congiunzione con il canale collettore occidentale all'idrovora;
Canale Morto di Isola Morosini;
Laghetti delle Noghere.

VISTO: L'ASSESSORE: MARSILIO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 2 ottobre 2003, n. 88/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 7/1999. Prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.712 con riferimento al capitolo 9680 (fondo per le spese obbligatorie e d'ordine) di euro 45.000,00 a favore dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.1 con riferimento al capitolo 591 dell'elenco n. 2 allegato al documento tecnico.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 2871 del 26 settembre 2003, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento di complessivi euro 45.000,00 dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9680 - «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» - dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sull'unità previsionale di base 52.2.4.1.1 con riferimento al capitolo 591 «spese per interessi legali e rivalutazione monetaria per il ritardo pagamento delle retribuzioni al personale regionale» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2;

VISTO l'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

VISTO l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 52.2.4.1.1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 591 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto lo stanziamento di complessivi euro 45.000,00.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di euro 45.000,00.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 ottobre 2003

ANTONUCCI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 2 ottobre 2003, n. 89/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 7/1999. Prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.712 con riferimento al capitolo 9680 (fondo per le spese obbligatorie e d'ordine) di euro 400.000,00 a favore dell'unità previsionale di base 53.3.4.1.2603 con riferimento al capitolo 591 dell'elenco n. 2 allegato al documento tecnico.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 2872 del 26 settembre 2003, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento di complessivi euro 400.000,00 dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9680 - «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» - dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sull'unità previsionale di base 53.3.4.1.2603 con riferimento al capitolo 599 «spese per il ricorso al lavoro interinale» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2;

VISTO l'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

VISTO l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 53.3.4.1.2603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 599 del documento tecnico

allegato ai bilanci medesimi è iscritto lo stanziamento di complessivi euro 400.000,00.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di euro 400.000,00.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 ottobre 2003

ANTONUCCI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 30 settembre 2003, n. 90/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 con riferimento al capitolo 1464 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.714 con riferimento al capitolo 9682 per complessivi euro 12.606,96 (fondi regionali - spese di parte corrente).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere l'importo di euro 12.606,96 nell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1464 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mediante prelevamento del medesimo importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.714 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati, con riferimento al capitolo 9682 - « Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori» del documento tecnico allegato ai bilanci precitati;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1464 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo di euro 12.606,96 per l'anno 2003.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9682 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di euro 12.606,96 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 30 settembre 2003

ANTONUCCI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	90	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	1464

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1999	361	1752	0	1	1464	0	0	0

Nome: MASIERO CONFEZIONI SNC - MIRANO (VE)

Residuo perento
12.606,96

TOTALE IMPORTI Decreto: 12.606,96

Capitolo: 12.606,96

TOTALE ATTO 12.606,96

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 30 settembre 2003, n. 91/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e capitoli con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9690 per complessivi euro 153.376,56 (fondi regionali - spese in conto capitale).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo di euro 153.376,56 per l'anno 2003;

Unità previsionale di base	*Capitolo*	*Importo*
4.4.22.2.597	2496	61.974,83
5.2.24.2.433	3334	40.284,38
6.1.25.2.187	3721	39.256,03
9.4.42.2.281	5176	11.861,32

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di euro 153.376,56 mediante prelevamento di pari importo dall'unita' previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2003:

Unità previsionale di base	*Capitolo*	*Importo*
4.4.22.2.597	2496	61.974,83
5.2.24.2.433	3334	40.284,38
6.1.25.2.187	3721	39.256,03
9.4.42.2.281	5176	11.861,32

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro 153.376,56 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 30 settembre 2003

ANTONUCCI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	91	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	2496

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	441	1173	0	1	2496	0	0	0

Nome: COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Residuo perento
61.974,83

TOTALE IMPORTI Decreto: 61.974,83
Capitolo: 61.974,83

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	3334

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1997	1992	531	883	0	1	3334	0	0	0

Nome: COMUNE DI PORCIA

Residuo perento
40.284,38

TOTALE IMPORTI Decreto: 40.284,38
Capitolo: 40.284,38

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	3721

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2000	1995	381	530	0	1	3721	0	0	0

Nome: COMUNE DI TRIESTE

Residuo perento
39.256,03

TOTALE IMPORTI Decreto: 39.256,03
Capitolo: 39.256,03

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	91	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	5176

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1999	1994	571	594	0	1	5176	0	0	0

Nome: SELLO ENRICO, MARIA ED UMBERTO DI UDINE

Residuo perento
4.114,47

TOTALE IMPORTI Decreto: 4.114,47

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1997	1992	571	952	0	1	5176	0	0	0

Nome: SELLO ENRICO, MARIA ED UMBERTO

Residuo perento
7.746,85

TOTALE IMPORTI Decreto: 7.746,85

Capitolo: 11.861,32

TOTALE ATTO 153.376,56

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 30 settembre 2003, n. 92/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 con riferimento al capitolo 2506 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.597 con riferimento al capitolo 9690 per complessivi euro 49.192,52 (fondi vincolati - spese in conto capitale).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere l'importo di euro 49.192,52 nell'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2506 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mediante prelevamento del medesimo importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati, con riferimento al capitolo 9691 - «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2506 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo di euro 49.192,52 per l'anno 2003.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro 49.192,52 per l'anno 2003; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG dell'11 febbraio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 30 settembre 2003

ANTONUCCI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	92	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	2506

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	441	1487	3	1	2506	96112266	91032252	0

Nome: CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA - TAGLIAMENTO

Residuo perento
49.192,52

TOTALE IMPORTI Decreto: 49.192,52

Capitolo: 49.192,52

TOTALE ATTO 49.192,52

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 2 ottobre 2003, n. 93/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e capitoli con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9690 per complessivi euro 40.975,12 (fondi vincolati - spese in conto capitale).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo di euro 40.975,12 per l'anno 2003;

Unità previsionale di base	*Capitolo*	*Importo*
11.1.61.2.352	6305	11.537,08
11.2.61.2.362	6561	29.438,04

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di euro 40.975,12 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2003:

Unità previsionale di base	*Capitolo*	*Importo*
11.1.61.2.352	6305	11.537,08
11.2.61.2.362	6561	29.438,04

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro 40.975,12 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 2 ottobre 2003

ANTONUCCI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	93	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	6305

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2001	1996	103	1924	0	1	6305	0	0	0

Nome: BENEFICIARI VARI

Residuo perento
11.537,08

TOTALE IMPORTI Decreto: 11.537,08

Capitolo: 11.537,08

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	6561

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2001	1996	103	3455	0	1	6561	0	0	0

Nome: CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA - TAGLIAMENTO

Residuo perento
29.438,04

TOTALE IMPORTI Decreto: 29.438,04

Capitolo: 29.438,04

TOTALE ATTO 40.975,12

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 7 ottobre 2003, n. 94/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori su varie unità previsionali di base e capitoli con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9691 per complessivi euro 68.463,93 (fondi vincolati - spese in conto capitale).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai sottoelencati capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura a fianco di ciascuno di seguito indicata per l'ammontare complessivo di euro 68.463,93 per l'anno 2003, provvedendo a istituire il capitolo 449, in quanto non esistente nel citato documento tecnico allegato agli stessi, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base dei bilanci medesimi:

Unità previsionale di base	*Capitolo*	*Importo*
11.2.61.2.363	449	44.443,48
11.2.61.2.362	6674	5.642,43
11.2.61.2.430	7182	18.378,02

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo di euro 68.463,93 mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, con riferimento al capitolo 9691 - « Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, alla Rubrica n. 61 - Servizio delle Strutture aziendali - nell'ambito dell'unità previsionale di base 11.2.61.2.363 è istituito il capitolo 449 (1.1.210.3.10.10) con la denominazione «Interventi per favorire l'esecuzione di opere di interesse agrario e forestale, comprensive degli interventi di conservazione e ricostituzione vegetale, e per l'esecuzione di opere comuni a servizio di più fondi - fondi statali» per l'importo di euro 44.443,48 per l'anno 2003.

Art. 2

Nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono iscritte le somme a fianco di ciascuno indicate per l'anno 2003:

Unità previsionale di base	*Capitolo*	*Importo*
11.2.61.2.363	449	44.443,48
11.2.61.2.362	6674	5.642,43
11.2.61.2.430	7182	18.378,02

Art. 3

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro 68.463,93 per l'anno 2003; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG del 11 febbraio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 ottobre 2003

ANTONUCCI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	94	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	449

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	103	860	0	1	449	94201529	91035152	0

Nome: COMUNE DI SPILIMBERGO

Residuo perento
44.443,48

TOTALE IMPORTI Decreto: 44.443,48
Capitolo: 44.443,48

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	6674

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
1999	1994	103	283	0	1	6674	0	0	0

Nome: CONSORZIO DI BONIFICA TORRE-NATISONE

Residuo perento
5.642,43

TOTALE IMPORTI Decreto: 5.642,43
Capitolo: 5.642,43

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	7182

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2000	1995	103	1943	0	1	7182	0	0	0

Nome: BENEFICIARI VARI

Residuo perento
7.826,03

TOTALE IMPORTI Decreto: 7.826,03

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	94	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	7182

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2000	1995	103	1942	0	1	7182	0	0	0

Nome: BENEFICIARI VARI

Residuo perento
3.047,87

TOTALE IMPORTI Decreto: 3.047,87

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2000	1995	103	1936	0	1	7182	0	0	0

Nome: BENEFICIARI VARI

Residuo perento
7.504,12

TOTALE IMPORTI Decreto: 7.504,12

Capitolo: 18.378,02

TOTALE ATTO 68.463,93

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 7 ottobre 2003, n. 95/RAG.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 7/1999. Istituzione «per memoria» dell'unità previsionale di base 4.3.1234 con riferimento al capitolo 1234 per l'assegnazione di fondi per il rimborso di spese rendicontabili a carico di programmi o progetti comunitari o statali.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che, in relazione all'accertamento di rimborsi di somme impegnate a titolo di realizzazione di progetti comunitari e/o statali dalla Direzione regionale degli affari europei - Servizio per la promozione dell'integrazione europea a carico di capitoli di spesa relativi a fondi regionali, è in corso l'afflusso al bilancio regionale e per l'acquisizione dei quali non esiste nè l'appropriata unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 nè l'appropriato capitolo del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

RITENUTO pertanto necessario istituire «per memoria» nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 e nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, gli appropriati unità previsionale di base e rispettivamente capitolo per far fronte alle esigenze di cui sopra;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999 n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 è istituita «per memoria» - al Titolo IV - Categoria 4.3 - Rubrica n. 6 - Servizio per la promozione dell'integrazione europea - l'unità previsionale di base 4.3.1234 «Rientri di spese rendicontabili allo Stato o alla Unione europea» - capitolo 1234 (4.3.6) che si istituisce - per memoria - alla Rubrica n. 6 - Servizio per la promozione dell'integrazione europea - con la denominazione «Rimborsi di spese rendicontabili a carico di programmi o progetti comunitari o statali».

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 7 ottobre 2003

ANTONUCCI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 14 ottobre 2003, n. 96/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 7/1999. Prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.712 con riferimento al capitolo 9680 (fondo per le spese obbligatorie e d'ordine) di euro 80.000,00 a favore dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.671 con riferimento al capitolo 591 dell'elenco n. 2 allegato al documento tecnico.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 2960 del 3 ottobre 2003, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento di complessivi euro 80.000,00 dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9680 - «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» - dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sull'unità previsionale di base 52.3.9.1.671 con riferimento al capitolo 1452 «spese per imposte, sovrimposte e tasse a carico dell'Amministrazione regionale ivi comprese quelle relative ai beni patrimoniali» (spesa obbligatoria) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2;

VISTO l'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

VISTO l'articolo 20, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Sull'unità previsionale di base 52.3.9.1.671 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1452 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto lo stanziamento di complessivi euro 80.000,00.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.712 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 9680 «Oneri per spese obbligatorie e d'ordine» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di euro 80.000,00.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 ottobre 2003

ANTONUCCI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 15 ottobre 2003, n. 97/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 7/1999. Storno all'interno della medesima unità previsionale di base 52.2.4.1.2 per complessivi euro 250.000,00 dai capitoli 575 e 668 al capitolo 554.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

VISTA la deliberazione n. 3044 del 10 ottobre 2003, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, lo storno di complessivi euro 250.000,00 all'interno dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.2 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento, per euro 50.000,00 al capitolo 575 e per euro 200.000,00 al capitolo 668 con impinguamento, per l'intero importo di euro 250.000,00, del capitolo 554 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi tutti iscritti nell'elenco delle spese di funzionamento (Elenco n. 3);

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2

DECRETA

Art. 1

Nell'ambito dell'unità previsionale di base 52.2.4.1.2 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, lo stanziamento del capitolo 554 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci citati, iscritto nell'elenco delle spese di funzionamento del documento tecnico allegato al bilancio citato viene elevato dell'importo di euro 250.000,00.

Art. 2

Nell'ambito della medesima unità previsionale di base 52.2.4.1.2 lo stanziamento dei capitoli sottoelencati, iscritti nell'elenco delle spese di funzionamento del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l'anno 2003, nell'ambito della stessa rubrica, è ridotto per l'importo in euro a fianco di ciascuno indicato:

575	«Spese per l'accantonamento e la liquidazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R.)».	50.000,00
668	«Oneri relativi all'integrazione del trattamento di quiescenza sulle indennità previste dagli articoli 21 e 25 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 per il personale regionale collocato a riposo nonché oneri relativi all'adeguamento ed integrazione del trattamento di quiescenza per il personale regionale collocato a riposo e oneri relativi alla corresponsione di trattamenti pensionistici ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti dei consorzi soppressi ai sensi della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni».	200.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 ottobre 2003

ANTONUCCI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 15 ottobre 2003, n. 98/RAG.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 26 comma 1, della legge regionale n. 7/1999. Istituzione per memoria dell'unità previsionale di base 3.6.1542 con riferimento al capitolo 801 per il rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) come previsto dall'articolo 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che non esiste nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 né l'appropriata unità previsionale di base né il capitolo del documento tecnico al-

legato ai bilanci medesimi ai quali far affluire le entrate relative al rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto determinata in sede di compilazione della dichiarazione annuale I.V.A.;

RITENUTO pertanto di istituire, negli stati di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, del bilancio per l'anno 2003 e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, l'unità previsionale di base ed il rispettivo capitolo, per far fronte alle esigenze di cui sopra;

VISTO l'articolo 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale del 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, è istituita «per memoria», al Titolo III - categoria 3.6 - l'unità previsionale di base n. 3.6.1542, con la denominazione «Rimborso dell'eccedenza sulle imposte».

Art. 2

Nello stato di previsione dell'entrata del documento tecnico allegato al bilancio per gli anni 2003-2005 ed al bilancio per l'anno 2003, alla rubrica n. 8 - Servizio della vigilanza e del controllo delle entrate - è istituito «per memoria», nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.6.1542 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, il capitolo 801 (3.6.1.) con la denominazione «Rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) come previsto dall'articolo 30 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni».

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 15 ottobre 2003

ANTONUCCI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 16 ottobre 2003, n. 99/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 con riferimento al capitolo 2517 per complessivi euro 17.164,39 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9691 (fondi vincolati - spese in conto capitale).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere l'importo di euro 17.164,39 nell'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2517 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mediante prelevamento del medesimo importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati, con riferimento al capitolo 9691 - «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2517 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo di euro 17.164,39 per l'anno 2003.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro 17.164,39 per l'anno 2003; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG dell'11 febbraio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 ottobre 2003

ANTONUCCI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	99	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	2517

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	441	1255	0	1	2517	94201446	94203024	0

Nome:	CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA-MEDUNA - PORDENONE

Residuo perento
17.164,39

TOTALE IMPORTI Decreto: 17.164,39

Capitolo: 17.164,39

TOTALE ATTO 17.164,39

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 16 ottobre 2003, n. 100/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 con riferimento al capitolo 2501 per complessivi euro 49.063,40 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9691 (fondi vincolati - spese in conto capitale).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere l'importo di euro 49.063,40 nell'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2501 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mediante prelevamento del medesimo importo dall'unita' previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 4.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2501 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo di euro 49.063,40 per l'anno 2003.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro 49.063,40 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 ottobre 2003

ANTONUCCI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	100	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	2501

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2001	1990	441	1147	0	1	2501	0	0	0

Nome: COMUNE DI BARCIS

Residuo perento
18.075,99

TOTALE IMPORTI Decreto: 18.075,99

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	441	1282	0	1	2501	0	0	0

Nome: COMUNE DI TRASAGHIS

Residuo perento
30.987,41

TOTALE IMPORTI Decreto: 30.987,41
Capitolo: 49.063,40

TOTALE ATTO 49.063,40

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 16 ottobre 2003, n. 101/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 12.1.62.1.286 con riferimento al capitolo 7681 per complessivi euro 33.526,55 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.714 con riferimento al capitolo 9682 (fondi vincolati - spese in conto capitale).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che gli importi corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservati nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono stati reclamati dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere l'importo di euro 33.526,55 nell'unità previsionale di base 12.1.62.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 7681 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mediante prelevamento del medesimo importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.714 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati, con riferimento al capitolo 9682 - «Oneri per spese obbligatorie derivanti da riassegnazione di residui perenti delle spese di parte corrente reclamati dai creditori» del documento tecnico allegato ai bilanci precitati;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 12.1.62.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 7681 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo di euro 33.526,55 per l'anno 2003.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9682 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo complessivo di euro 33.526,55 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 ottobre 2003

ANTONUCCI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	101	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	7681

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1999	501	852	0	1	7681	0	0	0

Nome: MO.SPE.CA. MONTAGGI SPECIALI CARPENTERIA S.R.L. - FIUME VENETO

Residuo perento
8.624,20

TOTALE IMPORTI Decreto: 8.624,20

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1999	501	533	0	1	7681	0	0	0

Nome: A. SIBAU S.R.L. - PREMARIACCO

Residuo perento
24.902,35

TOTALE IMPORTI Decreto: 24.902,35
Capitolo: 33.526,55

TOTALE ATTO 33.526,55

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 16 ottobre 2003, n. 102/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 4.5.23.2.3 con riferimento al capitolo 2890 per complessivi euro 261,14 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9682 (fondi vincolati - spese in conto capitale).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere l'importo di euro 261,14 nell'unità previsionale di base 4.5.23.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2890 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mediante prelevamento del medesimo importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati, con riferimento al capitolo 9690 - «Oneri per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 4.5.23.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 2890 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo di euro 261,14 per l'anno 2003.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9690 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro 261,14 per l'anno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 ottobre 2003

ANTONUCCI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	102	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	2890

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2002	1997	373	433	0	1	2890	0	0	0

Nome: I.R.F. DI TOLMEZZO

Residuo perento
261,14

TOTALE IMPORTI Decreto: 261,14

Capitolo: 261,14

TOTALE ATTO 261,14

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE 16 ottobre 2003, n. 103/RAG.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 7/1999. Reiscrizione di fondi perenti reclamati dai creditori sull'unità previsionale di base 11.2.61.2.430 con riferimento al capitolo 7182 per complessivi euro 11.262,53 con prelevamento dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 con riferimento al capitolo 9690 (fondi vincolati - spese in conto capitale).

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

CONSIDERATO che l'importo corrispondente all'impegno riportato nell'allegato elenco facente parte integrante del presente decreto e conservato nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa è stato reclamato dal creditore;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere l'importo di euro 11.262,53 nell'unità previsionale di base 11.2.61.2.430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 7182 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, mediante prelevamento del medesimo importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati, con riferimento al capitolo 9691 - «Oneri per la riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale - fondi vincolati - reclamati dai creditori» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;

VISTO l'articolo 21, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 11.2.61.2.430 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 7182 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è iscritto l'importo di euro 11.262,53 per l'anno 2003.

Art. 2

Dall'unità previsionale di base 53.5.8.2.715 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9691 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è prelevato l'importo di euro 11.262,53 per l'anno 2003; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 11/RAG dell'11 febbraio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 ottobre 2003

ANTONUCCI

BILANCIO DI GESTIONE

RESIDUI PERENTI

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	SNum.
0	2003	DAF	103	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2003	7182

Decreto di impegno in perenzione

Esg Per.	Anno	Ente	Numero	SubNum	Beneficiario	Capitolo orig.	Atto Amm.Stat.	Assegnaz.	Cap. Entr. Corr.
2000	1995	103	3273	0	1	7182	0	0	0
Nome:	BENEFICIARI VARI								

Residuo perento
11.262,53

TOTALE IMPORTI Decreto: 11.262,53

Capitolo: 11.262,53

TOTALE ATTO 11.262,53

DECRETO DELL'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI 15 ottobre 2003, n. 14.

I.P.A.B. «Giardino d'Infanzia di San Daniele del Friuli». Presa d'atto della cessata attività.

L'ASSESSORE PER LE AUTONOMIE LOCALI

VISTO lo Statuto dell'I.P.A.B. «Giardino d'Infanzia di San Daniele del Friuli» con sede a San Daniele del Friuli (Udine), approvato con regio decreto 24 marzo 1941;

VISTA la deliberazione n. 11 del 27 marzo 2003, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione ha dichiarato di cessare l'attività a partire dal 30 settembre 2003, proponendo il conferimento dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Istituzione medesima al Comune di San Daniele del Friuli con il vincolo di destinazione a finalità di tipo socio-educativo;

ATTESO che l'attività istituzionale risulta significativamente ridotta e che l'Ente non è dotato di personale a proprio carico;

RILEVATO che il mantenimento dell'Istituzione appare, altresì, problematico per la insufficienza dell'unico cespite posseduto;

RITENUTO che il patrimonio immobiliare del Giardino d'Infanzia di San Daniele del Friuli debba essere destinato ad attività socio-educative;

VISTA la deliberazione n. 31 dell'8 luglio 2003, con la quale il Consiglio comunale di San Daniele del Friuli, nell'esprimere parere favorevole alla proposta modificazione dello Statuto dell'I.P.A.B., ai sensi dell'articolo 62 della citata legge n. 6972/1890, ha manifestato da subito la volontà di accettare beni mobili ed immobili, diritti e servitù attive e passive istituzionali, nonché il vincolo di destinazione sopra descritto;

PRESO ATTO che l'Ente ha provveduto all'adozione degli atti contabili obbligatori;

ACCERTATO che gli adempimenti connessi con la liquidazione dell'Ente saranno portati a compimento successivamente alla presa d'atto della cessata attività da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali con proprio decreto che costituirà titolo per l'esecuzione degli adempimenti stessi, compreso il trasferimento patrimoniale;

VISTI gli articoli 5, punto 6, e 8 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 3 gennaio 1963, n. 1;

VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972;

VISTI il D.P.R. 26 giugno 1965, n. 959, ed il D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469;

VISTO l'articolo 80 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49;

DECRETA

1. di prendere atto della cessazione dell'attività dell'I.P.A.B. denominata «Giardino d'Infanzia di San Daniele del Friuli» avente sede a San Daniele del Friuli (Udine), in via Sottomonte, n. 8;

2. il presente decreto costituisce titolo per il trasferimento delle proprietà mobiliari ed immobiliari fondazionali a favore del Comune di San Daniele del Friuli e per ogni altro adempimento finalizzato all'estinzione dell'I.P.A.B. medesima;

3. avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla comunicazione, notifica o pubblicazione dello stesso;

4. il presente decreto sarà trasmesso agli enti ed uffici interessati e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 15 ottobre 2003

BELTRAME

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE 20 ottobre 2003, n. 1974/DR.

Proroga del gruppo di lavoro denominato «Nucleo di valutazione dei gruppi di azione locale (GAL) e dei rispettivi Piani di sviluppo locale (PSL) di cui al Programma LEADER +».

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE

VISTA la legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 ed in particolare gli articoli 6 e 9 contenenti disposizioni in materia di gruppi di lavoro;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 ed in particolare gli articoli 28 e 32 recanti disposizioni in materia di strutture flessibili dell'Amministrazione regionale;

VISTO l'articolo 59 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, così come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 e da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, ed in particolare il comma 1, lettera c);

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, ed in particolare l'articolo 7, commi 91 e 92, con cui si autorizza l'Amministrazione regionale a dare attuazione all'Iniziativa comunitaria LEADER +;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 4291 che prende atto della decisione della Commissione delle Comunità europee 19 novembre 2001, n. C(2001)3563 ed approva il Programma - regionale dell'Iniziativa LEADER +;

ATTESO che il Programma LEADER + regionale 2000-2006 prevede, al punto 7.2.2, che la valutazione dei Gruppi di azione locale (GAL) e dei rispettivi Piani di sviluppo locale (PSL) sia effettuata da un nucleo di valutazione appositamente costituito in seno all'Amministrazione regionale, presieduto dal Direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e composto da rappresentanti delle strutture regionali competenti nelle materie elencate al punto 7.2.2 medesimo;

VISTA la deliberazione 20 febbraio 2002, n. 383 recante «RE CE 1260/1999, articolo 9, lettera m) - Iniziativa comunitaria LEADER+. Approvazione del complemento di programmazione da parte del Comitato di sorveglianza. Presa d'atto.»;

VISTA la nota 11 ottobre 2002, n. SASM/4350/3.15.7 con la quale il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna chiede di utilizzare lo strumento organizzativo flessibile «Gruppo di lavoro» per costituire il Nucleo di valutazione previsto dal paragrafo 7.2.2 del Programma LEADER + approvato con la citata D.G.R. 4291/2001;

VISTO il proprio decreto 17 ottobre 2002, n. 2219/DR con cui è stato costituito il Gruppo di lavoro denominato «Nucleo di valutazione dei Gruppi di azione locale (G.A.L.) e dei rispettivi Piani di sviluppo locale (P.S.L.) di cui al Programma LEADER+»;

VISTO il proprio decreto 18 marzo 2003, n. 535/DR con cui si è provveduto ad integrare la composizione del Gruppo di lavoro medesimo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 settembre 2003, n. 2721, trasmessa alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale con nota del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna del giorno 9 ottobre 2003, n. SASM/4110/3.15.7 con cui viene riaperto il termine per la presentazione dei progetti di cooperazione tra territori rurali da parte dei G.A.L.;

ATTESO che la riapertura del termine in questione oltre il termine di validità dei lavori del Gruppo di lavoro in argomento determina la necessità di prorogare i lavori del Gruppo medesimo.

VISTO che, con la citata nota 9 ottobre 2003, n. SASM/4110/3.15.7, il Direttore del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, struttura cui è attribuito il coordinamento del Gruppo in argomento, chiede la proroga del Gruppo di lavoro per un ulteriore anno nonché la possibilità di far intervenire ai lavori anche un componente sostituto del Direttore del servizio delle attività ricreative e sportive, in caso di sua assenza;

ATTESO che non è prevista la partecipazione di componenti estranei all'Amministrazione regionale nel gruppo di lavoro in argomento;

ATTESO che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, quinto e sesto comma, della legge regionale n. 53/1981 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 4 e 12, comma 2, lettera a), del contratto collettivo di lavoro «area dirigenziale», relativo al biennio economico 1994-1995 e 1996-1997, al Dirigente investito della funzione di coordinatore del Gruppo di lavoro non può essere attribuita l'indennità di coordinamento di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 53/1981;

DECRETA

1. E' prorogato, quale gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, il «Nucleo di valutazione dei Gruppi di azione locale (G.A.L.) e dei rispettivi Piani di sviluppo locale (P.S.L.) di cui al Programma LEADER +».

2. Il Nucleo di valutazione opera ai fini della valutazione prevista dal paragrafo 7.2.2 del Programma LEADER+ regionale approvato con deliberazione 19 dicembre 2001, n. 4291 e costituisce supporto tecnico interdisciplinare all'Autorità di gestione individuata nel Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

3. La composizione del Gruppo di lavoro è così determinata:

- dott.ssa Marina Bortotto - Coordinatore - Direttore sostituto del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;
- dott. Alessio Carlino o, in caso di sua assenza, dott.ssa Federica Coccolo - Direzione regionale dell'agricoltura;
- dott. Andrea Malcangi o, in caso di sua assenza, dott.ssa Nelly Drusin - Direzione regionale dell'istruzione e della cultura;
- geom. Roberto Feritoia o, in caso di sua assenza, dott.ssa Tiziana Basile - Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;
- dott.ssa Mariangela Biasutti o, in sua assenza, dott. Alessandro Castenetto - Direzione regionale della formazione professionale;
- dott. Andrea Giuriceo o, in sua assenza, dott. Emanuele Maria Moro - Direzione regionale delle foreste;
- dott. Pierpaolo Zanchetta o, in sua assenza, rag. Ginetta Nazzi - Direzione regionale dell'ambiente;
- geom. Roberto Michielis o, in sua assenza, dott.ssa Daniela Franz - Direzione regionale dei parchi;

- dott.ssa Emanuela Umek o, in caso di sua assenza, rag. Paolo Smrekar - Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato;

- dott. Massimo Zanini - Direzione regionale dell'industria;

- dott.ssa Barbara Canciani o, in sua assenza, dott. Pietro Sbuelz - Direzione regionale degli affari europei;

- arch. Ferdinando Bertani o, in caso di sua assenza, dott.ssa Micaela Fior - Ufficio di piano;

- dott. Luciano Forte o, in caso di sua assenza, dott.ssa Francesca Antoni - Servizio delle attività ricreative e sportive;

- dott. Lucio Pellegrini o, in sua assenza, dott. Graziano Lorenzon - Servizio autonomo per i rapporti internazionali.

La verbalizzazione sarà assicurata da un dipendente del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna di categoria non inferiore a C.

4. La durata dei lavori del Gruppo è prorogata a tutto il 16 ottobre 2004. Alla conclusione dei lavori dovrà essere presentata alla Giunta regionale nonché alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale una relazione sull'attività del Gruppo medesimo.

5. Al Coordinatore, dott.ssa Marina Bortotto, Direttore sostituto del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna per le motivazioni di cui in premessa - non compete indennità di coordinamento.

Il presente decreto ha efficacia dal giorno della sua adozione e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 20 ottobre 2003

LOSITO

DECRETO DEL DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO PER LE MALATTIE DELLE PIANTE DI GORIZIA 24 ottobre 2003, n. 1379.

Applicazione del decreto ministeriale 21 agosto 2001 recante misure per la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte). Modifica del proprio decreto 30 settembre 2003, n. 1297.

IL DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO PER LE MALATTIE DELLE PIANTE DI GORIZIA

VISTA la legge 18 giugno 1931, n. 987 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 22 nonché il relativo Regolamento per l'applicazione approvato, con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modifiche;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 21 agosto 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 2001 recante «Misure per la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte)» ed in particolare gli articoli 4, 5 e 6 che prevedono l'adozione di specifiche misure fitosanitarie rispettivamente all'interno delle zone definite focolaio ed in quelle definite zone di sicurezza;

CONSIDERATO che il punto 4 dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale di lotta obbligatoria prevede la possibilità che i Servizi fitosanitari regionali stabiliscano deroghe o variazioni a tali prescrizioni, in relazione all'andamento climatico stagionale, nonché alla dinamica biologica del parassita;

PRESO ATTO dell'esito dei monitoraggi effettuati nell'anno 2003 che hanno consentito l'accertamento della presenza di esemplari di diabrotica del mais in cinque ristrette zone della Provincia di Gorizia;

VALUTATO di dover graduare l'intensità delle misure fitosanitarie da adottare all'interno della zona di sicurezza, contemperando le necessità di massima precauzione nei confronti della possibile diffusione del parassita con le necessità organizzative delle aziende agricole operanti sul territorio, con particolare riferimento a quelle ad indirizzo cerealicolo-zootecnico;

CONSIDERATO che ulteriori e più approfonditi rilevamenti cartografici rendono necessarie modifiche e/o integrazioni limitatamente a taluni Comuni censuari e fogli di mappa rientranti nelle cosiddette «zone di focolaio»;

DECRETA

1. In Provincia di Gorizia sono individuati cinque focolai di diabrotica del mais (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), denominati «zona di focolaio A», «zona di focolaio B», «zona di focolaio C», «zona di focolaio D» e «zona di focolaio E», relativi a terreni ubicati in fogli di mappa e Comuni censuari di seguito elencati:

Zona di focolaio A:

fogli di mappa nn. 5, 6, 7, 8 - San Pier d'Isonzo;

fogli di mappa nn. 4 e 5 - Cassegliano;

fogli di mappa nn. 1 e 3 - Ronchi dei Legionari;

fogli di mappa nn. 1 e 2 - S. Canzian d'Isonzo;

fogli di mappa nn. 2 e 4 - Turriaco.

Zona di focolaio B:

fogli di mappa nn. 1, 3 e 4 - S. Pier d'Isonzo;

foglio di mappa n. 3 - Redipuglia.

Zona di focolaio C:

fogli di mappa nn. 3, 4 e 7 - Savogna d'Isonzo;

fogli di mappa nn. 1 e 2 - Peci;

fogli di mappa nn. 5 e 6 - S. Andrea;

fogli di mappa nn. 1 e 2 - Rupa di Merna.

Zona di focolaio D:

fogli di mappa nn. 7, 8 , 11 e 12 - Farra d'Isonzo;

Zona di focolaio E:

fogli di mappa nn. 7, 9 , 10 e 11 - Mariano del Friuli;

fogli di mappa nn. 3, 6 e 7 - Gradisca d'Isonzo;

fogli di mappa nn. 2, 3, e 6 - Romans d'Isonzo.

La consultazione della cartografia può essere effettuata presso gli Uffici dell'Osservatorio per le malattie delle piante di Gorizia.

2. Nei focolai, a chiunque e fino a contraria disposizione:

- è fatto divieto di trasportare al di fuori dei focolai stessi piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale ed il «pastone di pannocchie».
- E' fatto divieto di procedere alla mietitrebbiatura della granella del mais prima dell'1 ottobre.
- E' fatto divieto di spostare al di fuori dei focolai terreno che ha ospitato mais nell'anno in corso e nell'anno precedente.
- E' fatto divieto di procedere al ristoppio del mais (divieto della successione del mais a se stesso). Può essere effettuata la coltivazione di mais in secondo raccolto, in annualità direttamente seguente a quella in cui altro mais (di primo o secondo raccolto) sia stato coltivato nell'appezzamento, quando la semina avvenga in epoca successiva al 1° luglio.
- E' fatto obbligo di effettuare negli appezzamenti in propria conduzione coltivati a mais una lotta insetticida volta alla eliminazione degli adulti di diabrotica del mais, secondo le indicazioni che saranno impartite dall'Osservatorio per le malattie delle piante (O.M.P.).

3. L'O.M.P., sulla base dell'andamento climatico stagionale nonché della dinamica biologica del parassita, potrà concedere deroghe o variazioni alle prescrizioni di cui al punto 2). A tale fine le aziende interessate dovranno avanzare motivata richiesta all'O.M.P. Questi, esperite le valutazioni sul rischio fitosanitario correlato all'adozione del provvedimento, potrà concedere o meno la deroga richiesta anche imponendo eventuali misure fitosanitarie e/o agronomiche accessorie.

4. L'attuale situazione fitosanitaria in Provincia di Gorizia è tale da non far sussistere i presupposti per il riconoscimento di alcuna zona di insediamento di diabrotica del mais.

5. Il presente decreto sostituisce il precedente n. 1297 del 30 settembre 2003.

Gorizia, 24 ottobre 2003

FABBRO

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 7 ottobre 2003, n. ELP. 1050-D/ESP/4810. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili ricadenti nel Piano per gli insediamenti produttivi comunale zona D1a, da espropriare da parte del Comune di Amaro.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Amaro è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per l'attuazione del Piano citato in premessa:

Comune di Amaro

1) Foglio 28, mappale 992, di are 0,80,
da espropriare: mq. 80
indennità:
1/2 x mq. 80 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0002) = euro 320,08
euro 320,08 - 40% = euro 192,05

Ditta catastale: Costantinis Domenica nata ad Amaro il 25 gennaio 1902, comproprietaria, Costantinis

Giovanna fu Leonardo nata ad Amaro il 3 novembre 1894, comproprietaria, Costantinis Giovanni fu Leonardo nato ad Amaro il 27 dicembre 1897, comproprietario, Dell'Angelo Angelina nata ad Amaro il 12 novembre 1914, comproprietaria, Dell'Angelo Augusto fu Antonio nato ad Amaro il 3 gennaio 1907, comproprietario, Dell'Angelo Aurelio nato ad Amaro il 29 settembre 1912, comproprietario, Dell'Angelo Elisabetta fu Giobatta, comproprietaria, Dell'Angelo Eufemia fu Giobatta, comproprietaria, Dell'Angelo Leonardo nato ad Amaro il 18 settembre 1908, comproprietario, Dell'Angelo Maddalena fu Giobatta, comproprietaria, Dell'Angelo Vittorio nato ad Amaro il 30 marzo 1916, comproprietario, Rainis Cristina di Michele, comproprietaria, Simonetti Antonia di Antonio, comproprietaria, Simonetti Giovanni di Antonio, comproprietario, Simonetti Lucia di Antonio, comproprietaria, Simonetti Maria di Antonio, comproprietaria.

Ditta attuale: De Rossi Arturo, Enrico; Cantoni Amelia, Silvia, Dell'Angelo Angelina, Colautti Caterina, Dell'Angelo Dilva, Leonardo, Roberto, Elisabetta, Eufemia, Maddalena, Rainis Cristina, Simonetti Antonia, Giovanni, Lucia, Maria.

2) Foglio 28, mappale 382, di are 0,04,
da espropriare: mq. 4

Foglio 28, mappale 577, di are 0,05,
da espropriare: mq. 5
indennità:
1/2 x mq. 4 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0010) = euro 16,02
1/2 x mq. 5 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0018) = euro 20,05
euro (16,02 + 20,05) - 40% = euro 21,64

Ditta: Mainardis Antonio di Tommaso nato il 26 gennaio 1901, comproprietario, Mainardis Regina mar. D'Ignazio di Tommaso, nata il 16 ottobre 1907, comproprietaria, Mainardis Tommaso fu Antonio nato il 25 maggio 1878, usufruttuario parziale.

3) Foglio 28, mappale 1203 (ex 663), di are 1,27,
da espropriare: mq. 127

Foglio 28, mappale 664, di are 0,03,
da espropriare: mq. 3

Foglio 28, mappale 1204 (ex 663), di are 0,03,
da espropriare: mq. 3
da espropriare, in totale: mq. 133
indennità:
1/2 x mq. 133 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0067) = euro 536,46
euro 536,46 - 40% = euro 321,88

Ditta catastale: Mainardis Giacomo nato ad Amaro il 2 agosto 1909.

Ditta attuale: Mainardis Ada, Bruno, Maurizio, Zoffo Maddalena.

4) Foglio 28, mappale 1225 (ex 193), di are 9,55,
da espropriare: mq. 955

Foglio 28, mappale 1224 (ex 193), di are 12,55,
da espropriare: mq. 1.255

Foglio 28, mappale 1200 (ex 674), di are 1,70,
da espropriare: mq. 170

Foglio 28, mappale 676, di are 0,30,
da espropriare: mq. 30

Foglio 28, mappale 1223 (ex 193), di are 1,55,
da espropriare: mq. 155
da espropriare (prato irriguo 3), in totale: mq. 2565

Foglio 28, mappale 677, di are 1,80,
da espropriare: mq. 180

Foglio 28, mappale 1202 (ex 678), di are 0,02,
da espropriare: mq. 2

Foglio 28, mappale 679, di are 0,15,
da espropriare: mq. 15

Foglio 28, mappale 673, di are 0,20,
da espropriare: mq. 20

Foglio 28, mappale 771, di are 0,05,
da espropriare: mq. 5

Foglio 28, mappale 635, di are 0,95,
da espropriare: mq. 95

Foglio 28, mappale 196, di are 0,14,
da espropriare: mq. 14
indennità:
1/2 x mq. 2.565 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0044) = euro 10.316,43
1/2 x mq. 180 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0067) = euro 726,03
1/2 x mq. (2 + 15) x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0054) = euro 68,46
1/2 x mq. (20 + 5 + 95) x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0010) = euro 480,60
1/2 x mq. 14 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0003) = euro 56,02
euro (10.316,43 + 726,03 + 68,46 +
480,60 + 56,02) - 40% = euro 6.988,52

Ditta: Malagnini Maria nata ad Amaro il 16 luglio 1904.

5) Foglio 28, mappale 1242 (ex 646), di are 1,10,
da espropriare: mq. 110

Foglio 28, mappale 1210 (ex 645), di are 0,20,
da espropriare: mq. 20

Foglio 28, mappale 1240 (ex 641), di are 0,13,
da espropriare: mq. 13

Foglio 28, mappale 1209 (ex 645), di are 1,45,
da espropriare: mq. 145

Foglio 28, mappale 1241 (ex 646), di are 0,55,
da espropriare: mq. 55

Foglio 28, mappale 1239 (ex 641), di are 0,57,
da espropriare: mq. 57

Foglio 28, mappale 1099, di are 3,70,
da espropriare: mq. 370
da espropriare (prato irriguo 1), in totale: mq. 770

Foglio 28, mappale 93, di are 0,37,
da espropriare: mq. 37

Foglio 28, mappale 644, di are 0,55,
da espropriare: mq. 55

Foglio 28, mappale 643, di are 0,15,
da espropriare: mq. 15

Foglio 28, mappale 623, di are 0,35,
da espropriare: mq. 35

Foglio 28, mappale 622, di are 0,20,
da espropriare: mq. 20,
da espropriare: (prato irriguo 2), in totale: mq. 162
indennità:
1/2 x mq. 770 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0067) = euro 3.105,80
1/2 x mq. 162 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0054) = euro 652,37
euro (3.105,80 + 652,37) - 40% = euro 2.254,90

Ditta catastale: Monai Maddalena nata ad Amaro il 19 novembre 1897.

Ditta attuale: Arrigossi Angelina, Candotti Isabella, Cassar Mary Ann, Cecchetto Ermes, Dell'Angelo Antonietta, Irene, Lia Egina, Regina, Robert, Stephen Samuel, eredi dell'Angelo Giuseppe, Mainardis Gianfranco, Maria Pia, Moroldo Augusto, Lidia.

6) Foglio 28, mappale 1205 (ex 650) di are 1,30,
da espropriare: mq. 130

Foglio 28, mappale 1206 (ex 650), di are 1,80,
da espropriare: mq. 180

Foglio 28, mappale 637, di are 0,30,
da espropriare: mq. 30

Foglio 28, mappale 638, di are 0,10,
da espropriare: mq. 10

Foglio 28, mappale 651, di are 0,45,
da espropriare: mq. 45
da espropriare, in totale: mq. 395
indennità:
1/2 x mq. 395 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0067) = euro 1.593,23
euro 1.593,23 - 40% = euro 955,94

Ditta catastale: Moroldo Anna nata ad Amaro l'8 settembre 1907.

Ditta attuale: Monai Adriana, Alvio, Mattia.

7) Foglio 27, mappale 784, di are 2,78,
da espropriare: mq. 278
indennità:
1/2 x mq. 278 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0067) = euro 1.121,31
euro 1.121,31 - 40% = euro 672,79

Ditta: Compassi Delia nata ad Amaro il 2 maggio 1941, comproprietaria, Compassi Mario nato ad Amaro il 12 settembre 1913, comproprietario, Compassi Nives nata ad Amaro il 31 maggio 1946, comproprietaria.

8) Foglio 30, mappale 32, di are 4,70,
da espropriare: mq. 470

Foglio 30, mappale 287, di are 3,00,
da espropriare: mq. 300
indennità:
1/2 x mq. 470 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0009) = euro 1.882,12
1/2 x mq. 300 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0003) = euro 1.200,45
euro (1.882,12 + 1.200,45) - 40% = euro 1.849,54

Ditta catastale: Moroldo Giacomo nato ad Amaro il 21 gennaio 1920.

Ditta attuale: Moroldo Claudia, Iride, Nella.

9) Foglio 30, mappale 273, di are 21,98,
da espropriare: mq. 2.198
indennità:
1/2 x mq. 2.198 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0010) = euro 8.802,99
euro 8.802,99 - 40% = euro 5.281,79

Ditta: Monai Laura nata a Resiutta il 27 dicembre 1940.

10) Foglio 30, mappale 21, di are 11,82,
da espropriare: mq. 1.182
indennità:
1/2 x mq. 1.182 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0010) = euro 4.733,91
euro 4.733,91 - 40% = euro 2.840,35

Ditta catastale: Prodorutti Regina nata ad Amaro il 10 ottobre 1912.

Ditta attuale: Mainardis Luisa.

11) Foglio 30, mappale 27, di are 10,03,
da espropriare: mq. 1.003

Foglio 30, mappale 26, di are 0,18,
da espropriare: mq. 18
indennità:
1/2 x mq. 1.003 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0010) = euro 4.017,12
1/2 x mq. 18 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0001) = euro 72,01
euro (4.017,02 + 72,01) - 40% = euro 2.453,42

Ditta: Fior Giuseppina nata a Verzegnis il 27 maggio 1917.

12) Foglio 28, mappale 1232 (ex 777), di are 1,00,
da espropriare: mq. 100

Foglio 28, mappale 1231 (ex 777), di are 13,97,
da espropriare: mq. 1.397
indennità:
1/2 x mq. (100 + 1.397) x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0010) = euro 5.995,49
euro 5.995,49 - 40% = euro 3.597,29

Ditta: Rossi Giovanna nata ad Amaro il 9 agosto 1925.

13) Foglio 28, mappale 666, di are 2,54,
da espropriare: mq. 254
indennità:
1/2 x mq. 254 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0067) = euro 1.024,51
euro 1.024,51 - 40% = euro 614,71

Ditta: Rossi Maria nata ad Amaro il 28 aprile 1918.

14) Foglio 28, mappale 1228 (ex 778), di are 0,01,
da espropriare: mq. 1

Foglio 28, mappale 1227 (ex 778), di are 8,71,
da espropriare: mq. 871

Foglio 28, mappale 1226 (ex 778), di are 6,68,
da espropriare: mq. 668
da espropriare (prato 3), in totale: mq. 1.540

Foglio 28, mappale 1230 (ex 166), di are 3,10,
da espropriare: mq. 310

Foglio 28, mappale 1229 (ex 166), di are 7,00,
da espropriare: mq. 700
da espropriare (prato erborato 2, in totale: mq. 1.010
indennità:
1/2 x mq. 1.540 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0010) = euro 6.167,70
1/2 x mq. 1.010 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0018) = euro 4.049,09
euro (6.167,70 + 4.049,09) - 40% = euro 6.130,07

Ditta: Rossi Santo nato ad Amaro il 2 dicembre 1928.

15) Foglio 28, mappale 1096, di are 2,65,
da espropriare: mq. 265
indennità:
1/2 x mq. 265 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0018) = euro 1.062,39
euro 1.062,39 - 40% = euro 637,43

Ditta: Simonetti Fides nata ad Amaro l'11 marzo 1937, comproprietaria, Simonetti Ines nata ad Amaro il 24 marzo 1942, comproprietaria.

16) Foglio 28, mappale 1214 (ex 1104), di are 0,20,
da espropriare: mq. 20

Foglio 28, mappale 1212 (ex 647) , di are 0,03,
da espropriare: mq. 3

Foglio 28, mappale 1211 (ex 647) di are 0,20,
da espropriare: mq. 20

Foglio 28, mappale 621, di are 0,02,
da espropriare: mq. 2

Foglio 28, mappale 1213 _(ex 1104), di are 2,80,
da espropriare: mq. 280

Foglio 28, mappale 1132, di are 0,50,
da espropriare: mq. 50

Foglio 28, mappale 642, di are 0,10,
da espropriare: mq. 10
da espropriare, in totale: mq. 385
indennità:
1/2 x mq. 385 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0010) = euro 1.541,93
euro 1.541,93 - 40% = euro 925,16

Ditta: Monai Dante nato ad Amaro il 7 dicembre 1928.

17) Foglio 28, mappale 1222 (ex 1130), di are 17,15,
da espropriare: mq. 1.715

Foglio 28, mappale 1216 (ex 1098), di are 5,55,
da espropriare: mq. 555

Foglio 28, mappale 1221 (ex 1130), di are 0,95,
da espropriare: mq. 95

Foglio 28, mappale 1215 (ex 1098), di are 0,20,
da espropriare: mq. 20

Foglio 28, mappale 620, di are 0,05,
da espropriare: mq. 5

Foglio 28, mappale 636, di are 0,85,
da espropriare: mq. 85
da espropriare, in totale: mq. 2.475
indennità:
1/2 x mq. 2.475 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0018) = euro 9.922,28
euro 9.922,28 - 40% = euro 5.953,37

Ditta: Monai Faustino nato ad Amaro l'11 febbraio 1924.

18) Foglio 27, mappale 809, di are 0,05,
da espropriare: mq. 5

Foglio 27, mappale 787, di are 7,85,
da espropriare: mq. 785
indennità:
1/2 x mq. (5 + 785) x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0093) = euro 3.196,74
euro 3.196,74 - 40% = euro 1.918,04

Ditta catastale: Azzola Maria nata ad Arnoldstein l'11 ottobre 1910, usufruttuaria parziale, Monai Antonia mar. Pozzi fu Pietro, comproprietaria, Monai Cristofora nata a Pontebba il 9 ottobre 1899, comproprietaria, Pittino Fortunato nato il 29 ottobre 1921, comproprietario, Pittino Teresa nata ad Amaro l'8 novembre 1906, comproprietaria, Zardini Anna nata a Pontebba il 30 dicembre 1914, comproprietaria; Zardini Ivana Fides Maria Amabile nata a Pontebba il 6 gennaio 1948, comproprietaria; Zardini Marcello nato a Pontebba il 7 giugno 1932, comproprietario; Zardini Mario Giorgio nato a Pontebba il 20 ottobre 1933, comproprietario, Zardini Mario nato a Pontebba il 5 luglio 1877, usufruttuario parziale, Zardini Mario nato a Pontebba il 7 novembre 1916, comproprietario, Zardini Vanda Giovanna nata a Pontebba il 20 ottobre 1935, comproprietaria.

Ditta attuale: Azzola Maria, Monai Antonia, Cristofora, Pittino Franco Luigi, Piermario, Zardini Anna, Ivana Fides, Marcello, Mario Giorgio, Mario, Vanda Giovanna.

19) Foglio 28, mappale 1196 (ex 682), di are 1,00,
da espropriare: mq. 100
indennità:
1/2 x mq. 100 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0093) = euro 404,65
euro 404,65 - 40% = euro 242,79

Ditta: Basello Giuseppina nata a Castions di Strada il 18 ottobre 1928, proprietà 3/24, Basello Ida nata a Castions di Strada il 28 marzo 1927, proprietà 3/24, Basello Maria nata a Castions di Strada il 26 ottobre 1921, proprietà 3/24, Basello Rita nata a Castions di Strada il 19 novembre 1923, proprietà 3/24, Padovan Ardemia nata ad Amaro il 10 novembre 1938, proprietà 4/24, Padovan Maria Grazia nata ad Amaro il 7 settembre 1941, proprietà 4/24, Padovan Norma nata ad Amaro il 23 settembre 1930, proprietà 4/24.

20) Foglio 28, mappale 1218 (ex 1093), di are 8,05,
da espropriare: mq. 805

Foglio 28, mappale 1217 (ex 1093), di are 0,05,
da espropriare: mq. 5
indennità:
1/2 x mq. (805 + 5) x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0010) = euro 3.244,05
euro 3.244,05 - 40% = euro 1.946,43

Ditta: Mainardis Nadia nata il 10 luglio 1953, proprietaria per 1/2, Turbiarz Maria nata il 15 giugno 1929, proprietaria per ½.

21) Foglio 28, mappale 805, di are 2,00,
da espropriare: mq. 200
indennità:
1/2 x mq. 200 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0010) = euro 801,00
euro 801,00 - 40% = euro 480,60

Ditta: Mainardis Giuseppina nata ad Amaro il 18 settembre 1925.

22) Foglio 27, mappale 896 (ex 96), di are 5,12,
da espropriare: mq. 512

Foglio 27, mappale 895 (ex 96), di are 9,10,
da espropriare: mq. 910
indennità:
1/2 x mq. (512 + 910) x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0054) = euro 5.726,39
euro 5.726,39 - 40% = euro 3.435,83

Ditta: Valent Francesco nato a Venzone il 9 ottobre 1932.

23) Foglio 28, mappale 279, di are 2,50,
da espropriare: mq. 250
indennità:
1/2 x mq. 250 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0054) = euro 1.006,75
euro 1.006,75 - 40% = euro 604,05

Ditta catastale: Monai Maria nata ad Amaro il 28 ottobre 1909.

Ditta attuale: Trinchero Giuseppe.

24) Foglio 30, mappale 16, di are 2,80,
da espropriare: mq. 280
indennità:
1/2 x mq. 280 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0003) = euro 1.120,42
euro 1.120,42 - 40% = euro 672,25

Ditta: Mainardis Caterina nata ad Amaro l'8 febbraio 1923.

25) Foglio 28, mappale 1198 (ex 680), di are 1,15,
da espropriare: mq. 115
indennità:
1/2 x mq. 115 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0054) = euro 463,11
euro 463,11 - 40% = euro 277,87

Ditta: Rossi Maria Franca nata ad Amaro il 14 dicembre 1941.

26) Foglio 28, mappale 802, di are 0,02,
da espropriare: mq. 2
indennità:
1/2 x mq. 2 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0054) = euro 8,05
euro 8,05 - 40% = euro 4,83

Ditta: Brunetti Dina ved. Monai nata a Cavazzo Carnico il 13 giugno 1922, proprietaria per 1/3, Monai Germano nato a Cavazzo Carnico il 17 febbraio 1951, proprietario per 1/3, Monai Lucina nata a Cavazzo Carnico il 15 maggio 1947, proprietaria per 1/3.

27) Foglio 30, mappale 103, di are 2,40,
da espropriare: mq. 240
indennità:
1/2 x mq. 240 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0003) = euro 960,36
euro 960,36 - 40% = euro 576,22

Ditta: Pozzi Giacomo nato ad Amaro il 5 giugno 1931, proprietario per 1/3, Pozzi Roberto nato ad Amaro il 21 maggio 1938, proprietario per 1/3, Pozzi Romana nata ad Amaro il 30 luglio 1932, proprietaria per 1/3.

28) Foglio 30, mappale 104, di are 2,42,
da espropriare: mq. 242
indennità:
1/2 x mq. 242 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0003) = euro 968,36
euro 968,36 - 40% = euro 581,02

Ditta: Mainardis Gaetana nata ad Amaro il 2 marzo 1942.

29) Foglio 27, mappale 815, di are 0,05,
da espropriare: mq. 5
indennità:
1/2 x mq. 5 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0093) = euro 20,23
euro 20,23 - 40% = euro 12,14

Ditta: S.r.l. Pio e Paolo Larice, con sede in Tolmezzo.

30) Foglio 27, mappale 173, di are 2,50,
da espropriare: mq. 250

Foglio 27, mappale 174, di are 0,10,
da espropriare: mq. 10
indennità:
1/2 x mq. (250 + 10) x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0093) = euro 1.052,09
euro 1.052,09 - 40% = euro 631,25

Ditta: Monai Danilo nato ad Amaro il 19 febbraio 1927, proprietario per 3/32, Monai Giuditta nata ad Amaro il 31 luglio 1907, proprietaria per 4/32, Monai Irene mar. Fusco fu Giovanni, proprietaria per 3/32, Monai Lidia nata ad Amaro il 20 novembre 1932, proprietaria per 3/32, Monai Maria mar. Virgili fu Giovanni, proprietaria per 3/32, Monai Nerina nata in Francia il 19 febbraio 1925, proprietaria per 3/32, Monai Ranieri nato ad Amaro il 3 novembre 1941, proprietario per 3/32, Monai Remo fu Giovanni, proprietario per 3/32, Monai Teresina mar. Lantini fu Giovanni, proprietaria per 3/32, Stefanini Armando nato a Firenze il 21 marzo 1891, usufruttuario parziale, Stefanini Valdemaro nato a Firenze il 5 ottobre 1925, proprietario per 4/32.

31) Foglio 28, mappale 293, di are 7,10,
da espropriare: mq. 710
indennità:
1/2 x mq. 710 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0093) = euro 2.873,02
euro 2.873,02 - 40% = euro 1.723,81

Ditta: Trinchero Giuseppe nato a Tolmezzo il 14 febbraio 1950.

32) Foglio 28, mappale 770, di are 0,26,
da espropriare: mq. 26

Foglio 28, mappale 633, di are 0,04,
da espropriare: mq. 4

Foglio 28, mappale 769, di are 0,20,
da espropriare: mq. 20

Foglio 28, mappale 768, di are 1,40,
da espropriare: mq. 140

Foglio 28, mappale 632, di are 1,80,
da espropriare: mq. 180

Foglio 28, mappale 634, di are 0,70,
da espropriare: mq. 70
indennità:
1/2 x mq. (26 + 4) x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0121) = euro 121,82
1/2 x mq. (20 + 140 + 180) x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0044) = euro 1.367,48
1/2 x mq. 70 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0010) = euro 280,35

euro (121,82 + 1.367,48 + 280,35)
- 40% = euro 1.061,79

Ditta: Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del medio Tagliamento, con sede in Tolmezzo.

33) Foglio 27, mappale 791, di are 1,80,
da espropriare: mq. 180

Foglio 27, mappale 785, di are 1,38,
da espropriare: mq. 138

Foglio 27, mappale 807, di are 1,40,
da espropriare: mq. 140
da espropriare, in totale: mq. 458
indennità:
1/2 x mq. 458 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0054) = euro 1.844,37
euro 1.844,37 - 40% = euro 1.106,62

Ditta: Poggi Elice nata a San Giorgio di Piano l'1 febbraio 1925.

34) Foglio 28, mappale 665, di are 0,30,
da espropriare: mq. 30
indennità:
1/2 x mq. 30 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0121) = euro 121,82
euro 121,82 - 40% = euro 73,09

Ditta: Picco Dina nata a Bordano il 21 ottobre 1933, proprietaria per 3/9, Rainis Giampaolo nato a Udine il 9 settembre 1956, proprietario per 2/9, Rainis Raffaella nata ad Amaro il 4 settembre 1959, proprietaria per 2/9, Rainis Simona nata a Udine il 29 giugno 1974, proprietaria per 2/9.

35) Foglio 27, mappale 788, di are 5,60,
da espropriare: mq. 560

Foglio 27, mappale 179, di are 0,10,
da espropriare: mq. 10
indennità:
1/2 x mq. (560 + 10) x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0054) = euro 2.295,39
euro 2.295,39 - 40% = euro 1.377,23

Ditta: Moroldo Anna Maria nata ad Amaro il 21 giugno 1945, comproprietaria, Moroldo Duilio nato ad Amaro il 14 settembre 1934, comproprietario, Moroldo Maddalena nata ad Amaro il 17 novembre 1936, comproprietaria.

36) Foglio 27, mappale 811, di are 0,36,
da espropriare: mq. 36

Foglio 27, mappale 789, di are 0,45,
da espropriare: mq. 45
indennità:
1/2 x mq. (36 + 45) x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0093) = euro 327,77
euro 327,77 - 40% = euro 196,66

Ditta: Mainardis Gianni nato a Tolmezzo il 24 giugno 1954, proprietario per 1/3, Mainardis Mario nato ad Amaro il 30 giugno 1944, proprietario per 1/3, Mariuzzo Gina nata a Casale sul Sile il 25 marzo 1922, proprietaria per 1/3.

37) Foglio 28, mappale 184, di are 2,74,
da espropriare: mq. 274

Foglio 28, mappale 186, di are 40,47,
da espropriare: mq. 4.047

Foglio 28, mappale 187, di are 5,30,
da espropriare: mq. 530

Foglio 28, mappale 183, di are 0,53,
da espropriare: mq. 53

Foglio 28, mappale 42, di are 6,90,
da espropriare: mq. 690

Foglio 28, mappale 185, di are 1,90,
da espropriare: mq. 190
indennità:
1/2 x mq. 274 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0001) = euro 1.096,14
1/2 x mq. 4.027 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0018) = euro 16.144,24
1/2 x mq. (530 + 53) x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0039) = euro 2.343,37
1/2 x mq. 690 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0018) = euro 2.766,21
1/2 x mq. 190 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0003) = euro 760,29
euro (1.096,14 + 16.144,24 + 2.343,37 +
2.766,21 + 760,29) - 40% = euro 13.866,15

Ditta: Zanella Giuseppe nato ad Amaro il 16 maggio 1947.

38) Foglio 30, mappale 289, di are 6,90,
da espropriare: mq. 690
indennità:
1/2 x mq. 690 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0003) = euro 2.761,04
euro 2.761,04 - 40% = euro 1.656,62

Ditta: Compassi Gino ad Amaro il 9 settembre 1915, proprietario per 1/3, Compassi Licino nato ad Amaro il 16 ottobre 1922, proprietario per 1/3, Compassi Mario nato ad Amaro il 12 settembre 1913, proprietario per 1/3.

39) Foglio 28, mappale 631, di are 0,10,
da espropriare: mq. 10
indennità:
1/2 x mq. 10 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0044) = euro 40,22
euro 40,22 - 40% = euro 24,13

Ditta: Enel Distribuzione S.p.A., con sede in Roma.

40) Foglio 30, mappale 276, di are 0,30,
da espropriare: mq. 30

Foglio 28, mappale 188, di are 0,48,
da espropriare: mq. 48
indennità:
1/2 x mq. 30 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0010) = euro 120,15
1/2 x mq. 48 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0002) = euro 192,05
euro (120,15 + 192,05) - 40% = euro 187,32

Ditta: Monai Aleardo nato a Resiutta il 19 giugno 1945.

41) Foglio 28, mappale 1220 (ex 1126), di are 2,30,
da espropriare: mq. 230

Foglio 28, mappale 1090, di are 4,60,
da espropriare: mq. 460

Foglio 28, mappale 1219 (ex 1126), di are 5,95,
da espropriare: mq. 595
da espropriare, in totale: mq. 1.285
indennità:
1/2 x mq. 1.285 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0018) = euro 5.151,57
euro 5.151,57 - 40% = euro 3.090,94

Ditta: Rainis Antonietta nata ad Amaro il 22 settembre 1929, proprietaria per 1/6, Rainis Giovanna nata ad Amaro il 6 giugno 1937, proprietaria per 1/6, Rainis Giuseppina nata ad Amaro l'11 gennaio 1928, proprietaria per 1/6, Rainis Matilde nata ad Amaro il 12 novembre 1933, proprietaria per 1/6, Rainis Rinaldo nato ad Amaro il 23 agosto 1932, proprietario per 1/6, Rainis Tommasino nato ad Amaro il 23 agosto 1932, proprietario per 1/6.

42) Foglio 28, mappale 808, di are 0,64,
da espropriare: mq. 64
indennità:
1/2 x mq. 64 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0010) = euro 256,32
euro 256,32 - 40% = euro 153,79

Ditta: Mainardis Fausto nato ad Amaro il 23 dicembre 1947.

43) Foglio 27, mappale 786, di are 5,41,
da espropriare: mq. 541
indennità:
1/2 x mq. 541 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0054) = euro 2.178,61
euro 2.178,61 - 40% = euro 1.307,17

Ditta catastale: Falcon Adelia nata a Villa Santina il 9 gennaio 1948, proprietaria per 1/2, Zanet Gaetano nato a Pordenone il 25 agosto 1925, proprietario per 1/2.

Ditta attuale: Falcon Adelia, Zanetti Roberto.

44) Foglio 30, mappale 24, di are 8,31,
da espropriare: mq. 831
indennità:
1/2 x mq. 831 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0010) = euro 3.328,16
euro 3.328,16 - 40% = euro 1.996,90

Ditta: Mainardis Norma nata a Pontebba il 20 agosto 1942, proprietaria per 1/3, Mainardis Vanda nata ad Amaro il 30 marzo 1938, proprietaria per 1/3, Quercigh Maria Evelina nata ad Amaro il 3 dicembre 1915, proprietaria per 1/3.

45) Foglio 28, mappale 177, di are 0,33,
da espropriare: mq. 33
indennità:
1/2 x mq. 33 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0018) = euro 132,30
euro 132,30 - 40% = euro 79,38

Ditta catastale: Mainardis Antonietta nata ad Amaro il 5 novembre 1907, proprietaria per 2/6, Mainardis Antonio nato a Tolmezzo il 4 luglio 1940, proprietario per 1/6, Mainardis Genesio nato ad Amaro il 13 agosto 1938, proprietario per 1/6, Mainardis Romana nata ad Amaro l'11 dicembre 1936, proprietaria per 1/6, Mainardis Tomaso nato a Tolmezzo l'11 aprile 1944, proprietario per 1/6.

Ditta attuale: Mainardis Antonio, Genesio, Romana, Tomaso.

46) Foglio 28, mappale 1123, di are 11,26,
da espropriare: mq. 1.126
indennità:
1/2 x mq. 1.126 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0010) = euro 4.509,63
euro 4.509,63 - 40% = euro 2.705,78

Ditta: Toniutti Lea nata ad Amaro il 5 dicembre 1945.

47) Foglio 28, mappale 1121, di are 7,65,
da espropriare: mq. 765
indennità:
1/2 x mq. 765 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0010) = euro 3.063,83
euro 3.063,83 - 40% = euro 1.838,30

Ditta: Rossi Maddalena nata ad Amaro l'8 dicembre 1922.

48) Foglio 28, mappale 179, di are 0,11,
da espropriare: mq. 11
indennità:
1/2 x mq. 11 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0010) = euro 44,06
euro 44,06 - 40% = euro 26,44

Ditta: Malagnini Lidia nata ad Amaro il 29 settembre 1940.

49) Foglio 28, mappale 1018, di are 6,39,
da espropriare: mq. 639
indennità:
1/2 x mq. 639 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0018) = euro 2.561,75
euro 2.561,75 - 40% = euro 1.537,05

Ditta catastale: Salon Anna nata a Udine il 26 gennaio 1974, proprietaria per 1/4, Salon Carlo nato a Udine il 21 marzo 1972, proprietario per 1/4, Salon Giuliano nato a Paluzza il 9 agosto 1935, proprietario per 1/2.

Ditta attuale: Salon Anna, Carlo, Petris Francesca, Salon Cristina, Umberto.

50) Foglio 27, mappale 790, di are 1,65,
da espropriare: mq. 165
indennità:
1/2 x mq. 165 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0054) = euro 664,46
euro 664,46 - 40% = euro 398,68

Ditta: Bresolin Gianni nato a Udine il 6 marzo 1951, proprietario per 1/2, Gianni Bresolin e F.lli S.n.c. con sede in Amaro, proprietaria per 1/2.

51) Foglio 28, mappale 1194 (ex 684), di are 0,25,
da espropriare: mq. 25
indennità:
1/2 x mq. 25 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0067) = euro 100,84
euro 100,84 - 40% = euro 60,50

Ditta catastale: Anzil Rosina nata a Povoletto il 21 settembre 1932, proprietaria per 4/48, Frignani Albertina, nata a Bondeno il 7 maggio 1941, proprietaria per 15/5760, Frignani Alberto nato a Bondeno il 15 maggio 1938, proprietario per 15/5760, Frignani Alda nata a Mesola il 24 luglio 1936, proprietaria per 15/5760, Frignani Angela nata a Bondeno il 20 dicembre 1946, proprietaria per 15/5760, Frignani Angelo nato a Bondeno il 6 novembre 1944, proprietario per 15/5760, Frignani Armando nato a Sant'Agostino il 12 febbraio 1918, proprietario per 60/5760, Frignani Elva nata a Vigarano Mainarda il 10 ottobre 1935, proprietaria per 30/5760, Frignani Fenice nata a Vigarano Mainarda il 20 febbraio 1922, proprietaria per 60/5760, Frignani Franco nato a Mesola il 22 marzo 1931, proprietario per 15/5760, Frignani Gianna nata a Mesola il 18 gennaio 1941, proprietaria per 15/5760, Frignani Giovannino nato a Mesola il 16 febbraio 1934, proprietario per 15/5760, Frignani Malvina nata a Bondeno il 20 febbraio 1904, proprietaria per 60/5760, Frignani Maria nata a Sant'Agostino il 21 maggio 1916, proprietaria per 60/5760, Frignani Rosanna nata a Vigarano Mainarda il 4 aprile 1938, proprietaria per 30/5760, Frignani Tito nato a Bondeno il 21 marzo 1912, proprietario per 60/5760, Pielli Luciano nato a Villa Santina il 23 giugno 1939, proprietario per 23/360, Pielli Luigino nato a Villa Santina il 3 agosto 1943, proprietario per 23/360, Sticotti Claudio nato ad Amaro il 10 agosto 1944, proprietario per 25/360, Sticotti Maria nata ad Amaro il 15 novembre 1938, proprietaria per 25/360, Sticotti Nicolò nato ad Amaro il 3 novembre 1904, usufruttuario, Tamburlini Amelia nata ad Amaro il 6 dicembre 1917, proprietaria per 46/360, Tamburlini Antonella nata a Udine il 24 marzo 1968, proprietaria per 1/48, Tamburlini Daniela nata ad Amaro il 20 aprile 1955, proprietaria per 1/48, Tamburlini Elda nata ad Amaro il 29 marzo 1922, proprietaria per 46/360, Tamburlini Emilio nato ad Amaro il 6 agosto 1914, proprietario per 46/360, Tamburlini Nadia nata a Udine il 24 marzo 1968, proprietaria per 1/48, Viola Angelo nato a Milano il 4 dicembre 1938, proprietario per 50/360.

Ditta attuale: Anzil Rosina, Frignani Albertina, Alberto, Alda, Angela, Angelo, Diegoli Nerine, Frignani Achille, Elva, eredi di Frignani Fenice, Frignani Franco, Gianna Giovannino, Masina Giuseppina, Frignani Maria, Rosanna, Bruno, Govoni Maria, Pielli Luciano, Luigino, eredi di Sticotti Claudio, Sticotti Maria, Tamburlini Amelia, Antonella, Daniela, Elda, Kausek Milena, Tamburlini Nadia, Viola Angelo.

52) Foglio 30, mappale 18, di are 9,00,
da espropriare: mq. 900

Foglio 30, mappale 17, di are 1,20,
da espropriare: mq. 120

Foglio 30, mappale 279, di are 3,85,
da espropriare: mq. 385

Foglio 28, mappale 189, di are 1,50,
da espropriare: mq. 150

indennità:
1/2 x mq. 900 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0003) = euro 3.601,35
1/2 x mq. (120 + 385) x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0010) = euro 2.022,53
1/2 x mq. 150 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0002) = euro 600,15
euro (3.601,35 + 2.022,53 + 600,15)
- 40% = euro 3.734,42

Ditta: Zanella Ida nata ad Amaro il 24 maggio 1941, proprietaria per 1/2, Zanella Luigino nato ad Amaro l'11 luglio 1937, proprietario per 1/2.

53) Foglio 28, mappale 1236 (ex 640), di are 0,28,
da espropriare: mq. 28

Foglio 28, mappale 1234 (ex 95), di are 0,14,
da espropriare: mq. 14

Foglio 28, mappale 1233 (ex 95), di are 0,60,
da espropriare: mq. 60

Foglio 28, mappale 1235 (ex 640), di are 0,30,
da espropriare: mq. 30
da espropriare (prato irriguo 2), in totale: mq. 132

Foglio 28, mappale 1238 (ex 639), di are 1,40,
da espropriare: mq. 140

Foglio 28, mappale 1207 (ex 648), di are 1,70,
da espropriare: mq. 170

Foglio 28, mappale 1208 (ex 648), di are 0,90,
da espropriare: mq. 90

Foglio 28, mappale 1102, di are 0,50,
da espropriare: mq. 50

Foglio 28, mappale 649, di are 1,20,
da espropriare: mq. 120
da espropriare (prato irriguo 1), in totale: mq. 570
indennità:
1/2 x mq. 132 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0054) = euro 531,56
1/2 x mq. 570 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0067) = euro 2.299,10
euro (531,56 + 2.299,10) - 40% = euro 1.698,40

Ditta: Mainardis Angela nata ad Amaro il 15 ottobre 1954, proprietaria per 1/2, Mainardis Ivano nato ad Amaro il 30 maggio 1952, proprietario per 1/2.

54) Foglio 30, mappale 280, di are 3,50,
da espropriare: mq. 350

Foglio 30, mappale 291, di are 2,38,
da espropriare: mq. 238
indennità:
1/2 x mq. 350 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0002) = euro 1.400,35
1/2 x mq. 238 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0031) = euro 955,69
euro (1.400,35 + 955,69) - 40% = euro 1.413,62

Ditta: Malagnini Orsolina nata ad Amaro il 12 agosto 1946, proprietaria per 1/2, Malagnini Sergio nato ad Amaro l'1 ottobre 1941, proprietario per 1/2.

55) Foglio 28, mappale 1001, di are 0,05,
da espropriare: mq. 5
indennità:
1/2 x mq. 5 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0007) = euro 20,02
euro 20,02 - 40% = euro 12,01

Ditta: Mainardis Zita nata ad amaro il 23 ottobre 1926, proprietaria per 3/9, Rossi Alessandra nata a Tolmezzo il 20 ottobre 1964, proprietaria per 2/9, Rossi Anna Rosa nata ad Amaro il 14 dicembre 1949, proprietaria per 2/9, Rossi Maria Fausta nata ad Amaro il 27 settembre 1948, proprietaria per 2/9.

56) Foglio 28, mappale 1135, di are 8,66,
da espropriare: mq. 866

Foglio 28, mappale 1139, di are 1,79,
da espropriare: mq. 179

Foglio 28, mappale 1137, di are 2,19,
da espropriare: mq. 219
da espropriare (prato 2), in totale: mq. 1.264

Foglio 28, mappale 1141, di are 0,57,
da espropriare: mq. 57

Foglio 28, mappale 1143, di are 0,47,
da espropriare: mq. 47
indennità:
1/2 x mq. 1.264 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0018) = euro 5.067,38
1/2 x mq. 57 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0039) = euro 229,11
1/2 x mq. 47 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0010) = euro 188,24
euro (5.067,38 + 229,11 + 188,24)
- 40% = euro 3.290,84

Ditta: SBS Leasing S.p.A. con sede in Brescia.

57) Foglio 30, mappale 293, di are 13,40,
da espropriare: mq. 1340
indennità:
1/2 x mq. 1.340 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0001) = euro 5.360,67
euro 5.360,67 - 40% = euro 3.216,40

Ditta: Monai Aleardo nato a Resiutta il 16 giugno 1945, proprietario per 1/2, Monai Laura nata a Resiutta il 27 dicembre 1940, proprietaria per 1/2.

58) Foglio 28, mappale 181, di are 1,75,
da espropriare: mq. 175
indennità:
1/2 x mq. 175 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0010) = euro 700,88
euro 700,88 - 40% = euro 420,53

Ditta: Geretto Massimo nato a Milano il 2 giugno 1959, proprietario per 1/2, Rainis Mara ida nata a Milano il 6 agosto 1953, proprietaria per 1/2.

59) Foglio 28, mappale 191, di are 4,60,
da espropriare: mq. 460

Foglio 28, mappale 190, di are 21,35,
da espropriare: mq. 2.135

Foglio 28, mappale 426, di are 0,05,
da espropriare: mq. 5
indennità:
1/2 x mq. 460 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0003) = euro 1.840,69
1/2 x mq. 2.135 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0018) = euro 8.559,22
1/2 x mq. 5 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0121) = euro 20,30
euro (1.840,69 + 8.559,22 + 20,30)
- 40% = euro 6.252,13

Ditta: Alquie Monique nata in Francia l'1 febbraio 1935, proprietaria per 3/9, Mainardis Christian nato in Francia il 3 febbraio 1962, proprietario per 2/9, Mainardis Jean Jacques nato in Francia l'8 giugno 1965, proprietario per 2/9, Mainardis Martine nata in Francia il 12 luglio 1959, proprietaria per 2/9.

60) Foglio 28, mappale 583, di are 1,55,
da espropriare: mq. 155

Foglio 28, mappale 585, di are 1,10,
da espropriare: mq. 110

Foglio 28, mappale 581, di are 1,55,
da espropriare: mq. 155
indennità:
1/2 x mq. 155 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0003) = euro 620,23
1/2 x mq. 110 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0002) = euro 440,11
1/2 x mq. 155 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0018) = euro 621,40
euro (620,23 + 440,11 + 621,40)
- 40% = euro 1.009,04

Ditta: Fin.Co.Tur. S.r.l. con sede in Milano.

61) Foglio 28, mappale 667, di are 0,65,
da espropriare: mq. 65
indennità:
1/2 x mq. 65 x (V.V. euro/mq 8,00 + 10 x R.D. euro/mq 0,0067) = euro 262,18
euro 262,18 - 40% = euro 157,31

Ditta: Rainis Ennio nato ad Amaro il 10 aprile 1950, proprietario per 1/2, Rainis Romolo nato ad Amaro il 27 agosto 1947, proprietario per 1/2.

Artt. 2 - 4

(omissis)

Trieste, 7 ottobre 2003

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 10 ottobre 2003, n. ELP. 1086-D/ESP/4593. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia - Direzione regionale dei parchi, per la realizzazione dell'intervento citato in oggetto.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che la Direzione regionale dei parchi, già Azienda dei parchi e delle foreste regionali, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione degli interventi citati in premessa:

Comune di Gonars - Provincia di Udine

Legge 865/1971 - Regione agraria n. 14

1) Partita 469, destinazione urbanistica: zona «E4» di interesse agricolo/paesaggistico, foglio 13, mappale 200,
superficie mq. 5.310,
consistenza: torbiera (prato + golenale incolto),
superficie da espropriare: mq. 5.310 (di cui mq. 3.717 prato e mq. 1.593 golenale)
indennità:
mq. 3.717 x euro/mq. 1,10 = euro 4.088,70
mq. 1.593 x euro/mq. 0,21 = euro 334,53
sommano euro 4.423,23

Ditta catastale: Candotto Anna - livellaria, Chiavon Renato Pietro - livellario.

Comune di Gonars - concedente.

2) Partita 2953, destinazione urbanistica: zona «E4» di interesse agricolo/paesaggistico, foglio 13, mappale 201,
superficie mq. 4.990,
consistenza: torbiera (prato + golenale incolto),
superficie espropriare: mq. 4.990 (di cui mq. 3.493 prato e mq. 1.497 golenale)
indennità:

mq. 3.493 x euro/mq. 1,10 =	euro 3.842,30
mq. 1.497 x euro/mq. 0,21 =	euro 314,37
sommano	euro 4.156,67

Ditta catastale: Acciaino Carletto prop. per 1/2, Acciaino Erminio prop. per 1/2.

3) Partita 4910, foglio 13, destinazione urbanistica: zona «E4» di interesse agricolo/paesaggistico, mappale 202,
superficie mq. 1.080,
consistenza: torbiera (prato + golenale incolto) e bosco ceduo,
superficie espropriare: mq. 1.080 (di cui mq. 756 prato, mq. 324 golenale e mq. 590 bosco ceduo)
indennità:

mq. 756 x euro/mq. 1,10 =	euro 831,60
mq. 324 x euro/mq. 0,21 =	euro 68,04
mq. 590 x euro/mq. 0,52=	euro 306,80
sommano	euro 1.206,44

mappale 203,
superficie mq. 6.030,
consistenza: torbiera (prato + golenale incolto) e bosco ceduo,
superficie espropriare: mq. 6.030 (di cui mq. 4.032 prato, mq. 1.728 golenale e mq. 270 bosco ceduo)
indennità:

mq. 4.032 x euro/mq. 1,10 =	euro 4.435,20
mq. 1.728 x euro/mq. 0,21 =	euro 362,88
mq. 270 x euro/mq. 0,52=	euro 140,40
sommano	euro 4.938,48

Ditta catastale: Del Frate Giovanna prop. per 3/9, Franz Gianni prop. per 2/9, Franz Onorino prop. per 2/9, Franz Viviano prop. per 2/9.

4) Partita 6132, destinazione urbanistica: zona «E4» di interesse agricolo/paesaggistico, foglio 13, mappale 409,
superficie mq. 2.580,
consistenza: torbiera (prato + golenale incolto),
superficie da espropriare: mq. 2.580 (di cui mq. 1.806 prato e mq. 774 golenale)
indennità:

mq. 1.806 x euro/mq. 1,10 =	euro 1.986,60
mq. 774 x euro/mq. 0,21 =	euro 162,54
sommano	euro 2.149,14

Ditta catastale: Fabio Gino prop. per 1/3, Fabio Luciano prop. per 1/3, Fabio Vanda prop. per 1/3.

Art. 2

(omissis)

Art. 3

Gli effetti del presente provvedimento rimarranno preclusi qualora gli immobili interessati dalla presente procedura espropriativa dovessero risultare gravati da diritti di «uso civico».

Comunicazione ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7:

- responsabile del procedimento dott. Adriano Coslovic,
- responsabile dell'istruttoria geom. Leonora Furlan.

Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si informa che il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Ente Regione per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Trieste, 10 ottobre 2003

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 13 ottobre 2003, n. ELP 1089-D/ESP/4365. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili siti in Comune di Sutrio, da espropriare da parte del comprensorio montano della Carnia, per la realizzazione della viabilità forestale del comprensorio boscato «Agar-Montute di Noiaris-Meleit», 2° lotto, 2° stralcio.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il comprensorio montano della Carnia, con sede in Tolmezzo, è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11, legge n. 865/1971, alle ditte pro-

prietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Sutrio

1) Foglio 20, mappale 353 (ex 86), di are 0,60,
da espropriare: mq. 60
in natura: bosco misto

Foglio 20, mappale 350 (ex 87), di are 0,45,
da espropriare: mq. 45
in natura: bosco misto

Foglio 20, mappale 325 (ex 94), di are 0,47,
da espropriare: mq. 47
in natura: bosco misto

Foglio 20, mappale 307 (ex 120) di are 1,56
da espropriare: mq. 156
in natura: bosco misto,
da espropriare, in totale: mq. 308
indennità:
mq. 308 x euro/mq. 0,60 = euro 184,80

Ditta catastale: Straulino Ermidio nato a Sutrio il 15 settembre 1931, proprietario per 3/6, Straulino Ernesto nato a Sutrio il 6 dicembre 1957, proprietario per 1/6, Straulino Iris nata a Sutrio il 15 aprile 1955, proprietaria per 1/6, Straulino Nicola nato a Sutrio il 6 maggio 1967, proprietario per 1/6.

Ditta attuale: Straulino Ernesto, Iris, Nicola.

2) Foglio 20, mappale 322 (ex 95), di are 1,49,
da espropriare: mq. 149
in natura: bosco misto

Foglio 20, mappale 310 (ex 119), di are 0,68,
da espropriare: mq. 68
in natura: bosco misto
indennità:
mq. (149 + 68) x euro/mq. 0,60 = euro 130,20

Ditta: Riolino Manlio nato a Tolmezzo il 21 gennaio 1961, proprietario per 1/2, Riolino Terzo nato a Sutrio il 27 maggio 1965, proprietario per 1/2.

3) Foglio 20, mappale 313 (ex 118), di are 0,99,
da espropriare: mq. 99
in natura: bosco misto
indennità:
mq. 99 x euro/mq. 0,60 = euro 59,40

Ditta: Englaro Gemma nata a Paluzza il 4 novembre 1932, proprietaria per 1/2, Moro Annarita nata a Sutrio il 29 marzo 1960, proprietaria per 1/2.

4) Foglio 20, mappale 316 (ex 115), di are 0,60,
da espropriare: mq. 60
in natura: bosco misto
indennità:
mq. 60 x euro/mq. 0,60 = euro 36,00

Ditta: Quaglia Pierina nata a Sutrio il 9 agosto 1937.

5) Foglio 20, mappale 319 (ex 116), di are 1,51,
da espropriare: mq. 151
in natura: bosco misto
indennità:
mq. 151 x euro/mq. 0,60 = euro 90,60

Ditta: Nodale Lauro nato a Sutrio il 26 febbraio 1948, proprietario per 1/3, Nodale Manlio nato a a Sutrio il 9 marzo 1945, proprietario per 1/3, Nodale Nino nato a a Sutrio il 26 febbraio 1948, proprietario per 1/3.

6) Foglio 20, mappale 328 (ex 93), di are 0,43,
da espropriare: mq. 43
in natura: bosco misto
indennità:
mq. 43 x euro/mq. 0,60 = euro 25,80

Ditta: Selenati Elda nata a Sutrio il 12 novembre 1934.

7) Foglio 20, mappale 377 (ex 108), di are 0,62,
da espropriare: mq. 62
in natura: bosco misto

Foglio 20, mappale 331 (ex 92), di are 1,64,
da espropriare: mq. 164
in natura: bosco misto
indennità:
mq. (62 + 164) x euro/mq. 0,60 = euro 135,60

Ditta: Di Qual Giacomo nato a Sutrio il 27 luglio 1912, comproprietario, Di Qual Maria Sabina nata a Sutrio il 23 settembre 1914, comproprietaria.

8) Foglio 20, mappale 334 (ex 91), di are 2,38,
da espropriare: mq. 238
in natura: bosco misto
indennità:
mq. 238 x euro/mq. 0,60 = euro 142,80

Ditta: Riolino Fausto nato a Sutrio l'1 luglio 1947.

9) Foglio 19, mappale 323 (ex 139), di are 0,68,
da espropriare: mq. 68
in natura: bosco misto
indennità:
mq. 68 x euro/mq. 0,60 = euro 40,80

Ditta: Chiapolino Ovidio nato a Sutrio l'8 agosto 1939.

10) Foglio 19, mappale 326 (ex 138), di are 0,30,
da espropriare: mq. 30
in natura: bosco misto
indennità:
mq. 30 x euro/mq. 0,60 = euro 18,00

Ditta: Segrado Annio nato a Zuglio il 27 maggio 1938, comproprietario, Segrado Rodolfo nato a Zuglio il 30 dicembre 1941, comproprietario.

11) Foglio 19, mappale 329 (ex 161), di are 0,32,
da espropriare: mq. 32
in natura: bosco misto
indennità:
mq. 32 x euro/mq. 0,60 = euro 19,20

Ditta: Segrado Gemma nata a Sutrio il 24 giugno 1911.

12) Foglio 20, mappale 344 (ex 89), di are 0,54,
da espropriare: mq. 54
in natura: bosco misto

Foglio 19, mappale 332 (ex 162), di are 0,36,
da espropriare: mq. 36
in natura: bosco misto
indennità:
mq. (54 + 36) x euro/mq. 0,60 = euro 54,00

Ditta: Segrado Attilia nata ad Alta Terme il 27 giugno 1942, proprietaria per 1/5, Segrad Enzo nato ad Arta Terme l'11 giugno 1944, proprietario per 1/5, Segrado Lina nata ad Arta Terme il 14 febbraio 1939, proprietaria per 1/5, Segrado Mario, nato a Zuglio il 10 maggio 1954, proprietario per 1/5, Segrado Silvia nata ad Arta Terme il 10 novembre 1940, proprietaria per 1/5.

13) Foglio 20, mappale 338 (ex 135), di are 0,33,
da espropriare: mq. 33
in natura: bosco misto
indennità:
mq. 33 x euro/mq. 0,60 = euro 19,80

Ditta: Segrado Galliano nato a Sutrio il 2 novembre 1928, proprietario per 1/2, Segrado Gildo nato a Sutrio l'1 settembre 1921, proprietario per 1/2.

14) Foglio 19, mappale 338 (ex 134), di are 0,32,
da espropriare: mq. 32
in natura: bosco misto
indennità:
mq. 32 x euro/mq. 0,60 = euro 19,20

Ditta: Moro Pietro nato a Sutrio l'1 settembre 1907.

15) Foglio 19, mappale 341 (ex 133), di are 0,38,
da espropriare: mq. 38
in natura: bosco misto
indennità:
mq. 38 x euro/mq. 0,60 = euro 22,80

Ditta: Moro Irma nata a Sutrio il 25 giugno 1954.

16) Foglio 19, mappale 344 (ex 132), di are 1,76,
da espropriare: mq. 176
in natura: bosco misto
indennità:
mq. 176 x euro/mq. 0,60 = euro 105,60

Ditta: Mainardis Gilda nata in Venezuela il 19 luglio 1956, proprietaria per 2/9, Mainardis Ida nata a Sutrio il 20 maggio 1950, proprietaria per 2/9, Mainardis Paola nata a Udine il 2 dicembre 1952, proprietaria per 2/9, Zancanella Sabina nata a Segonzano il 5 luglio 1926, proprietaria per 3/9.

17) Foglio 20, mappale 341 (ex 90), di are 2,01,
da espropriare: mq. 201
in natura: bosco misto
indennità:
mq. 201 x euro/mq. 0,60 = euro 120,60

Ditta: Moro Caterina nata a Sutrio il 15 ottobre 1906.

18) Foglio 20, mappale 347 (ex 88), di are 0,79,
da espropriare: mq. 79
in natura: bosco misto
indennità:
mq. 79 x euro/mq. 0,60 = euro 47,40

Ditta: Quaglia Mario nato a Sutrio il 22 maggio 1940.

19) Foglio 20, mappale 356 (ex 85), di are 0,70,
da espropriare: mq. 70
in natura: bosco misto
indennità:
mq. 70 x euro/mq. 0,60 = euro 42,00

Ditta: Valle Angelo Ruggero nato a Udine il 17 gennaio 1920.

20) Foglio 20, mappale 364 (ex 111), di are 0,44,
da espropriare: mq. 44
in natura: bosco misto

Foglio 20, mappale 362 (ex 111), di are 1,56,
da espropriare: mq. 156
indennità:
mq. (44 + 156) x euro/mq. 0,60 = euro 120,00

Ditta: Chiapolino Luigia nata a Sutrio il 13 dicembre 1938.

21) Foglio 20, mappale 371 (ex 110), di are 2,15,
da espropriare: mq. 215
in natura: bosco misto
indennità:
mq. 215 x euro/mq. 0,60 = euro 129,00

Ditta: Moro Romano fu Basilio nato a Sutrio il 12 dicembre 1919.

22) Foglio 20, mappale 359 (ex 84), di are 0,87,
da espropriare: mq. 87
in natura: bosco misto
indennità:
mq. 87 x euro/mq. 0,60 = euro 52,20

Ditta: Cozzi Maria nata ad Arta Terme il 5 novembre 1910, usufruttuaria per 1/3, Quaglia Irene nata a Sutrio il 10 giugno 1936, proprietaria.

23) Foglio 20, mappale 375 (ex 109), di are 0,77,
da espropriare: mq. 77
in natura: bosco misto
indennità:
mq. 77 x euro/mq. 0,60 = euro 46,20

Ditta catastale: Riolino Costanza nata a Sutrio il 13 ottobre 1944, proprietaria per 1/3, Riolino Sara nata a Sutrio il 18 gennaio 1958, proprietaria per 1/3, Riolino Silvia nata a Sutrio il 17 gennaio 1942, proprietaria per 1/3.

Ditta attuale: Riolino Costanza, Silvia.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 13 ottobre 2003

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2003, n. 1147.

Decreto legislativo 152/1999. Prima classificazione delle acque marine costiere prospicienti la Regione Friuli-Venezia Giulia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»;

VISTE le disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 152/1999, entro il termine del 30 aprile 2003, le Regioni, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato, identificano per ciascun corpo idrico significativo, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1 del decreto medesimo;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'articolo 3, lettera a, della legge regionale 3 marzo 1998 n. 6, compete all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (A.R.P.A.) il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici che regolano gli ecosistemi naturali e antropizzati, al fine di qualificare, quantificare e prevenire i fattori di inquinamento;

VISTA la nota dell'A.R.P.A. in data 10 febbraio 2003, prot. n. 2060, integrata con successiva nota dell'8 aprile 2003, prot n. 6617, con le quali, in base ai risultati del monitoraggio effettuato dall'A.R.P.A. stessa sulle acque marine costiere della Regione Friuli Venezia Giulia al fine di determinarne lo stato ambientale, è stata proposta alla Direzione regionale dell'ambiente una prima loro classificazione ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3.4 dell'Allegato 1 del decreto legislativo 152/1999;

CONSIDERATO che per la valutazione dello stato ambientale sulle predette acque, l'A.R.P.A. ha monitorato n. 21 stazioni di prelievo ubicate su n. 7 transetti significativi ed ulteriori n. 5 punti di campionamento, anch'essi significativi, determinandone l'indice trofico secondo quanto dettato dal paragrafo 3.4.3.1 del predetto Allegato 1;

VISTA la relazione del competente Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento della Direzione regionale dell'ambiente di data 10 aprile 2003, con la quale viene proposta la prima classificazione delle acque marine costiere prospicienti la Regione Friuli Venezia Giulia, conformemente alle indicazioni fornite dall'A.R.P.A.;

ATTESO che i transetti di che trattasi, oggetto di monitoraggio al fine della loro prima classificazione di stato ambientale, risultano essere così individuati e classificati, mediante la determinazione dell'indice trofico sulla matrice acqua:

Transetto	*Indice trofico*	*Stato ambientale*
Barcola, ex dazio	4.6	Buono
Trieste - S. Croce	4.7	Buono
Foce del fiume Isonzo	5	Mediocre
Bocche di Primero	4.6	Buono
Bocca di porto di Grado	4.4	Buono
Bocca canale di Porto Buso	4.7	Buono
Canale di Lignano Sabbiadoro	5	Mediocre
Baia di Muggia	4.5	Buono

all'unanimità,

DELIBERA

1) Le acque marine costiere prospicienti l'arco costiero della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 152/1999, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare a quanto stabilito dal paragrafo 3.4 dell'Allegato 1 del decreto medesimo, vengono così classificate:

Transetto	*Stato ambientale*
Barcola, ex dazio	Buono
Trieste - S. Croce	Buono
Foce del fiume Isonzo	Mediocre
Bocche di Primero	Buono
Bocca di porto di Grado	Buono
Bocca canale di Porto Buso	Buono
Canale di Lignano Sabbiadoro	Mediocre
Baia di Muggia	Buono

2) La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2003, n. 1148.

Decreto legislativo 152/1999. Prima classificazione delle acque di transizione, laguna di Marano e Grado.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole»;

VISTE le disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 152/1999, entro il termine del 30 aprile 2003, le Regioni, sulla base dei dati già acquisiti e dei risultati del primo rilevamento effettuato, identificano per ciascun corpo idrico significativo, la classe di qualità corrispondente ad una di quelle indicate nell'allegato 1 del decreto medesimo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, lettera a, della legge regionale 3 marzo 1998 n. 6, compete all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (A.R.P.A.) il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici che regolano gli ecosistemi naturali e antropizzati, al fine di qualificare, quantificare e prevenire i fattori di inquinamento;

VISTE le note dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (A.R.P.A.) prot. n. 5944/2003/TA-DL 102 del 25 marzo 2003 e la nota prot. n. 6400/2003/TA-DL 102 del 3 aprile 2003 con le quali, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato, l'Agenzia stessa ha proposto una prima classificazione dello stato ambientale delle acque rispettivamente della laguna di Marano e Grado (acque di transizione), sulla base delle giornate caratterizzate da fenomeni di anossia interessanti oltre il 30% della superficie del corpo idrico;

VISTA la nota integrativa, trasmessa dall'A.R.P.A., prot. n. 6617/2003/TA-ML 102 dell'8 aprile 2003, con la quale sono state fornite precisazioni in merito alla classificazione delle acque di transizione nella laguna di Marano e Grado;

VISTA la relazione del competente Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento della Direzione regionale dell'ambiente di data 18 aprile 2003, con la quale viene proposta la prima classificazione dello stato ambientale delle acque di transizione (laguna di Marano e Grado), conformemente alle indicazioni dell'A.R.P.A.;

all'unanimità,

DELIBERA

1) Lo stato ambientale delle acque di transizione della laguna di Marano e Grado, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare a quanto stabilito dall'allegato 1 del medesimo decreto, sulla base delle giornate caratterizzate da fenomeni di anossia interessanti oltre il 30% della superficie del corpo idrico, viene così classificato:

Provincia di Udine	laguna di Marano	buono
Provincia di Gorizia	laguna di Grado	buono

2) La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 2855. (Estratto).

Comune di Duino Aurisina. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 20 del 30 luglio 2003, di approvazione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere la riserva vincolante, espresse con propria deliberazione n. 1818 del 30 maggio 2003 in merito alla variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Duino Aurisina, superata dall'integrazione introdotta alla delibera comunale consiliare n. 20 del 30 luglio 2003;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 20 del 30 luglio 2003, di approvazione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Duino Aurisina;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 2859. (Estratto).

Comune di Palmanova. Conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 44 del 22 luglio 2003, di approvazione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 44 del 22 luglio 2003, di approvazione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Palmanova;

2. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 2889.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Ulteriori integrazioni alla D.G.R. 968/2003 recante il documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003 della Direzione regionale del lavoro e delle professioni e fissazione del termine entro cui i soggetti di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2003, come sostituito dal comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003, possono presentare domanda di contributo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003 predisposto, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Direzione regionale del lavoro e delle professioni, approvato con D.G.R. 10 aprile 2003, n. 968, registrata dalla Ragioneria generale in data 6 maggio 2003, successivamente modificato con D.G.R. 30 maggio 2003, n. 1787, registrata dalla Ragioneria generale in data 23 giugno 2003, e con D.G.R. 4 settembre 2003, n. 2654, in corso di registrazione;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), concernente «Interventi a sostegno della natalità», come sostituito dal comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003) e successivamente modificato dal comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, (Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7);

VISTO il primo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della citata legge regionale 12/2003, come sostituito dal comma 16 dell'articolo 3 della citata legge regionale 14/2003, secondo il quale le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 6 del medesimo articolo 8, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004 ed esclusivamente alle nascite avvenute a decorrere da tale data;

VISTO il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della citata legge regionale 12/2003, come sostituito dal comma 16 dell'articolo 3 della citata legge regionale 14/2003, secondo il quale sono altresì ammessi a godere dei benefici di cui all'articolo 14 della legge regionale 49/1993, nella formulazione che trova applicazione fino al 31 dicembre 2003, previa presentazione di apposita domanda nei termini da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, i soggetti esclusi o che non hanno presentato richiesta per mancanza del requisito di «coppia coniugata» relativamente alle nascite avvenute negli anni 2001, 2002 e 2003, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti negli anni predetti;

VISTO il quarto periodo del comma 7 dell'articolo 8 della citata legge regionale 12/2003, come sostituito

dal comma 16 dell'articolo 3 della citata legge regionale 14/2003, secondo il quale ai fini e per gli effetti dell'applicazione del medesimo comma, nell'ambito dell'articolo 14 nella formulazione che trova applicazione fino al dicembre 2003, la parola «coniugi» deve intendersi riferita a «genitori»;

VISTO altresì il comma 8 dell'articolo 14 della citata legge regionale 49/1993, nella formulazione applicabile fino al 31 dicembre 2003, secondo il quale la misura dell'assegno mensile nonché i criteri per determinare la composizione del nucleo familiare ed il reddito del medesimo che danno titolo alla fruizione dei benefici sono determinati con provvedimento della Giunta regionale;

ATTESO che tali determinazioni sono state da ultimo assunte nella sopra citata D.G.R. 968/2003, di approvazione del documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003 della Direzione regionale del lavoro e delle professioni, con riferimento al capitolo 8463, concernente «rimborso ai Comuni degli assegni erogati ai nuclei familiari per i figli successivi al primo e dell'assegno di maternità erogato alle donne per il primo figlio (legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, articolo 14, come sostituito dall'articolo 4, comma 60, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e, da ultimo, modificato dall'articolo 13, comma 17, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13)»;

ATTESO altresì che l'estensione dell'applicazione dei benefici di cui all'articolo 14 della legge regionale 49/1993, nella formulazione applicabile fino al 31 dicembre 2003, anche ai «soggetti esclusi o che non hanno presentato richiesta per mancanza del requisito di «coppia coniugata»» nonché la sostituzione del termine «coniugi» con quello di «genitori» porta a interpretare la norma come rivolta a favore dei genitori a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di coniugio;

CONSIDERATO che la sopra citata estensione dell'applicazione dei benefici di cui all'articolo 14 a favore di genitori naturali comporta la necessità di precisare, ai soli fini dell'applicazione del secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della citata legge regionale 12/2003, come sostituito dal comma 16 dell'articolo 3 della citata legge regionale 14/2003, i criteri per la determinazione della nozione di nucleo familiare e del reddito del nucleo stesso;

RITENUTO altresì opportuno dettare apposite disposizioni circa le modalità di presentazione delle domande da parte dei soggetti ammessi a godere dei benefici il base al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della citata legge regionale 12/2003, come sostituito dal comma 16 dell'articolo 3 della citata legge regionale 14/2003;

RITENUTO pertanto di apportare le seguenti integrazioni al testo del documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003 predisposto, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla Direzione regionale del lavoro e delle professioni:

- a pagina 9, dopo il periodo «La disponibilità residua verrà ripartita, nell'anno 2003, tra i Comuni in misura proporzionale al quantum assegnato nel corso dell'anno 2002», è inserito il seguente periodo:

«Ai fini e per gli effetti dell'applicazione del secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2003, come sostituito dal comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003, si osservano le seguenti disposizioni:

1. Possono presentare la domanda di contributo relativamente alle nascite avvenute negli anni 2001, 2002 e 2003 i genitori che sono stati esclusi o che non hanno presentato richiesta per mancanza del requisito del coniugio, sempreché, alla data di nascita del figlio, almeno uno di essi fosse cittadino italiano, residente nel Friuli Venezia Giulia da almeno 12 mesi. Per genitore si intende chi ha effettuato il riconoscimento del figlio.
2. La domanda può riguardare soltanto i contributi per i figli successivi al primo e per i parti gemellari previsti al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993.
3. La domanda può essere presentata soltanto per la nascita di figli per i quali, alla data del parto, non sussistevano i requisiti per richiedere uno dei contributi previsti dall'articolo 14 della legge regionale 49/1993.
4. La concessione dei benefici avviene secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti rispettivamente negli anni 2001, 2002 e 2003, fatto salvo quanto previsto nel punto 5 in relazione al reddito minimo, quanto stabilito nei punti successivi circa la composizione del nucleo familiare ed il reddito del medesimo e quanto disposto in relazione alle modalità di presentazione della domanda.
5. In applicazione del terzo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2003, come sostituito dal comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003, si prescinde dal possesso del reddito non inferiore ai limiti cui all'articolo 14, comma 2, lettera a) della legge regionale 49/1993.
6. Se uno solo dei genitori ha effettuato il riconoscimento, per nucleo familiare deve intendersi quello composto dal genitore e dai figli conviventi alla data del parto, compresi quelli naturali e quelli riconosciuti, nati da eventuali altri matrimoni e/o convivenze.
7. Se il figlio è stato riconosciuto da entrambi i genitori, per nucleo familiare deve intendersi:

a) se, alla data di nascita del figlio, i genitori avevano la medesima residenza, quello composto dai genitori e dai figli conviventi alla data del parto, compresi quelli naturali e quelli riconosciuti, nati da eventuali altri matrimoni e/o convivenze;

b) se, alla data di nascita del figlio, i genitori avevano residenza diversa, quello costituito dal genitore che conviveva con il figlio per la cui nascita viene richiesto il contributo e dai figli che con lui convivevano alla data del parto, compresi quelli naturali e quelli riconosciuti, nati da eventuali altri matrimoni e/o convivenze; si considera inoltre parte del nucleo familiare anche l'altro genitore, ancorché avente diversa residenza;

c) se, alla data di nascita del figlio, i genitori avevano residenza diversa e nessuno di essi conviveva con il figlio per cui viene richiesto il contributo, quello costituito dal genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento e dai figli che con lui convivevano alla data del parto, compresi quelli naturali e quelli riconosciuti, nati da eventuali altri matrimoni e/o convivenze; si considera inoltre parte del nucleo familiare anche l'altro genitore, ancorché avente diversa residenza.

8. Il reddito da prendere in considerazione è costituito dalla somma del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF di ciascun componente il nucleo familiare, come definito nei punti 6 e 7, con riferimento, rispettivamente, ai casi in cui il figlio sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori. Sono fatti salvi i casi in cui il reddito di uno dei genitori non possa costituire oggetto della dichiarazione di cui al punto 11, lettera b, per ragioni di forza maggiore.

9. Se il figlio è stato riconosciuto da uno solo dei genitori, la domanda deve essere presentata al Comune in cui questi risiedeva alla data di nascita del figlio. Se entrambi i genitori hanno riconosciuto il figlio, la domanda deve essere presentata al Comune in cui essi risiedevano alla data di nascita del figlio ovvero, se, alla stessa data, avevano residenze diverse, al Comune in cui risiedeva la madre. Se, alla data di nascita del figlio, solo il padre era residente in regione, la domanda è presentata al Comune in cui questi risiedeva.

10. Se il figlio è stato riconosciuto da un solo genitore, la domanda è presentata dal genitore che ha effettuato il riconoscimento. Se il figlio è stato riconosciuto da entrambi i genitori, la domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, da entrambi i genitori, salvi i casi di forza maggiore. Qualora, per la nascita dello stesso figlio, vengano presentate domande separate da parte di ciascun genitore, è ammissibile la sola domanda presentata dal genitore con il quale il figlio è convivente alla data di presentazione della domanda.

11. La domanda, presentata utilizzando la modulistica all'uopo predisposta, deve, tra l'altro, contenere, a pena di inammissibilità:

    a) una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che la domanda viene presentata per la nascita di un figlio per il quale, alla data del parto, non sussistevano i requisiti per richiedere uno dei contributi previsti dall'articolo 14 della legge regionale 49/1993;

    b) una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da cui risulti il reddito da prendere in considerazione, così come inteso nel precedente punto 8);

    c) l'indicazione del nominativo del beneficiario.»;

RITENUTO altresì necessario fissare il termine perentorio entro cui i soggetti ammessi a godere dei benefici di cui all'articolo 14 della legge regionale 49/1993, ai sensi del secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2003, come sostituito dal comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003, possono presentare domanda di contributo;

VISTA la legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, concernente «Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1997 n. 7»;

VERIFICATO che in base all'articolo 2 di tale legge regionale rubricato «Trasferimenti al sistema delle autonomie locali», le risorse pari a euro 100.000,00 iscritte sul capitolo 8488 - Finanziamenti alle Province per le funzioni trasferite in materia di lavoro dei disabili, U.P.B. 1.1.65.2.1908 - Assegnazioni alle Province per le funzioni trasferite in materia di lavoro dei disabili - sono state allocate sul capitolo 8550 - Trasferimento alle Province per l'esercizio delle funzioni trasferite in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego, conflitti di lavoro e anagrafe dei soggetti che hanno adempiuto o assolto all'obbligo scolastico, U.P.B. 1.1.65.1.1899 - Assegnazioni alle Province per le funzioni trasferite in materia di lavoro, come da Tabella B riferita al citato articolo 2 della legge regionale 14/2003;

VERIFICATO, inoltre, che in base all'articolo 7, comma 22, della medesima legge regionale, rubricato «Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili», è stato istituito, nell'ambito dell'U.P.B. 8.5.65.1.263 - Contributi agli istituti di patronato ed assistenza sociale - il capitolo 8480 denominato «Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale per

la realizzazione delle finalità istituzionali, nonché per lo sviluppo ed il potenziamento di specifiche iniziative di carattere promozionali», sul quale sono state allocate, con riferimento all'esercizio finanziario in corso, risorse pari a euro 222.053,18, come da Tabella G allegata al succitato articolo 7;

VERIFICATO, infine, che in base all'articolo 7, comma 29, già richiamato, nell'ambito dell'U.P.B. 52.3.65.1.2969 - Spese per l'attività della Direzione del lavoro e delle professioni - è stato istituito il capitolo 5012 denominato «Spese per i funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni d presenza, le indennità di missione, il rimborso spese, i compensi, gli assegni ai relatori e per lo studio di particolari problemi regionali, al personale estraneo alla Regione nonché spese per l'adesione ad associazioni che svolgano un'attività che possa interessare la regione e per la partecipazione agli oneri per convegni, congressi ed iniziative particolari promossi da istituzioni, fondazioni, enti ed associazioni ovvero da una o più regioni o comitati organizzatori dalle stesse costituiti, ai quali aderisce la Regione, nonché oneri per la partecipazione di amministratori ai suddetti convegni, congressi ed iniziative - Direzione regionale del lavoro e delle professioni», sul quale sono state allocate risorse, riferite al corrente esercizio finanziario, pari a euro 12.000,00;

RITENUTO, alla luce di quanto introdotto dalla legge regionale 20 agosto 2003 n. 14, di apportare al documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003, predisposto ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18, le necessarie modificazioni ed integrazioni, provvedendo a descrivere, laddove occorrente, le attività connesse alle U.P.B. ed ai capitoli di bilancio di nuova istituzione, come di seguito specificato:

- a pagina 2, dopo la denominazione del capitolo 8550, le parole «Risorse: euro 1.265.000,00» vengono sostituite dalle parole «Risorse: euro 1.365.000,00»;
- a pagina 3, il periodo che inizia con le parole «U.P.B. 1.1.65.2.1908» e finisce con le parole «Risorse: euro 100.000,00» viene soppresso;
- a pagina 10, dopo le parole «concessione dei finanziamenti agli enti bilaterali» viene aggiunto il seguente paragrafo:

«U.P.B. 8.5.65.1.263 - Contributi agli istituti di patronato e assistenza sociale.

Capitolo 8480 - Contributi agli istituti di patronato e assistenza sociale per la realizzazione delle finalità istituzionali, nonché per lo sviluppo ed il potenziamento di specifiche iniziative a carattere promozionale.

Risorse: euro 222.053,18

Obiettivi, priorità e direttive

La legge regionale 14 marzo 1988 n. 12 individua le finalità per le quali i contributi vengono concessi e le iniziative da sostenere.

In corrispondenza alle disponibilità di bilancio, l'80% viene ripartito annualmente tra gli istituti e gli enti in argomento in relazione all'attività svolta ed all'organizzazione degli uffici.

La disponibilità residua pari al 20% dello stanziamento viene, invece, ripartita tra gli organi regionali degli istituti medesimi, secondo criteri deliberati dalla Giunta regionale annualmente, sentiti gli istituti medesimi, sulla base di specifici progetti finalizzati alla attività istituzionale ad interventi a carattere promozionale.

La legge regionale 12/1988 stabilisce le modalità di presentazione delle domande da parte degli Istituti ed Enti di patronato e di assistenza ed il relativo termine.

La Direzione ha ricevuto, nel termine del 31 marzo 2003, domande di contributo da parte di alcuni istituti ed enti; allora sussisteva già l'apposita U.P.B., ma non era stato ancora istituito il pertinente capitolo di bilancio.»

- a pagina 11, dopo le parole «... esigenze concrete di funzionalità della struttura» viene inserito il seguente paragrafo:

«**Capitolo 5012** - «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni d presenza, le indennità di missione, il rimborso spese, i compensi, gli assegni ai relatori e per lo studio di particolari problemi regionali, al personale estraneo alla Regione nonché spese per l'adesione ad associazioni che svolgano un'attività che possa interessare la regione e per la partecipazione agli oneri per convegni, congressi ed iniziative particolari promossi da istituzioni, fondazioni, enti ed associazioni ovvero da una o più regioni o comitati organizzatori dalle stesse costituiti, ai quali aderisce la regione, nonché oneri per la partecipazione di amministratori ai suddetti convegni, congressi ed iniziative - Direzione regionale del lavoro e delle professioni».

Risorse: euro 12.000,00

Obiettivi, priorità e direttive

E' imminente la costituzione della Commissione regionale per le politiche attive del lavoro, prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3.

Non appena la stessa sarà costituita ed inizierà la propria attività, si provvederà a corrispondere ai componenti della Commissione il compenso previsto e l'eventuale rimborso spese.

Il pagamento avverrà tramite funzionario delegato il quale opererà in stretto accordo con il segretario della Commissione medesima ai fini della raccolta di tutti quegli elementi che consentano di liquidare i gettoni di presenza in modo corretto, nel pieno rispetto della normativa fiscale e previdenziale vigente.»;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla formazione professionale, al lavoro e alle professioni,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di apportare, per le ragioni esposte nelle premesse, le seguenti integrazioni al testo del documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003 predisposto, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, della Direzione regionale del lavoro e delle professioni, conseguenti dall'applicazione del secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2003, come sostituito dal comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003:

- a pagina 9, dopo il periodo «La disponibilità residua verrà ripartita, nell'anno 2003, tra i Comuni in misura proporzionale al quantum assegnato nel corso dell'anno 2002», è inserito il seguente periodo:

«Ai fini e per gli effetti dell'applicazione del secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2003, come sostituito dal comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003, si osservano le seguenti disposizioni:

1) Possono presentare la domanda di contributo relativamente alle nascite avvenute negli anni 2001, 2002 e 2003 i genitori che sono stati esclusi o che non hanno presentato richiesta per mancanza del requisito del coniugio, sempreché, alla data di nascita del figlio, almeno uno di essi fosse cittadino italiano, residente nel Friuli Venezia Giulia da almeno 12 mesi. Per genitore si intende chi ha effettuato il riconoscimento del figlio.

2) La domanda può riguardare soltanto i contributi per i figli successivi al primo e per i parti gemellari previsti al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 49/1993.

3) La domanda può essere presentata soltanto per la nascita di figli per i quali, alla data del parto, non sussistevano i requisiti per richiedere uno dei contributi previsti dall'articolo 14 della legge regionale 49/1993.

4) La concessione dei benefici avviene secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti rispettivamente negli anni 2001, 2002 e 2003, fatto salvo quanto previsto nel punto 5 in relazione al reddito minimo, quanto stabilito nei punti successivi circa la composizione del nucleo familiare ed il reddito del medesimo e quanto disposto in relazione alle modalità di presentazione della domanda.

5) In applicazione del terzo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2003, come sostituito dal comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003, si prescinde dal possesso del reddito non inferiore ai limiti cui all'articolo 14, comma 2, lettera a) della legge regionale 49/1993.

6) Se uno solo dei genitori ha effettuato il riconoscimento, per nucleo familiare deve intendersi quello composto dal genitore e dai figli conviventi alla data del parto, compresi quelli naturali e quelli riconosciuti, nati da eventuali altri matrimoni e/o convivenze.

7) Se il figlio è stato riconosciuto da entrambi i genitori, per nucleo familiare deve intendersi:

   a) se, alla data di nascita del figlio, i genitori avevano la medesima residenza, quello composto dai genitori e dai figli conviventi alla data del parto, compresi quelli naturali e quelli riconosciuti, nati da eventuali altri matrimoni e/o convivenze;

   b) se, alla data di nascita del figlio, i genitori avevano residenza diversa, quello costituito dal genitore che conviveva con il figlio per la cui nascita viene richiesto il contributo e dai figli che con lui convivevano alla data del parto, compresi quelli naturali e quelli riconosciuti, nati da eventuali altri matrimoni e/o convivenze; si considera inoltre parte del nucleo familiare anche l'altro genitore, ancorché avente diversa residenza;

   c) se, alla data di nascita del figlio, i genitori avevano residenza diversa e nessuno di essi conviveva con il figlio per cui viene richiesto il contributo, quello costituito dal genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento e dai figli che con lui convivevano alla data del parto, compresi quelli naturali e quelli riconosciuti, nati da eventuali altri matrimoni e/o convivenze; si considera inoltre parte del nucleo familiare anche l'altro genitore, ancorché avente diversa residenza.

8) Il reddito da prendere in considerazione è costituito dalla somma del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF di ciascun componente il nucleo familiare, come definito nei punti 6) e 7), con riferimento, rispettivamente, ai casi in cui il figlio sia stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori. Sono fatti salvi i casi in cui

il reddito di uno dei genitori non possa costituire oggetto della dichiarazione di cui al punto 11), lettera b), per ragioni di forza maggiore.

9) Se il figlio è stato riconosciuto da uno solo dei genitori, la domanda deve essere presentata al Comune in cui questi risiedeva alla data di nascita del figlio. Se entrambi i genitori hanno riconosciuto il figlio, la domanda deve essere presentata al Comune in cui essi risiedevano alla data di nascita del figlio ovvero, se, alla stessa data, avevano residenze diverse, al Comune in cui risiedeva la madre. Se, alla data di nascita del figlio, solo il padre era residente in regione, la domanda è presentata al Comune in cui questi risiedeva.

10) Se il figlio è stato riconosciuto da un solo genitore, la domanda è presentata dal genitore che ha effettuato il riconoscimento. Se il figlio è stato riconosciuto da entrambi i genitori, la domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, da entrambi i genitori, salvi i casi di forza maggiore. Qualora, per la nascita dello stesso figlio, vengano presentate domande separate da parte di ciascun genitore, è ammissibile la sola domanda presentata dal genitore con il quale il figlio è convivente alla data di presentazione della domanda.

11) La domanda, presentata utilizzando la modulistica all'uopo predisposta, deve, tra l'altro, contenere, a pena di inammissibilità:

a) una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che la domanda viene presentata per la nascita di un figlio per il quale, alla data del parto, non sussistevano i requisiti per richiedere uno dei contributi previsti dall'articolo 14 della legge regionale 49/1993;

b) una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, da cui risulti il reddito da prendere in considerazione, così come inteso nel precedente punto 8);

c) l'indicazione del nominativo del beneficiario.»;

2. di fissare, per le ragioni esposte nelle premesse, in novanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero dalla data di nascita del figlio qualora avvenuta successivamente alla menzionata pubblicazione ed entro il 31 dicembre 2003, il termine perentorio entro cui possono presentare la domanda i soggetti ammessi a godere dei benefici di cui all'articolo 14 della legge regionale 49/1993, ai sensi del secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale 12/2003, come sostituito dal comma 16 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003;

3. di apportare, per le ragioni esposte nelle premesse, le seguenti ulteriori integrazioni al testo del documento di indirizzo programmatico per l'anno 2003 predisposto, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, della Direzione regionale del lavoro e delle professioni, derivanti dalla legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1997 n. 7):

- a pagina 2, dopo la denominazione del capitolo 8550, le parole «Risorse: euro 1.265.000,00» vengono sostituite dalle parole «Risorse: euro 1.365.000,00»;
- a pagina 3 il periodo che inizia con le parole «U.P.B. 1.1.65.2.1908» e finisce con le parole «Risorse: euro 100.000,00» viene soppresso;
- a pagina 10, dopo le parole «concessione dei finanziamenti agli enti bilaterali», viene aggiunto il seguente paragrafo:

«U.P.B. 8.5.65.1.263 - Contributi agli istituti di patronato e assistenza sociale.

Capitolo 8480 - Contributi agli istituti di patronato e assistenza sociale per la realizzazione delle finalità istituzionali, nonché per lo sviluppo ed il potenziamento di specifiche iniziative a carattere promozionale.

Risorse: euro 222.053,18

Obiettivi, priorità e direttive

La legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 individua le finalità per le quali i contributi vengono concessi e le iniziative da sostenere.

In corrispondenza alle disponibilità di bilancio, l'80% viene ripartito annualmente tra gli istituti e gli enti in argomento in relazione all'attività svolta ed all'organizzazione degli uffici.

La disponibilità residua pari al 20% dello stanziamento viene, invece, ripartita tra gli organi regionali degli istituti medesimi, secondo criteri deliberati dalla Giunta regionale annualmente, sentiti gli istituti medesimi, sulla base di specifici progetti finalizzati alla attività istituzionale ad interventi a carattere promozionale.

La legge regionale 12/1988 stabilisce le modalità di presentazione delle domande da parte degli istituti ed enti di patronato e di assistenza ed il relativo termine.

La Direzione ha ricevuto, nel termine del 31 marzo 2003, domande di contributo da parte di alcuni istituti ed enti; allora sussisteva già l'apposita U.P.B., ma non era stato ancora istituito il pertinente capitolo di bilancio.»

- a pagina 11, dopo le parole «... esigenze concrete di funzionalità della struttura», viene inserito il seguente paragrafo:

«**Capitolo 5012** - «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni d presenza, le indennità di missione, il rimborso spese, i compensi, gli assegni ai relatori e per lo studio di particolari problemi regionali, al personale estraneo alla Regione nonché spese per l'adesione ad associazioni che svolgano un'attività che possa interessare la regione e per la partecipazione agli oneri per convegni, congressi ed iniziative particolari promossi da istituzioni, fondazioni, enti ed associazioni ovvero da una o più regioni o comitati organizzatori dalle stesse costituiti, ai quali aderisce la regione, nonché oneri per la partecipazione di amministratori ai suddetti convegni, congressi ed iniziative - Direzione regionale del lavoro e delle professioni»

Risorse: euro 12.000,00

Obiettivi, priorità e direttive

E' imminente la costituzione della Commissione regionale per le politiche attive del lavoro, prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3.

Non appena la stessa sarà costituita ed inizierà la propria attività, si provvederà a corrispondere ai componenti della Commissione il compenso previsto e l'eventuale rimborso spese.

Il pagamento avverrà tramite funzionario delegato il quale opererà in stretto accordo con il segretario della Commissione medesima ai fini della raccolta di tutti quegli elementi che consentano di liquidare i gettoni di presenza in modo corretto, nel pieno rispetto della normativa fiscale e previdenziale vigente.».

GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

In considerazione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1 quater, della legge regionale 27 marzo 1996 n. 18, come introdotto dall'articolo 2, comma 6, della legge regionale 30 marzo 2001 n. 10, sono delegate al Direttore regionale del lavoro e delle professioni, con riferimento alle presenti integrazioni e modificazioni apportate al documento di programmazione, le scelte di gestione finanziaria relativamente alle unità previsionali di base ed ai capitoli di spesa di nuova istituzione ricompresi nella rubrica 65 «Direzione regionale del lavoro e delle professioni».

Ciò premesso si indicano, distintamente, per Servizio, i capitoli la cui gestione finanziaria è delegata al Direttore regionale.

Capitoli la cui gestione finanziaria è delegata al Direttore regionale

Servizio delle professioni e degli interventi settoriali

8480 Contributi agli istituti di patronato e assistenza sociale per la realizzazione delle finalità istituzionali, nonché per lo sviluppo ed il potenziamento di specifiche iniziative a carattere promozionale.

5012 Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione, il rimborso spese, i compensi, gli assegni ai relatori e per lo studio di particolari problemi regionali, al personale estraneo alla regione nonché spese per l'adesione ad associazioni che svolgano un'attività che possa interessare la regione e per la partecipazione agli oneri per convegni, congressi ed iniziative particolari promossi da istituzioni, fondazioni, enti ed associazioni ovvero da una o più regioni o comitati organizzatori dalle stesse costituiti, ai quali aderisce la regione, nonché oneri per la partecipazione di amministratori ai suddetti convegni, congressi ed iniziative - Direzione regionale del lavoro e delle professioni.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2003, n. 2948. (Estratto).

Legge regionale 63/1991. Autorizzazione alla procedura negoziata, previo esperimento di gara ufficiosa, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per l'acquisizione di software per, la gestione, l'elaborazione, l'aggiornamento, delle basi cartografiche numeriche, ortofotografiche e tematiche delle carte regionali numeriche, alla scala 1:5.000 e 1:25.000, e per i poli cartografici regionali di Pordenone, Udine, Palmanova e per il loro collegamento con il centro regionale di cartografia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, concernente la disciplina in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico;

VISTO il secondo Progetto generale del sistema cartografico regionale, strumento per l'esercizio delle competenze in materia di cartografia, previsto dall'articolo 3 della legge regionale 63/1991, e approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0153/Pres. del 29 aprile 1998;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1057 di data 17 aprile 2003, registrata dalla Ragioneria generale in data 22 maggio 2004, adottata ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, con la quale sono stati fissati gli obiettivi ed i programmi, individuate le risorse e le priorità ed emanate le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, cui deve uniformarsi la Direzione regionale della pianificazione territoriale per l'esercizio finanziario 2003;

ATTESO che nel merito il succitato provvedimento individua - fra l'altro - le seguenti azioni:

1) acquisto di software, e stipula con le ditte fornitrici di contratti di manutenzione, per il raggiungimento delle potenzialità elaborative necessarie alla gestione delle basi cartografiche alle varie scale del territorio regionale e delle relative banche dati sia cartografiche che alfanumeriche del sistema cartografico regionale, e per la loro diffusione in rete Internet;
2) acquisto di software per il potenziamento della dotazione di attrezzature dei poli cartografici, già avviati;

VISTO il Disciplinare tecnico per il servizio di fornitura di software per la diffusione, la gestione, l'elaborazione, l'aggiornamento, delle basi cartografiche numeriche, ortofotografiche e tematiche delle carte regionali numeriche alla scala 1:5.000 e 1:25.000, e per i poli cartografici regionali di Pordenone, Udine, Palmanova e per il loro collegamento con il centro regionale di cartografia, di data settembre 2003, redatto dal Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia;

VISTO l'elenco relativo ai prodotti da acquistare, così come contenuto nell'allegato disciplinare tecnico d'incarico;

VISTO il parere di congruità dei costi, redatto dal Direttore del Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia, di data 9 settembre 2003, dal quale risulta che il prezzo a base d'asta possa essere fissato in euro 124.000,00, I.V.A. esclusa;

CONSIDERATO che il costo dell'operazione risulta essere pari ad euro 124.000,00 (centoventiquattromila/00), più I.V.A. al 20%, pari a euro 24.800,00 (ventiquattromilaottocento/00), per complessivi euro 148.800,00 (centoquarantottomilaottocento/00);

VERIFICATO che per l'intervento, già inserito nella suddetta deliberazione 1057/2003, l'impegno di spesa previsto andrà a gravare sul Capitolo 2022 per euro 84.000,00 e sul Capitolo 2024 per euro 64.800,00, della spesa del bilancio regionale in corso che presenta adeguata disponibilità;

RITENUTO che per l'aggiudicazione di tale fornitura trova applicazione il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, che attiene agli appalti di fornitura, il cui valore di stima sia inferiore alle 200.000 unità di costo europee, con esclusione dell'I.V.A. e quindi pari a 200.000 euro;

RITENUTO di dare applicazione alla lettera c) del comma 2), dell'articolo 4, della legge regionale 12/2003, che consente procedure negoziate, stante la necessità di reperire in tempi brevi la dotazione di strumenti per l'adempimento di importanti pubbliche funzioni;

RITENUTO di dare applicazione al D.P.R. 573/1994, con specifico riguardo all'articolo 5, comma 1, che richiama le norme del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, in quanto applicabili, e per quanto concerne la scelta del contraente di dare applicazione alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 12/2003;

RITENUTO di dare avvio alla gara ufficiosa per l'individuazione delle ditte, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, tra le seguenti imprese:

1. Insiel S.p.A., via San Francesco, 43 - 34100 Trieste;
2. Deimos Engineering S.r.l., via Cotonificio, 129/b - 33100 Udine;
3. Tecnodelta, via Paduina, 6/1 - 34100 Trieste;
4. Gruppo 2000, via G. Ripamonti, 66 - 20141 Milano;
5. Talamona, riva N. Sauro, 6 - 34100 Trieste;
6. Concessionaria Centrale S.a.s., via Mazzini, 27 - 34100 Trieste;

RITENUTO che le offerte dovranno rispettare le condizioni e i requisiti del disciplinare tecnico summenzionato;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTE le leggi regionali 29 febbraio 2003, n. 1 e 3 febbraio 2003, n. 2;

VISTI la legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato;

all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazione espresse in premessa

1. Di autorizzare il Direttore regionale della pianificazione territoriale ad avviare la procedura negoziata, previo esperimento di gara ufficiosa, per la fornitura di software, avente le caratteristiche individuate nel Disciplinare tecnico d'incarico, come meglio specificato nelle premesse.

2. Di approvare il Disciplinare tecnico d'incarico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. Di approvare la lettera invito, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

4. Di approvare lo schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

5. Di autorizzare, a norma dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996, il Direttore del servizio dell'informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria della gara in argomento.

IL VICEPRESIDENTE: MORETTON
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

(allegati omessi depositati agli atti)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2003, n. 2950. (Estratto).

Comune di Palazzolo dello Stella: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 24 del 28 luglio 2003, di approvazione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 1295 dell'8 maggio 2003 in merito alla variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Palazzolo dello Stella, superate dalle modifiche in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 24 del 28 luglio 2003;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 24 del 28 luglio 2003, di approvazione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Palazzolo dello Stella;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: MORETTON
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2003, n. 2951. (Estratto).

Comune di Palmanova: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 43 del 22 luglio 2003, di approvazione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere la riserva vincolante, espressa con propria deliberazione n. 4049 del 25 novembre 2002 in merito alla variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Palmanova, superata dalla modifica in essa introdotta con la deliberazione comunale consiliare n. 43 del 22 luglio 2003;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 43 del 22 luglio 2003 di approvazione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Palmanova;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: MORETTON
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 ottobre 2003, n. 2987.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001 - Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'artico-

lo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, così come successivamente modificato e integrato, e in particolare il comma 1 bis, con il quale l'Assessore regionale alle finanze - in relazione all'istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello direzionale disposte in via amministrativa - viene autorizzato, su conforme deliberazione giuntale, a disporre con proprio decreto variazioni di bilancio relativamente all'istituzione, modificazione e soppressione di rubriche, unità previsionali di base e capitoli;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, la quale disciplina la materia del riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e la gestione del demanio idrico nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO in particolare l'articolo 60, comma 3, della suddetta legge regionale 16/2002 il quale dispone che, nelle more dell'istituzione o dell'individuazione degli uffici espressamente deputati all'attività di gestione del demanio idrico trasferito, i proventi derivanti dalle concessioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e) ed f), sono introitati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, di competenza del Servizio della gestione degli immobili della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;

VISTO altresì il successivo articolo 62, comma 12, della precitata legge regionale 16/2002, il quale ha previsto che le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 60, comma 3, fossero accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.2.519 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 752 (3.2.6) istituito «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio della gestione degli immobili - con la denominazione «Proventi derivanti da concessioni demaniali di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi, nonché di pertinenze idrauliche e di aree fluviali»;

VISTA la propria deliberazione 17 aprile 2003, n. 1028, modificativa della succitata deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, con la quale è stato istituito, alle dipendenze della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, il Servizio del demanio idrico cui è stata, tra l'altro, espressamente attribuita la competenza al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni per l'utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico regionale relativamente ai corsi d'acqua non navigabili;

VISTA la nota della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio di data 28 agosto 2003, n. prot. Fin. 20566/IV-B-8/, con la quale si chiedeva di provvedere al trasferimento dal Servizio della gestione degli immobili al competente Servizio del demanio idrico del suddetto capitolo di bilancio n. 752;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata in data 4 settembre 2003 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza sono state invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntale relativa alla nuova articolazione della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale di data 4 settembre 2003, n. 34568/DOP/27OS ed esperito in data 17 settembre 2003 l'esame congiunto richiesto dalle Organizzazioni sindacali;

VISTO il proprio processo verbale 12 settembre 2003, n. 2755, con il quale si è ritenuto, in attesa della definizione del riassetto complessivo delle strutture regionali, di dare seguito esclusivamente a proposte che rivestono carattere di particolare urgenza ovvero comportanti degli interventi di natura meramente tecnica;

RITENUTO di dare seguito alla richiesta in argomento, in quanto l'intervento comporta esclusivamente una modifica di natura meramente tecnica;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

VISTO il proprio processo verbale 27 novembre 2001, n. 4083, concernente «L.c. 3/2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione". Incidenza della riforma sul sistema dei controlli sugli atti amministrativi della Regione e degli enti locali. Generalità»;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. Il capitolo di bilancio 752, già in capo al Servizio della gestione degli immobili della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, va attribuito al Servizio del demanio idrico istituito alle dipendenze della medesima Direzione regionale con propria deliberazione 17 aprile 2003, n. 1028, con conseguentemente opportuna modifica della rubrica del capitolo medesimo.

2. L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a provvedere a tutti gli atti di rispettiva competenza necessari a dare esecuzione a quanto previsto dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha efficacia dalla data di pubblicazione della medesima.

IL VICEPRESIDENTE: MORETTON
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2003, n. 3048. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Grado (Gorizia). Approvazione transazione su terreno soggetto ad uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

1. E' approvata la transazione Rep. n. 3429, omologata dal Commissario regionale aggiunto per la liquidazione degli usi civici di Trieste, stipulata in data 25 giugno 2003 tra: il Comune di Grado (Gorizia), rappresentato dall'arch. Andrea de Walderstein, Dirigente di settore, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione comunale che rappresenta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000 ed in virtù del decreto sindacale del 31 dicembre 2002, n. 292/02/Pers., e l'Agenzia di informazione e accoglienza turistica di Grado ed Aquileia (A.I.A.T.), rappresentata dal dott. Paolo Bisiach, Direttore della stessa.

2. La somma che si ricaverà dalla transazione di cui alla presente delibera sarà investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune di Grado (Gorizia) con vincolo a favore della Regione Friuli Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione di Grado.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2003, n. 3049. (Estratto).

Legge 1766/1927. Comune di Grado (Gorizia). Approvazione transazione su terreno soggetto ad uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità

DELIBERA

1. E' approvata la transazione Rep. n. 3427, omologata dal Commissario regionale aggiunto per la liquidazione degli usi civici di Trieste, stipulata in data 25 giugno 2003, tra: il Comune di Grado (Gorizia), rappresentato dall'arch. Andrea de Walderstein, Dirigente di settore, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione comunale che rappresenta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000 ed in virtù del decreto sindacale del 31 dicembre 2002, n. 292/02/Pers., e l'Agenzia di informazione e accoglienza turistica di Grado ed Aquileia (A.I.A.T.), rappresentata dal dott. Paolo Bisiach, Direttore della stessa.

2. La somma che si ricaverà dalla transazione di cui alla presente delibera sarà investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune di Grado (Gorizia) con vincolo a favore della Regione Friuli Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere permanenti di interesse generale della popolazione di Grado.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2003, n. 3094.

Articolo 2543 C.C. - Gestione commissariale della cooperativa «Val Sile Società Cooperativa a r.l.», con sede in Fiume Veneto, e nomina di un Commissario e di un Vice Commissario governativo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione straordinaria ultimato il giorno 11 giugno 2003 alla Cooperativa «Val Sile soc. coop. a r.l.», con sede in Fiume Veneto,

dal quale si rilevano gravi irregolarità di funzionamento, non sanabili, stante la delicata situazione gestionale, economico-finanziaria della Società;

ATTESA la gravità della condizione patrimoniale dell'Ente, siccome evidenziata dal Collegio sindacale, il quale sottolinea vieppiù l'impossibilità di svolgere la propria funzione di controllo;

CONSIDERATO peraltro l'intendimento appalesato da alcuni componenti del Consiglio di amministrazione di impegnarsi in un piano di complessivo risanamento della Cooperativa;

TENUTO CONTO inoltre della mancata predisposizione del bilancio per l'esercizio 2002;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di porre la predetta Società cooperativa in gestione commissariale ex articolo 2543 codice civile, stante la sussistenza di accertate gravi irregolarità di funzionamento, non sanabili;

VISTO il parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, nella seduta del 29 settembre 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la revoca degli Amministratori e dei Sindaci e la messa in gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 codice civile;

RITENUTO di provvedere in conformità a detto parere e di nominare, in ragione della delicatezza della situazione gestionale, economico-finanziaria della Società cooperativa, un Commissario governativo, con i poteri degli Amministratori e dei Sindaci, ed un Vice Commissario governativo per un periodo di due mesi;

VISTO l'articolo 2543 del codice civile;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria, all'artigianato e alla cooperazione, al commercio, al turismo e al terziario;

all'unanimità,

DELIBERA

• di nominare il dott. Paolo Fabris con studio in Spilimbergo, via Vittorio Emanuele II n. 1, Commissario governativo, per un periodo di due mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, con i poteri degli Amministratori e Sindaci revocati, al fine di eliminare le gravi irregolarità riscontrate e di ripristinare il normale funzionamento della Società e dei suoi Organi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, delle norme statutarie ed in conformità allo spirito mutualistico che ispira le società cooperative;

• di nominare per lo stesso periodo il dott. Renato Cinelli, con studio in Pordenone, via Vallona n. 48, Vice Commissario governativo;

• le spese della gestione commissariale ed il compenso spettante al Commissario governativo ed al Vice Commissario governativo sono a carico della cooperativa. L'ammontare del compenso sarà determinato dall'Autorità di vigilanza sulla base del vigente decreto del Ministero delle attività produttive.

La presente deliberazione sarà trascritta a cura del Conservatore nel registro regionale delle cooperative e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2003, n. 3095.

Articolo 2545 C.C. - Sostituzione del liquidatore della cooperativa «Villa dei Fiori Piccola Società Cooperativa sociale a r.l.» in liquidazione, con sede in Cassacco.

LA GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO dell'incarico di effettuare una revisione ordinaria alla Cooperativa «Villa dei Fiori Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l.» in liquidazione, con sede in Cassacco, conferito in data 30 agosto 2002 dalla Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato, servizio della cooperazione, al rag. Luca Bovio;

VISTA la nota del revisore prot. n. 11302 del 27 agosto 2003, con cui si dava notizia dell'impossibilità di assolvere l'incarico ricevuto, stante la condotta omissiva del liquidatore dell'Ente cooperativo, sig. Alessandro Dolvi;

VISTA altresì la nota prot. n. 11980/COOP del 10 settembre 2003 con la quale la Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione, diffidava il liquidatore della Cooperativa «Villa dei Fiori Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l.» a mettere a disposizione del revisore incaricato dalla Direzione medesima, la documentazione societaria e contabile necessaria ai fini dell'espletamento dell'attività di revisione, entro il termine del 26 settembre 2003;

CONSIDERATO che il liquidatore della predetta Cooperativa non ha ottemperato a quanto intimatogli, impedendo di fatto al revisore di effettuare la revisione;

RILEVATO che in detta circostanza si ravvisa la fattispecie dell'irregolare funzionamento della Coope-

rativa in questione, come precisato in più pareri dal Comitato Centrale per la Cooperazione;

RAVVISATA, a causa delle irregolarità nella gestione della liquidazione, la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore;

SENTITO il parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, nella seduta del 29 settembre 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la sostituzione del liquidatore, ai sensi dell'articolo 2545 codice civile;

RITENUTO di nominare liquidatore della cooperativa in parola il dott. Daniele Delli Zotti con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16;

VISTI gli articoli 2448 e 2545 codice civile;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria, all'artigianato e alla cooperazione, al commercio, al turismo e al terziario;

all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2545 codice civile il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16, liquidatore della Cooperativa «Villa dei Fiori Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l.» in liquidazione, con sede in Cassacco, in sostituzione del sig. Alessandro Dolvi.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle Cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2003, n. 3096.

Articolo 2540 C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Centro floro-vivaistico triestino Società Cooperativa a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 21 giugno 2003 alla Cooperativa «Centro Floro-Vivaistico Triestino soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, dal quale si rileva che la Cooperativa stessa non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2540 codice civile;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 29 settembre 2003 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2540 codice civile, 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale Commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, via della Geppa n. 17, iscritto all'albo dei dottori commercialisti della Provincia di Trieste;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'industria, all'artigianato e alla cooperazione, al commercio, al turismo e al terziario;

all'unanimità,

DELIBERA

• La Cooperativa «Centro Floro-Vivaistico Triestino soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, costituita il 24 novembre 1992, per rogito notaio dott. Giuliano Chersi di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2540 codice civile, agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

• Il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, via della Geppa n. 17, è nominato Commissario liquidatore.

• Al Commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Campoformido. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale n. 8 di iniziativa pubblica.

Con deliberazione consiliare n. 45 del 26 luglio 2003, il Comune di Campoformido ha parzialmente accolto le osservazioni presentate alla variante n. 1 del Piano regolatore particolareggiato comunale n. 8 di iniziativa pubblica, ed ha approvato la variante medesima, modificata di conseguenza ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Campoformido. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale n. 16 di iniziativa pubblica.

Con deliberazione consiliare n. 47 del 26 luglio 2003, il Comune di Campoformido ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 del Piano regolatore particolareggiato comunale n. 16 di iniziativa pubblica, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Lignano Sabbiadoro. Avviso di adozione della variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 63 del 14 luglio 2003, il Comune di Lignano Sabbiadoro ha adottato la variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Resiutta. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 28 del 30 settembre 2003 il Comune di Resiutta ha preso atto, in ordine alla variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tramonti di Sopra. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di «Pradis».

Con deliberazione consiliare n. 23 del 29 settembre 2003, il Comune di Tramonti di Sopra ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di «Pradis», ed ha approvato il piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Vivaro. Avviso di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 13 del 10 luglio 2003 il Comune di Vivaro ha respinto le osservazioni presentate alla variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, modificata in conseguenza del recepimento del parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale.

DIREZIONE REGIONALE DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Avviso di istanza di concessione demaniale di una superficie marittima sita nel Comune di Grado presentata dal sig. Del Regno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

VISTA l'istanza del 29 settembre 2003 del sig. Massimiliano Del Regno, codice fiscale DLR MSM 69S15 G224E, residente a Udine, in via Gorizia n. 71, finalizzata all'ottenimento in concessione, ad uso turistico ricreativo, di un'area demaniale marittima, rica-

dente nel Comune di Grado (Gorizia), in località «Costa Azzurra», per un'estensione totale di mq. 1.077,48, come da planimetrie trasmesse;

VISTO il proprio ordine di servizio n. 13/2002 con il quale si dispone che, al fine di garantire la trasparenza nella gestione delle aree demaniali, tutte le istanze di nuova concessione, indipendentemente dalla loro importanza per entità o scopo, debbano essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione ed affisse all'Albo del Comune territorialmente interessato;

ORDINA

1) La pubblicazione dell'istanza citata in premessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

2) La pubblicazione della stessa mediante affissione nell'albo del Comune di Grado per la durata di giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione di cui al punto 1.

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati che la corredano rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, Servizio del demanio marittimo, fluviale e lacuale in via Giulia 75/1 a Trieste, per il periodo di 45 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse, a presentare per iscritto, alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, in via Giulia 75/1, 34126 Trieste, entro il termine perentorio stabilito per il deposito, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.

Entro e non oltre il periodo di deposito possono essere presentate alla medesima Direzione regionale eventuali domande concorrenti con i contenuti e la documentazione previsti dall'articolo 6, titolo II, capo I del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima.

Trieste, 21 ottobre 2003

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Vittorio Zollia

DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
TOLMEZZO
(Udine)

Acquisizione dei sedimi - FIO 1985 sub 2. - Lavori di viabilità forestale di servizio «Mieli-Claupa-Brusana» in Comune di Comeglians. Avviso di rettifica.

Si rende noto che sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 16 aprile 2003, dalla pag. 4848 alla pag. 4850, è stato pubblicato l'avviso contenente l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale n. 20/2000, in cui sono stati erroneamente indicati alcuni dati anagrafici ai punti d'ord. n. 2, n. 4 n. 6 e n. 11 ed una errata identificazione del foglio di mappa al n. d'ord. 26; qui di seguito si riportano i dati corretti in rettifica dell'avviso precedente:

2. De Antoni Franco, nato a Comeglians l'1 gennaio 1929
4. Delli Zuani Emma, nata a Comeglians il 10 luglio 1904
6. Di Piazza Amelia, nata a Udine il 29 ottobre 1933
11. Della Pietra Annetta, nata in Francia il 16 aprile 1935
26. Foglio 12, mapp. 550.

IL DIRETTORE:
dott. Isidoro Barzan

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Servizio del Libro fondiario
Ufficio tavolare di
Trieste

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Contovello. II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 26 settembre 2003.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto di data 26 settembre 2003 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Eduardo Tammaro - Presidente;

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore;

dott. Mario Pellegrini - Consigliere

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Contovello con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalle pp.cc. 35, 69 e 70, frazioni dei catastali 1115, 1119, 1120 e 1121, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Andrea Brunetti nato a Trieste il 16 luglio 1966, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 26 ottobre 2003;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro l'1 giugno 2004, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 26 settembre 2003.

IL PRESIDENTE: dott. Eduardo Tammaro

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Longera. II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 26 settembre 2003.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto di data 26 settembre 2003 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Eduardo Tammaro - Presidente;

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore;

dott. Mario Pellegrini - Consigliere

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Longera con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalle pp.cc. 17/2 e 33/5, frazioni del catastale 800, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Franco Pecchiar nato a Trieste il 25 giugno 1963, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 26 ottobre 2003;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro l'1 giugno 2004, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a.

Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 26 settembre 2003.

IL PRESIDENTE: dott. Eduardo Tammaro

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Santa Maria Maddalena Inferiore. II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 26 settembre 2003.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto di data 26 settembre 2003 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Eduardo Tammaro - Presidente;

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore;

dott. Mario Pellegrini - Consigliere

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Santa Maria Maddalena Inferiore con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalla pc. 3100/2, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Giuliano Divis nato a Trieste il 18 febbraio 1946, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 26 ottobre 2003;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro l'1 giugno 2004, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorchè risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 26 settembre 2003.

IL PRESIDENTE: dott. Eduardo Tammaro

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

Deliberazione 22 ottobre 2003, n. 4. Convalida delle elezioni dei 60 Consiglieri regionali.

Convalida delle elezioni
dei Consiglieri regionali

Alzetta, Asquini, Baiutti, Bassa Poropat, Battellino, Blasoni, Blazina, Bolzan, Brussa, Camber, Canciani, Ciani, Ciriani, Colussi, De Angelis, De Gioia, Degano, Della Pietra, Di Natale, Disetti, Dolenc, Dressi, Fasan, Ferone, Follegot, Fortuna Drossi, Franz, Franzil, Galasso, Gerolin, Gherghetta, Gottardo, Guerra, Illy, Malattia, Marini, Martini, Menis, Menosso, Metz, Molinaro, Monai, Panontin, Paselli, Pedicini, Petris, Pupulin, Ritossa, Rosato, Salvador, Santin, Spazzapan, Tesini, Tonutti, Travanut, Valenti, Venier Romano, Violino, Zorzini, Zvech.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano), che al comma 3, dispone che, «qualora alla data di convo-

cazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 12 dello Statuto, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si osservano in quanto compatibili, le disposizioni della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle Regioni a Statuto ordinario»;

CONSIDERATO che, essendosi avverata la condizione prevista dalla citata disposizione transitoria della legge costituzionale 2/2001, per le elezioni del Consiglio regionale svoltesi l'8 e 9 giugno 2003 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di convalida degli eletti contenute all'articolo 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto normale) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 14 del Regolamento interno che definisce le norme procedurali per la convalida dell'elezione dei Consiglieri;

CONSIDERATO che i Consiglieri Alzetta, Asquini, Baiutti, Bassa Poropat, Battellino, Blasoni, Blazina, Bolzan, Brussa, Camber, Canciani, Ciani, Ciriani, Colussi, De Angelis, De Gioia, Degano, Della Pietra, Di Natale, Dolenc, Dressi, Fasan, Ferone, Follegot, Fortuna Drossi, Franz, Franzil, Galasso, Gerolin, Gherghetta, Gottardo, Guerra, Illy, Malattia, Marini, Marsilio, Martini, Menis, Menosso, Metz, Molinaro, Monai, Moretton, Panontin, Paselli, Pedicini, Petris, Pupulin, Ritossa, Rosato, Salvador, Spazzapan, Tesini, Tonutti, Travanut, Valenti, Venier Romano, Violino, Zorzini, Zvech sono stati proclamati eletti Consiglieri regionali nelle elezioni dell'8-9 giugno 2003;

CHE i Consiglieri Marsilio e Moretton, avendo rassegnato le dimissioni in data 24 giugno 2003, sono stati surrogati, dopo la convalida della loro elezione avvenuta nella seduta del 22 luglio 2003, con i primi dei non eletti nelle medesime liste e circoscrizioni, e cioè, rispettivamente, i signori Disetti e Santin;

CHE il Consiglio, ai sensi del citato articolo 17 della legge 108/1968, deve procedere all'esame d'ufficio della condizione degli eletti sopraelencati, (con esclusione degli ex Consiglieri Marsilio e Moretton per i quali si è già proceduto con precedente deliberazione), nonché dei Consiglieri Disetti e Santin subentrati ai due Consiglieri cessati dalla carica, per verificare l'insussistenza di cause di ineleggibilità, ai fini della convalida della elezione dei propri componenti;

VISTE le relazioni della Giunta delle elezioni, presentate in data 25 settembre e 16 ottobre 2003, dalle quali si evince l'inesistenza di cause di ineleggibilità a carico dei Consiglieri sopraelencati;

DELIBERA

di convalidare l'elezione dei Consiglieri regionali: Alzetta, Asquini, Baiutti, Bassa Poropat, Battellino, Blasoni, Blazina, Bolzan, Brussa, Camber, Canciani, Ciani, Ciriani, Colussi, De Angelis, De Gioia, Degano, Della Pietra, Di Natale, Disetti, Dolenc, Dressi, Fasan, Ferone, Follegot, Fortuna Drossi, Franz, Franzil, Galasso, Gerolin, Gherghetta, Gottardo, Guerra, Illy, Malattia, Marini, Martini, Menis, Menosso, Metz, Molinaro, Monai, Panontin, Paselli, Pedicini, Petris, Pupulin, Ritossa, Rosato, Salvador, Santin, Spazzapan, Tesini, Tonutti, Travanut, Valenti, Venier Romano, Violino, Zorzini, Zvech.

IL PRESIDENTE:
Alessandro Tesini
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO:
Giorgio Baiutti
IL SEGRETARIO GENERALE:
Mario Francescato

Ai sensi dell'articolo 17, quarto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, la presente deliberazione verrà, nel giorno successivo alla sua adozione, depositata nella Segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI FORNI DI SOPRA
(Udine)

Avviso di asta pubblica per l'assegnazione, mediante locazione, di porzione di immobile per attività produttive in Comune di: 1) Forni di Sopra - frazione Cella - zona artigianale; 2) Forni di Sopra - via Udine n. 1.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RENDE NOTO

Che è indetta asta pubblica ai sensi degli articoli 36, 63 e seguenti del Regio decreto 827/1924, per mezzo di offerte segrete per l'assegnazione, mediante locazione, di porzione di immobili per attività produttive in Comune di Forni di Sopra - frazione Cella - Zona artigianale ed in via Udine n. 1.

A) Prezzo a base d'asta e superficie:

- frazione Cella - zona artigianale:
- piano terra e piano interrato, superficie coperta mq. 840 circa: canone euro 10,30/mese/mq + I.V.A.;
- area scoperta da destinare a piazzale-deposito mq. 800 circa: canone euro 2,40/mese/mq + I.V.A.;
- via Udine n. 1:
- primo piano, superficie coperta mq. 300 circa: canone euro 10,30/mese/mq + I.V.A.

B) Durata del contratto: anni 6.

Presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24 novembre 2003 presso la sede del Comune di Forni di Sopra, via Nazionale n. 84 - 33024 Forni di Sopra (Udine).

Apertura offerte: ore 15,00 di martedì 25 novembre 2003 presso il Comune di Forni di Sopra.

C) Aggiudicazione dell'assegnazione della locazione secondo i criteri indicati all'articolo 4 del documento allegato C) al bando di gara integrale esposto all'albo pretorio dell'Ente;

Ulteriori informazioni, copia del bando, schema di domanda (allegato A), schema relazione (allegato B) e del documento di cui all'allegato C) sopra indicato presso gli uffici «Servizio finanziario» del Comune di Forni di Sopra nei giorni feriali in orario d'ufficio. Telefono 0433-88056-88427; fax 0433-88580; e-mail: ragioneria@com-forni-di-sopra.regione.fvg.it.

Forni di Sopra, 27 ottobre 2003

IL RESPONSABILE:
Bernardino De Santa

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
(Gorizia)

Avviso di asta per l'affidamento dei servizi di attività diretta di assistenza e cura alla persona e attività assistenziali ausiliarie e di supporto alla cura della persona e dell'ambiente, fornitura dei pasti e gestione mensa, servizi infermieristici e complementari, servizi di lavanderia, piccola manutenzione, integrativi e di supporto, servizio di riscossione rette di presenza per la casa e centro diurno anziani «Corradini» e gestione ed erogazione del servizio di preparazione e consegna pasti per le mense delle scuole materne, elementari, centri estivi e fornitura di derrate alimentari per l'asilo nido comunale con decorrenza dall'1 febbraio 2004 e fino al 31 dicembre 2009.

Telefono +39/481/477111; fax 477231 - codice fiscale e partita I.V.A. 0012370312.

Avviso di asta per l'affidamento dei servizi di attività diretta di assistenza e cura alla persona e attività assistenziali ausiliarie e di supporto alla cura della persona e dell'ambiente, fornitura dei pasti e gestione mensa, servizi infermieristici e complementari, servizi di lavanderia, piccola manutenzione, integrativi e di supporto, servizio di riscossione rette di presenza per la casa e centro diurno anziani «Corradini» e gestione ed erogazione del servizio di preparazione e consegna pasti per le mense delle scuole materne, elementari, centri estivi e fornitura di derrate alimentari per l'asilo nido comunale con decorrenza dall'1 febbraio 2004 e fino al 31 dicembre 2009.

Prezzo a base d'asta: euro 8.706.568,35 I.V.A. esclusa.

Lingua nella quale devono essere redatte: lingua italiana.

Posizione dei prestatori e loro requisiti minimi per la partecipazione alla gara: iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro.

Per le associazioni temporanee di concorrenti si rimanda al bando integrale.

Non sono ammesse offerte per uno solo dei servizi richiesti.

Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto: articolo 23, comma 1), lettera b), decreto legislativo 157/1995 come modificato dal decreto legislativo 65/2000, offerta economicamente più vantaggiosa.

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 15 dicembre 2003.

Data di invio del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee: 16 ottobre 2003.

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Nicolò D'Avola

COMUNE DI SAN DORLIGO DELLA VALLE-DOLINA
(Trieste)

Avviso di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria. (Testo italiano e sloveno).

Si rende noto che il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina indice per il giorno 3 dicembre 2003 alle ore 12.00 un pubblico incanto per l'affidamento del

Servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2004-31 dicembre 2007.

Per il ritiro dei relativi bando di gara e schema di convenzione gli interessati potranno consultare il sito www.sandorligo-dolina.it sul quale verrà pubblicato anche l'avviso di aggiudicazione ad ogni effetto di legge, oppure rivolgersi all'Ufficio appalti e contratti (telefono 040/8329249 ore 12.00-14.00 - fax 040/228874 e-mail: appalti-zakupi@com-san-dorligo-della-valle.regione.fvg.it).

San Dorligo della Valle, 27 ottobre 2003

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
APPALTI E CONTRATTI:
dr. Mitja Ozbič

OVESTILO O DRAŽBI

Občina Dolina razpisuje dne 3.12.2003 ob 12.00 zakupni natečaj za dodelitev občinske zakladniške službe v obdobju 1.1. 2004-31.12. 2007.

Zainteresirani si lahko razpis in osnutek konvencije presnamejo s spletne strani www.sandorligo-dolina.it, na kateri bo objavljeno tudi obvestilo o dodelitvi, oz. ju lahko dvignejo v občinskem tajništvu in se za vse nadaljne informacije obrnejo do Urada za zakupe in pogodbe (tel. 040/8329249 - 12.00-14.00 - fax 040/ 228874 - e-mail: appalti-zakupi@com-san-dorligo-della-valle.regione.fvg.it).

Dolina, 27.10. 2003

NAČELNIK URADA
ZA ZAKUPE IN POGODBE:
dr. Mitja Ozbič

COMUNE DI SAN LEONARDO
(Udine)

Estratto del bando di gara per pubblico incanto per la fornitura del gasolio per riscaldamento necessario alle dipendenze comunali.

Ente appaltante: Comune di San Leonardo, frazione Merso Sup. n. 1, telefono 0432/723028; telefax 0432/ 723902.

Procedura di aggiudicazione mediante pubblico incanto tramite il sistema di cui agli articoli 73, lettera c) e 76, 1° e 2° comma del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, al maggior ribasso percentuale sul prezzo a base di gara.

Il prezzo a base di gara è il prezzo medio, al netto d'I.V.A. e dell'imposta di fabbricazione, per la fascia di fornitura superiore a litri 20.000 risultante dall'ultima rilevazione ufficiale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Udine precedente la consegna del combustibile.

La fornitura può essere aggiudicata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.

Durata della fornitura: la fornitura è affidata per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 per un quantitativo presunto di circa 34.000 litri complessivi.

Giorno in cui si terrà l'asta: l'asta si terrà nel giorno e nell'ora che saranno comunicati alle ditte partecipanti alla gara a mezzo fax presso il Comune di San Leonardo, frazione Merso Sup., n. 1.

Presentazione delle offerte: Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del cinquantaduesimo giorno compreso successivo alla pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, in piego sigillato, raccomandato a mezzo del servizio postale, o a mani i documenti autenticati ai sensi di legge, indicati nell'avviso d'asta, nonché l'offerta in apposita busta anch'essa chiusa e su fac simile di modulo fornito dall'Amministrazione (allegato A)). All'esterno del plico dovrà essere esposta la seguente dicitura:

«Contiene la documentazione e l'offerta per la fornitura gasolio da riscaldamento per gli immobili comunali per l'anno 2004-2005».

Si avverte che oltre il termine perentorio sopra indicato non resterà valida alcuna offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva all'offerta precedente.

Per ulteriori informazioni e per prendere visione del Capitolato speciale della fornitura e del bando completo di gara, le imprese interessate possono rivolgersi al Comune di San Leonardo - Ufficio tecnico.

L'Amministrazione si riserva di modificare o revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

San Leonardo, lì 25 ottobre 2003

IL SEGRETARIO COMUNALE:
Nicola Gambino

COMUNE DI TORREANO
(Udine)

Estratto dell'avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale.

Si rende noto che il Comune di Torreano provvederà mediante asta pubblica all'affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale.

Durata della concessione: anni 3 dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

Aggiudicazione: mediante offerte economicamente più vantaggiose ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 157/1995 e successive modifiche.

Presentazione offerte: entro le ore 12.00 del giorno 2 dicembre 2003 all'ufficio protocollo del Comune.

Le ditte interessate possono prendere visione del bando di gara e della convenzione presso l'Ufficio ragioneria del Comune nelle ore d'ufficio.

Torreano, 20 ottobre 2003

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
dott. Marco Varutti

COMUNE DI CASSACCO
(Udine)

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa pubblica delle zone «A» del P.R.G.C.

IL SINDACO

RENDE NOTO

• che con deliberazione consiliare n. 49 del 25 settembre 2003, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica delle zone «A» del P.R.G.C.;

• che, successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore particolareggiato comunale sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

• che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni ed opposizioni.

Cassacco, 16 ottobre 2003

IL SINDACO:
dott. Giorgio Baiutti

COMUNE DI CORDENONS
(Pordenone)

Avviso di deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata della zona elementare n. 530 - area 2.

Si avverte che presso la Segreteria comunale è depositato, durante il normale orario d'ufficio, dal 31 ottobre 2003 al 12 dicembre 2003, il P.R.P.C. di iniziativa privata della zona elementare 530 area 2 di via Pasch della ditta Saturnia S.r.l. e Zerio Orazio, adottato con deliberazione consiliare n. 80 del 29 settembre 2003.

Entro detto periodo chiunque può presentare osservazioni al P.R.P.C.; i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni.

Cordenons, 31 ottobre 2003

per IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA,
EDILIZIA PRIVATA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:
arch. Cristina Pletti

COMUNE DI FORNI DI SOTTO
(Udine)

Avviso di pubblicazione della variante n. 5 al Piano particolareggiato di recupero della Borgata di Baselia.

Il SINDACO

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi regionali n. 18/1986, n. 52/1991, n. 19/1992, n. 13/1998;

RENDE NOTO

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 62 del 29 settembre 2003, regolarmente esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 5 al Piano particolareggiato di recupero della Borgata di Baselia.

La deliberazione e gli elaborati della variante sono depositati in libera visione al pubblico durante l'orario di apertura, per 30 (trenta) giorni effettivi a partire dalla data odierna e pertanto sino a tutto il 17 dicembre 2003. Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni dirette al Sindaco su competente carta legale.

Del deposito verrà informato il Bollettino Ufficiale della Regione che provvederà a predisporre il relativo avviso.

Forni di Sotto, lì 5 novembre 2003

IL SINDACO:
avv. Andrea Ghidina

COMUNE DI MUGGIA
Servizio urbanistica ed attività produttive
Ufficio urbanistica
(Trieste)

Avviso di deposito dell'adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata a destinazione commerciale denominato «Parco Commerciale Flavia» - Richiedenti: M.C.C. S.r.l. di Villorba (Treviso).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data odierna, è depositato presso l'Ufficio urbanistica di piazza della Repubblica n. 4, e per la durata di trenta giorni effettivi, il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata a destinazione commerciale denominato «Parco Commerciale Flavia» - Richiedenti: M.C.C. S.r.l. di Villorba (Treviso), adottato con deliberazione consiliare n. 37 del 10 giugno 2003, affinché chiunque possa penderne visione.

Entro il periodo di deposito, che decorre dal 5 novembre 2003, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, a tutto il 17 dicembre 2003, chiunque può presentare osservazioni ai Piano e i proprietari degli immobili vincolati dallo stesso possono presentare opposizioni.

Muggia, 5 novembre 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. arch. Ave Furlan

Avviso di deposito dell'adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata a destinazione commerciale con integrazione di attività ludico-ricreative denominato «Montedoro Free Time». - Richiedenti: Coopsette S.c.a r.l.».

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data odierna, è depositato presso l'Ufficio urbanistica di piazza della Repubblica n. 4, e per la durata di trenta giorni effettivi, il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata a destinazione commerciale con integrazione di attività ludico-ricreative denominato «Montedoro Free Time» - Richiedenti: Coopsette S.c.ar.l., adottato con deliberazione consiliare n. 44 del 30 giugno 2003, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, che decorre dal 5 novembre 2003, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, a tutto il 17 dicembre 2003, chiunque può presentare osservazioni al Piano e i proprietari degli immobili vincolati dallo stesso possono presentare opposizioni.

Muggia, 5 novembre 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. arch. Ave Furlan

FRIULIA-LIS S.p.A.
Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia
Locazioni industriali di sviluppo
Società per azioni
UDINE

Invito per la presentazione delle domande relative alla legge regionale 18/2000 - Interventi nei settori produttivi: artigianato.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che la legge regionale 18/2000 all'articolo 6, comma 2 ha autorizzato l'Amministrazione regionale ad acquistare obbligazioni emesse dalla FRIULIA-LIS S.p.A. - Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Società per azioni, al fine di consentire l'attuazione di interventi finalizzati a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane;

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale ha disposto uno stanziamento che viene integrato con una ulteriore provvista della FRIULIA-LIS S.p.A., rendendo così disponibili complessivamente euro 500.000,00 per interventi di leasing agevolato alle condizioni di seguito indicate;

COMUNICA

che proseguono gli interventi di leasing agevolato alle condizioni in seguito indicate ed invita i soggetti interessati a presentare le domande, su apposito modulo fornito dalla FRIULIA-LIS S.p.A. - Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Società per azioni, via Liruti n. 18 - 33100 Udine, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, per interventi che devono essere comunque conformi al decreto presidenziale 062/Pres. del 14 marzo 2002: «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione, tramite FRIULIA-LIS S.p.A., di agevolazioni alle imprese artigiane per operazioni di locazione finanziaria di cui all'articolo 49 della legge regionale 12/2002» ed a quanto previsto nella Convenzione tra la FRIULIA-LIS S.p.A. e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui si riassumono le principali condizioni.

Art. 1

(Beneficiari)

Possono beneficiare degli interventi di leasing agevolato le imprese artigiane iscritte all'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 nonché le cooperative artigiane, le società consortili ed i consorzi tra imprese artigiane anche in forma cooperativa, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo stesso.

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo del rispetto di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti nell'apposito Regolamento, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 2

(Durata e contenuti delle operazioni)

Le operazioni relative a contratti di leasing agevolato mobiliare devono avere una durata massima di anni 5 (cinque).

Le operazioni relative a contratti di leasing agevolato immobiliare, devono avere una durata minima di anni 8 (otto).

Per le operazioni di leasing agevolato mobiliare il limite massimo d'importo per l'ammissibilità all'agevolazione è di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), anche con riferimento a più operazioni.

Per le operazioni di leasing agevolato immobiliare il limite massimo d'importo per l'ammissibilità all'agevolazione è di euro 515.000,00, per operazione. Fino all'importo di euro 515.000,00 (cinquecentoquindicimila/00) potranno essere cumulate più operazioni di diversa categoria.

Gli importi massimi su indicati potranno essere superati dalla FRIULIA-LIS S.p.A. applicando alla differenza le condizioni correnti di istituto.

Non sono ammesse le operazioni di sub-locazione, né quelle aventi per oggetto beni preventivamente ceduti dallo stesso conduttore alla società di leasing (operazioni di lease-back).

Sulla base del presente regime i finanziamenti possono essere concessi soltanto se la domanda d'aiuto è stata presentata dal beneficiario prima che inizi l'esecuzione del progetto da sovvenzionare.

Art. 3

(Tasso da applicare)

Il tasso variabile da applicare agli interventi di leasing agevolato sarà pari all'EURIBOR 3 mesi, media del mese precedente, arrotondato al secondo decimale.

Il tasso da applicare, durante il periodo contrattuale, sarà comunque variabile in più o in meno nella misura delle variazioni dell'EURIBOR 3 mesi, media del mese precedente, arrotondato al secondo decimale.

La variazione del tasso contrattuale sarà applicata a partire dal secondo canone avente scadenza successiva alla variazione stessa.

Il tasso d'interesse agevolato, relativo al contratto di locazione finanziaria, non dovrà comunque superare il limite massimo d'aiuto, raggiungibile, espresso in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda (E.S.L.) e calcolato secondo il metodo stabilito dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0224/Pres. del 10 maggio 1993.

Dato che i costi del leasing sono fissati in rapporto al tasso «EURIBOR», non devono comunque essere superate le intensità massime del 17,5 e del 15%, rispettivamente per le medie e piccole imprese, qualunque sia la variazione del tasso «EURIBOR».

Gli aiuti concessi sulla base di questo regime non possono essere cumulabili con alcun altro aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 87, par. 1 del Trattato CE, né con altri finanziamenti comunitari che riguardino gli stessi costi ammissibili.

Art. 4

(Vincoli ed obblighi del soggetto beneficiario)

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo:

1. di non cedere il contratto di leasing agevolato a terzi;
2. di non cedere a terzi i beni oggetto del contratto di leasing agevolato;
3. di utilizzare direttamente i beni oggetto del contratto di leasing agevolato per tutta la durata dell'operazione agevolata, in stabilimenti o cantieri localizzati nel territorio regionale;
4. di trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla FRIULIA-LIS S.p.A. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la puntuale osservanza del rispetto dei vincoli di utilizzo dei beni.

Dei vincoli e degli obblighi dovrà farsi espressa menzione nel contratto e, sempre, in detta sede, il soggetto beneficiario dovrà espressamente impegnarsi ad acconsentire agli accertamenti che dovessero rendersi necessari in caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dovrà inoltre impegnarsi a dare immediata comunicazione alla FRIULIA-LIS S.p.A. del sopravvenire di fatti e circostanze collidenti con i vincoli ed obblighi di cui si tratta, ivi compresa la cessazione dell'attività produttiva dovuta a qualsivoglia causa, compresi il fallimento e la liquidazione volontaria.

La violazione degli obblighi contrattuali e legislativi da parte del beneficiario comporta la cessazione dal beneficio del tasso agevolato, con facoltà della FRIULIA-LIS S.p.A. di risolvere il contratto o di mantenerlo a tasso ordinario.

Art. 5

(Priorità)

A conclusione dell'istruttoria, che deve essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, la FRIULIA-LIS S.p.A. deve soddisfare - fino ad esaurimento dei fondi richiamati in premessa - le domande, che a suo giudizio, saranno ritenute ammissibili all'intervento sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

La data di presentazione delle domande è attestata esclusivamente dal timbro di arrivo apposto dalla FRIULIA-LIS.

Udine, lì 16 ottobre 2003

IL PRESIDENTE:
dott. Giorgio Austoni

Invito per la presentazione delle domande relative alla legge regionale 26/1995, capo 3°. Interventi per gli insediamenti e lo sviluppo delle imprese industriali.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che la legge regionale 26/1995 all'articolo 8, comma 3 al fine di favorire gli insediamenti e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, attraverso operazioni di locazione finanziaria, ha autorizzato l'Amministrazione regionale ad acquistare obbligazioni emesse dalla FRIULIA-LIS S.p.A. - Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di Sviluppo - Società per Azioni.

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale ha disposto un nuovo stanziamento che viene integrato con una ulteriore provvista della FRIULIA-LIS S.p.A., rendendo così disponibili complessivamente euro 2.000.000,00 per interventi di leasing agevolato alle condizioni di seguito indicate;

COMUNICA

che proseguono gli interventi di leasing agevolato alle condizioni in seguito indicate e invita i soggetti interessati a presentare le domande, su apposito modulo fornito dalla FRIULIA-LIS S.p.A. - Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo - Società per Azioni - via Liruti n. 18 - 33100 Udine, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, per interventi che devono essere comunque conformi ai criteri ed alle direttive contenute nella delibera della Giunta regionale del 13 giugno 1997, n. 1.808 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 3 settembre 1997, n. 36 e successive modificazioni, integrate da quanto previsto nella Convenzione tra la FRIULIA-LIS S.p.A. e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui si riassumono le principali condizioni.

Art. 1

(Imprese finanziabili)

Sono finanziabili le piccole e medie imprese industriali in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla legge regionale 28 luglio 1997, n. 26.

Sono escluse dall'agevolazione le piccole e medie imprese iscritte all'Albo dell'artigianato.

Gli aiuti non devono essere in contrasto con la disciplina comunitaria regolata da norme speciali in materia di aiuti di Stato.

Le imprese richiedenti non devono trovarsi nelle condizioni ostative secondo la normativa antimafia.

Per le imprese di nuova costituzione l'accertamento dei requisiti dimensionali viene effettuato sulla base della relazione tecnico-economica previsionale sull'investimento, che dovrà evidenziare i limiti dimensionali previsti per il primo anno di attività.

Art. 2

(Operazioni finanziabili)

Sono finanziabili:

1. contratti di locazione finanziaria (leasing), mobiliare, della durata massima di anni 5. Il limite massimo d'importo per l'ammissibilità all'agevolazione è di euro 258.228, anche con riferimento a più operazioni di leasing mobiliare.
2. Contratti di locazione finanziaria (leasing) immobiliare, della durata massima di anni 8. Il limite massimo d'importo per l'ammissibilità all'agevolazione è di euro 774.685, per operazione.

Fino all'importo complessivo di euro 774.685 potranno essere cumulate più operazioni di diversa categoria.

Gli importi massimi suindicati potranno essere superati dalla FRIULIA-LIS S.p.A., applicando alla differenza le condizioni correnti di istituto.

Non sono ammesse le operazioni di sub-locazione, nè quelle aventi per oggetto beni preventivamente ceduti allo stesso conduttore alla Società di leasing (operazioni di lease-back).

Art. 3

(Tasso da applicare)

Il tasso variabile da applicare agli interventi di leasing sarà pari all'EURIBOR 3 mesi lettera, media del mese precedente, arrotondato al secondo decimale.

Il tasso da applicare, durante il periodo contrattuale, sarà comunque variabile in più o in meno nella misura delle variazioni dell'EURIBOR 3 mesi lettera, media del mese precedente, arrotondato al secondo decimale.

La variazione del tasso contrattuale sarà applicata a partire dal secondo canone avente scadenza successiva alla variazione stessa.

Art. 4

(Vincoli ed obblighi del soggetto beneficiario)

Il soggetto beneficiario ha l'obbligo:

1. di non cedere il contratto di locazione a terzi;
2. di non cedere a terzi i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria;
3. di utilizzare direttamente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria per tutta la durata dell'operazione agevolata, in stabilimenti o cantieri localizzati nel territorio regionale;
4. di trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla FRIULIA-LIS S.p.A. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la puntuale osservanza del rispetto dei vincoli di utilizzo dei beni.

Dei vincoli e degli obblighi dovrà farsi espressa menzione nel contratto e, sempre, in detta sede, il soggetto beneficiario dovrà espressamente impegnarsi ad acconsentire agli accertamenti che dovessero rendersi necessari in caso di mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e dovrà inoltre impegnarsi a dare immediata comunicazione alla FRIULIA-LIS S.p.A. del sopravvenire di fatti e circostanze collidenti con i vincoli ed obblighi di cui si tratta, ivi compresa la cessazione dell'attività produttiva dovuta a qualsivoglia causa, compresi il fallimento e la liquidazione volontaria.

La violazione degli obblighi contrattuali e legislativi da parte del beneficiario comporta la cessazione dal beneficio del tasso agevolato, con facoltà della FRIULIA- LIS S.p.A. di risolvere il contratto o di mantenerlo a tasso ordinario.

Art. 5

(Priorità)

A conclusione dell'istruttoria, che deve essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, la FRIULIA-LIS S.p.A. deve soddisfare - fino ad esaurimento dei fondi richiamati in premessa - le domande, che a suo giudizio, saranno ritenute ammissibili all'intervento sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

La data di presentazione delle domande è attestata esclusivamente dal timbro di arrivo apposto dalla FRIULIA-LIS.

Nel caso che più domande siano presentate il medesimo giorno vanno rispettate le seguenti priorità:

1. domande presentate da piccole imprese;
2. domande presentate da medie imprese.

Udine, 16 ottobre 2003

IL PRESIDENTE:
dott. Giorgio Austoni

DIREZIONE PROVINCIALE
DEI SERVIZI TECNICI
UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreti del Dirigente sostituto dei servizi tecnici di Udine n.:

- SSTT/1007/IPD/UD/3709 emesso il 9 settembre 2003, la ditta Ceschin Giulio è subentrata all'Azienda agricola «la Viarte», nei diritti della derivazione di moduli 0,15 d'acqua di falda, in Comune di Prepotto, al foglio 31, mappale 28, ad uso irriguo;
- SSTT/1008/IMUD/2863 emesso il 9 settembre 2003, la ditta Salvador Roberto è subentrata all'Azienda agricola «Salvador Mario e Roberto», nei diritti della derivazione di moduli 0,25 d'acqua di falda, in Comune di Pozzuolo del Friuli, al foglio 11, mappale 21, ad uso irriguo;
- SSTT/1009/IPD/UD/2104 emesso il 9 settembre 2003, la ditta Salvador Simone, è subentrata alla ditta «Salvador Mario, Cinello Alida, Salvador Roberto, Salvador Bruno», nei diritti della derivazione di moduli 0,30 d'acqua di falda, in Comune di Pozzuolo del Friuli, al foglio 11, mappale 180, ad uso irriguo;
- SSTT/1010/IPD/UD/1137 emesso il 9 settembre 2003, è stato concesso fino a tutto il 17 marzo 2006 all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 - Bassa Friulana, di continuare a derivare moduli 0,117 d'acqua di falda, in Comune di Palmanova, al foglio 15, mappale 45, ad uso irrigazione delle aree verdi del complesso ospedaliero di Jalmicco.

Udine, 26 settembre 2003

IL DIRIGENTE SOSTITUTO:
dott. ing. Giovanni Ceschia

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

PROVINCIA DI UDINE

Deliberazione della Giunta provinciale 18 settembre 2003, n. 308. (Estratto). Ditta ECOIN S.r.l. - Rideterminazione del termine di inizio lavori per il ripristino ambientale di una cava mediante costruzione di una discarica di II categoria tipo B da realizzarsi nei Comuni di Santa Maria la Longa e Bicinicco dalla ditta ECOIN S.r.l. di Udine, a seguito di deliberazione giuntale n. 326 del 26 novembre 2002 prot. n. 88701/2002.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta provinciale n. 93 dell'8 febbraio 1998 con cui fu approvato il protocollo d'intesa tra la Provincia di Udine, le Amministrazioni comunali di Santa Maria la Longa, Bicinicco e Gonars e la ditta Ferriere Nord S.p.A.;

VISTO il provvedimento provinciale n. 64/1998 del 4 marzo 1998 con cui fu approvato, in deroga ai divieti esistenti, il progetto della Ditta Ferriere Nord S.p.A., per la realizzazione di una discarica di II categoria tipo B) di rifiuti speciali non pericolosi nei Comuni di Santa Maria la Longa (foglio 16, mappali n. 116, 127, 167, 178) e Bicinicco (foglio 14, mappale n. 347) in quanto soddisfacente le condizioni di seguito riportate;

RICORDATO che con istanza presentata in data 10 aprile 2001 e successive integrazioni documentali la ditta ECOIN S.r.l. (d'ora in avanti ditta) con sede legale in Comune di Udine, via Marco Volpe n. 43 richiedeva:

- la volturazione in proprio favore dell'autorizzazione di cui al provvedimento provinciale n. 64/1998 del 4 marzo 1998 e successive integrazioni e modificazioni;
- la proroga di tre mesi del termine di inizio lavori precedentemente fissato al 13 luglio 2001;

VISTA la successiva deliberazione della Giunta provinciale di Udine n. 223 del 4 luglio 2001 di volturazione della titolarità delle autorizzazioni cui al provvedimento provinciale n. 64/1998 del 4 marzo 1998 e successive integrazioni e modificazioni dalla ditta Ferriere Nord S.p.A. a ECOIN S.r.l., con cui veniva altresì disposta la proroga dei termine, di inizio lavori al 13 ottobre 2001;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 326 del 26 novembre 2002, prot. n. 88701/2002 con cui, considerato anche che in base a quanto dichiarato dal Presidente della ditta in data 16 febbraio 2001 i soci fondatori della stessa risultano essere Ferriere Nord produttore dei rifiuti, Servizi Costieri S.r.l, e Gravier S.r.l. società operanti nei settore dei rifiuti, è stata disposta la rideterminazione del termine di inizio e fine lavori di costruzione della discarica in questione, localizzata nei Comuni di Santa Maria la Longa e Bicinicco, a servizio e/o supporto degli stabilimenti della Ferriere Nord S.p.A. e di quelli delle società alla medesima collegate (articolo 2 del provvedimento provinciale

n. 64/1998 del 4 marzo 1998 e articolo 28 della legge regionale 22/1996) nel seguente modo:

- a 90 giorni dalla sottoscrizione da parte di tutti i soggetti interessati del protocollo d'intesa la cui bozza è stata approvata dalla Giunta provinciale in data 18 febbraio 1998 o eventualmente dalla data di accertamento della caducazione dell'interesse alla sottoscrizione;

mantenendo il termine di un anno dall'inizio dei lavori quello relativo all'ultimazione degli stessi e precisando altresì che la ditta ECOIN S.r.l. con sede in Comune di Udine, via Marco Volpe n. 43, è il soggetto subentrato a Ferriere Nord S.p.A. per la sottoscrizione del protocollo d'intesa;

PRESO ATTO che nel caso di specie, come risulta dalla cronistoria riportata, non si è addivenuti ad un'univoca manifestazione di volontà sullo strumento negoziale predisposto nel 1998, volta alla stipulazione del protocollo d'intesa o alla dichiarazione del venir meno dell'interesse alla sua stipulazione, e che, inoltre, la bozza proposta dalla ditta prevede contenuti parzialmente difformi rispetto a quelli in origine previsti (come sopra evidenziato), pur prendendo atto, però, che nessun Comune ha espressamente richiesto la stipulazione del protocollo d'intesa originariamente approvato;

CONSIDERATO che in base alla normativa attualmente vigente la ditta è tenuta ad osservare tutte le disposizioni contenute nelle normativa di riferimento mentre non è espressamente prevista, sotto il profilo normativo, la stipulazione di protocolli d'intesa tra i vari soggetti interessati alla costruzione ed esercizio di una discarica e che tali accordi sono quindi rimessi alla libera determinazione delle parti interessate;

RICORDATO che la ditta è in possesso dell'autorizzazione alla costruzione, rilasciata con determinazione n. 64/1998, e successive modificazioni, e che questa nulla prevede espressamente in merito alla stipulazione del protocollo d'intesa e rilevato che, per consentire l'esercizio delle facoltà contenute nell'atto autorizzativo, si rende necessario rideterminare, con il presente provvedimento, il termine di inizio dei lavori di costruzione della discarica nel rispetto delle condizioni e prescrizioni poste dalla vigente normativa e dagli atti autorizzativi rilasciati dall'Amministrazione provinciale;

RILEVATO inoltre che eventuali varianti delle autorizzazioni rilasciate dovranno rispettare la vigente normativa, di fonte comunitaria, nazionale, regionale e provinciale, e che, tenuto conto della specificità dell'autorizzazione in argomento, si rende necessario prevedere che nel procedimento da avviare a seguito di eventuale richiesta di varianti (sostanziali e non sostanziali) da parte della ditta debbano essere acquisiti obbligatoriamente i preventivi pareri dei Comuni di Bicinicco, Santa Maria la Longa e Gonars;

RICORDATO inoltre che con l'entrata in vigore del decreto 36/2003 dovrà essere verificato, da parte della ditta, l'eventuale adeguamento del progetto già approvato alle disposizioni dello stesso decreto come peraltro già previsto nella precedente deliberazione n. 326/2002, nella nota del 27 agosto 2003 prot. 79260/2003 inviata dalla Provincia di Udine ai soggetti autorizzati alla costruzione ed esercizio di discariche site nel territorio provinciale e, infine, come riportato nella bozza dei protocollo d'intesa predisposta dalla ditta;

RITENUTO pertanto di rideterminare il termine di inizio lavori a 90 giorni dalla data di ricevimento, da parte della Ditta, del positivo pronunciamento della Provincia di Udine sulla relazione tecnica che la stessa dovrà presentare per l'eventuale adeguamento del progetto alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 36/2003; detta relazione dovrà essere presentata all'Amministrazione provinciale entro 30 giorni dalla data di ricevimento, da parte della Ditta, della presente deliberazione;

VISTI gli articoli 5, commi 12 e 14 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1/Pres. e dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 22/1997 e successive integrazioni;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non è rilevante ai fini contabili;

VISTO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000;

A voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

Art. 1

Di rideterminare, per i motivi esposti in premessa, il termine di inizio lavori di costruzione della discarica di II categoria tipo B) per rifiuti speciali non pericolosi a 90 giorni dalla data di ricevimento del positivo pronunciamento della Provincia di Udine sulla relazione tecnica che la ditta dovrà presentare per l'eventuale adeguamento del progetto alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 36/2003. Detta relazione dovrà essere presentata alla Provincia di Udine entro 30 giorni dal ricevimento, da parte della ditta, della presente deliberazione.

Si dà atto che il termine di inizio lavori si riferisce alla autorizzazione alla costruzione della discarica, rilasciata con provvedimento provinciale n. 64/1998 del 4 marzo 1998, e successive integrazioni e modificazioni apportate con deliberazioni della Giunta provinciale di Udine n. 216 del 13 luglio 2000, n. 223 del 4 luglio

2001 e n. 326 del 26 novembre 2002, localizzata nei Comuni di Santa Maria la Longa (foglio 16, mappali n. 116, 127, 167, 178) e Bicinicco (foglio 14, mappale n. 347) a servizio e/o supporto degli stabilimenti della Ferriere Nord S.p.A. e di quelli delle società alla medesima collegate (articolo 2 del provvedimento provinciale n. 64/1998 del 4 marzo 1998 e articolo 28 della legge regionale 22/1996).

Si dà atto inoltre che l'autorizzazione concessa alla ditta Ferriere Nord è stata volturata a favore della ditta ECOIN (d'ora in avanti ditta) con deliberazione della Giunta provinciale n. 223 del 4 luglio 2001, con sede in Comune di Udine, via Marco Volpe n. 43.

Art. 2

Di precisare che al presente provvedimento non accede alcun protocollo d'intesa tra la ditta, la Provincia di Udine e i Comuni di Bicinicco, Santa Maria la Longa e Gonars.

Art. 3

Di prevedere che la ditta dovrà verificare l'eventuale adeguamento del progetto a suo tempo approvato con le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 36/2003, come peraltro già indicato nella nota provinciale del 27 agosto 2003 prot. 79260/2003, e presentare conseguentemente alla Provincia di Udine l'elaborato tecnico di recepimento ai sensi di tale decreto (entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente deliberazione).

Art. 4

Di precisare che l'autorizzazione all'esercizio della discarica verrà rilasciata a seguito della presentazione di apposita istanza e che sarà soggetta ai rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 36/2003.

Art. 5

Di prevedere che nell'ipotesi di procedimento avviato a seguito di eventuale richiesta di varianti (sostanziali o non sostanziali) da parte della ditta dovranno essere obbligatoriamente acquisti i preventivi pareri dei Comuni di Bicinicco, Santa Maria la Longa e Gonars.

(omissis)

IL VICEPRESIDENTE:
dott. Renato Carlantoni

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 «BASSA FRIULANA» PALMANOVA (Udine)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di cardiologia.

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente della S.O. politiche del personale n. 391 del 24 aprile 2003, esecutiva ai sensi di legge, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di Cardiologia.

- Ruolo: sanitario
- Profilo professionale: medici
- Area: medica e delle specialità mediche
- Posizione funzionale: dirigente medico
- Disciplina: cardiologia.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologia.

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente della S.O. politiche del personale n. 623 del 25 giugno 2003, esecutiva ai sensi di legge, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologia.

- Ruolo: sanitario
- Profilo professionale: medici
- Area: di chirurgia e delle specialità chirurgiche
- Posizione funzionale: dirigente medico
- Disciplina: ortopedia e traumatologia.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione.

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente della S.O. politiche del personale n. 505 del 22 maggio 2003, esecutiva ai sensi di legge, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 10 posti di dirigente medico della disciplina di anestesia e rianimazione.

- Ruolo: sanitario
- Profilo professionale: medici
- Area: della medicina diagnostica e dei servizi
- Posizione funzionale: dirigente medico
- Disciplina: anestesia e rianimazione.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di ostetricia e ginecologia.

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente della S.O. politiche del personale n. 911 del 10 ottobre 2003, esecutiva ai sensi di legge, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di ostetricia e ginecologia.

- Ruolo: sanitario
- Profilo professionale: medici
- Area: di chirurgia e delle specialità chirurgiche
- Posizione funzionale: dirigente medico
- Disciplina: ostetricia e ginecologia.

All'assunzione nei posti si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1998, dal D.M. 30 gennaio 1998 e dal D.M. 31 gennaio 1998.

Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e quelle in materia di trattamento dei dati personali previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;

d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, e dell'articolo 1 del D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156, fermo restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le discipline affini sono quelle individuate con provvedimento ministeriale.

Prove d'esame

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.

Prova pratica:

- su tecniche e manualità peculiari delle disciplina messa a concorso;
- per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
- la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire;

verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applica-

zioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera (inglese o francese o tedesca), a scelta del candidato.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente responsabile della struttura operativa politiche del personale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980, n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con ordinanza del Dirigente responsabile della struttura operativa politiche del personale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di due anni (o nei termini previsti dalle vigenti disposizioni) dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

- l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari, prima dell'immissione in servizio;
- il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) l'indicazione della lingua straniera per la quale intende sostenere la prova;

l) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) con l'eventuale indicazione di dati che non ritengano doversi pubblicizzare.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4. Documenti da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 10,33, in nessun caso rimborsabile (riferimento punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dalla legge 15 aprile 1968, n. 15 e dalla circolare del Ministero per la funzione pubblica 20 dicembre 1988, n. 26779.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato, ovvero possono avvalersi dell'autocertificazione.

Nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:

- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- posizione funzionale e figura professionale;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
- impegno orario settimanale.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i Servizi Sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misurazione della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 27.

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
   a) 20 punti per i titoli;
   b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
   a) 30 punti per la prova scritta;
   b) 30 punti per la prova pratica;
   c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
   a) titoli di carriera: 10;
   b) titoli accademici e di studio: 3;
   c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
   d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:
   a) servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o le Aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
      1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
      2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
      3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti complessivamente del 25 e del 50 per cento;
      4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
   b) servizio di ruolo quale medico presso Pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno;
   c) ai candidati in possesso della specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è attribuito il seguente punteggio:
      - specializzazione nella disciplina a concorso: punti 1,200 per anno di corso;
      - specializzazione in disciplina affine: punti 0,900 per anno di corso.
5. Titoli accademici e di studio:
   a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
   b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
   c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
   d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
   e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare o dello stato di servizio ai fini delle valutazioni dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il diritto del candidato a comprovare con dichiarazione fatti, stati e qualità, oltre a quelli indicati dall'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è esercitato con le modalità stabilite dal regolamento dell'Azienda, in materia e dalle norme in vigore.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda presentata, di presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive ed autenticate con le modalità di cui agli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata, se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

L'Azienda si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di controllare anche a campione quanto certificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità di versamento della tassa di concorso - importo euro 10,33

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);

- versamento con vaglia postale o con versamento sul conto corrente postale n. 10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova - Banca Popolare Friuladria - Borgo Cividale n. 6 - Palmanova.

6. Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande e la documentazione ad esse allegate:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

  Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - via Natisone - frazione Jalmicco - 33057 Palmanova;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Natisone - Palmanova, nelle ore di ufficio (dal lunedì al venerdì ore 8.30/14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio di documenti è priva di effetto.

7. Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Dirigente responsabile della struttura operativa politiche del personale.

8. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Dirigente responsabile della struttura operativa politiche del personale, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

9. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti all'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

10. Convocazione candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai sin-

goli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

La graduatoria sarà approvata, contestualmente alla nomina dei vincitori, dal Dirigente responsabile della struttura operativa politiche del personale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

12. Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda per i Servizi Sanitari, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, la stipulazione del contratto individuale per l'assunzione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

14. Decadenza della nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente Organo.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

17. Trattamento personale dei dati

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

18. Norme di salvaguardia

L'espletamento del concorso è subordinato alle autorizzazioni previste dall'articolo 34-bis, commi 1 e 4, del decreto legislativo 165/2001.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla struttura operativa politiche del personale - Ufficio Concorsi - (telefono 0432/921453) - via Natisone - frazione Jalmicco - Palmanova.

IL DIRIGENTE
POLITICHE DEL PERSONALE:
dr. Claudio Contiero

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5
«Bassa Friulana»
via Natisone
33057 Palmanova

...l... sottoscritt... ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... posti di ....
bandito il .... n. ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere a ...., via .... n. .... ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ....;

  (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna indicazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): .... conseguito il .... presso (Università): ....;
- specializzazione nella disciplina di .... conseguita il .... presso (Università): ....;
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscritt... all'albo dell'Ordine dei Medici della Provincia di ....;
- di scegliere quale lingua straniera la seguente: .... (inglese o francese o tedesca);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i candidati maschi): ....;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate Pubbliche amministrazioni: ....;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova;
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

sig. ....

via/piazza................................n..........

telefono n. ....

c.a.p. n. ....città ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

(*) Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Data, ...

....

(firma autografa non autenticata)

---

* N.B.: in questo caso, i candidati che presentano domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un valido documento di riconoscimento dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data e il numero dello stesso.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente ingegnere a tempo parziale - 50%.

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente delle politiche del personale n. 872 del 26 settembre 2003 è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente ingegnere - a tempo parziale 50%.

- Ruolo: professionale
- Profilo professionale: ingegnere
- Posizione funzionale: dirigente ingegnere.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. n. 761/1979 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 9 maggio 1994, n. 487, dal decreto legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legge 10 aprile 1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1998 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria meccanica;

b) abilitazione all'esercizio professionale;

c) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre Pubbliche amministrazioni;

d) iscrizione all'albo dell'ordine degli ingegneri, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Prove d'esame
(articolo 64, D.P.R. 483/1997)

Prova scritta:

- relazione su argomenti scientifici relativi alle materie inerenti la legislazione e la normativa tecnica su sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse.

Prova teorico pratica:

- Commento su elaborato tecnico di settore o stesura di procedura operativa di intervento tecnico.

Prova orale:

- colloquio sulle materie delle prove scritta e pratica;

  verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera (inglese o francese o tedesca), a scelta del candidato.

Valutazione dei titoli

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli articoli 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'articolo 65.

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
   a) 20 punti per i titoli;
   b) 80 punti per le prove d'esame.

2) I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
   a) 30 punti per la prova scritta;
   b) 30 punti per la prova pratica;
   c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
   a) titoli di carriera: 10;
   b) titoli accademici e di studio: 3;
   c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
   d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:
   a) servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o le Aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, punti 1,00 per anno;

2) servizio in posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;

b) servizio di ruolo presso altre Pubbliche amministrazioni:

1) come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;

2) come ispettore generale o direttore di divisione nei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottava qualifica funzionale o in qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;

3) come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale, o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione da conferire, punti 1,00 per ognuna;

b) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la posizione funzionale iniziale, purché attinenti al posto da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 483/1997.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22 D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente responsabile della struttura operativa politiche del personale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (legge 20 settembre 1980, n. 574 e similari).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con ordinanza del Dirigente responsabile della struttura operativa politiche del personale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di due anni (o nei termini previsti dalle vigenti disposizioni) dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego;

- l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari, prima dell'immissione in servizio;
- il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) con l'eventuale indicazione di dati che non ritengano doversi pubblicizzare.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4. Documenti da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 10,33, in nessun caso rimborsabile (riferimento punto 5);
- certificato attestante l'iscrizione all'Albo dell'Ordine degli ingegneri, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di dichiarazioni sostitutive di certificazione ex articolo 46 D.P.R. n. 445/2000.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

I candidati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dovranno documentare formalmente i diritti ivi previsti.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato, ovvero possono avvalersi dell'autocertificazione.

Nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:

- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- posizione funzionale e figura professionale;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
- impegno orario settimanale.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera

carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i Servizi Sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misurazione della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare o dello stato di servizio ai fini delle valutazioni dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'articolo 1 della legge 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il diritto del candidato a comprovare con dichiarazione fatti, stati e qualità, oltre a quelli indicati dall'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è esercitato con le modalità stabilite dal Regolamento dell'Azienda, in materia e dalle norme in vigore.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda presentata, di presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive ed autenticate con le modalità di cui agli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata, se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

L'Azienda si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato con le modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva, altresì, di controllare anche a campione quanto certificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5. Modalità di versamento della tassa di concorso - importo euro 10,33

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce);

- versamento con vaglia postale o con versamento sul conto corrente postale n. 10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova - Banca Popolare Friuladria - Borgo Cividale n. 16 - Palmanova.

6. Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande e la documentazione ad esse allegate:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

  Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - via Natisone - frazione Jalmicco - 33057 Palmanova;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana») direttamente all'Ufficio Protocollo generale - via Natisone - Palmanova, nelle ore di ufficio (dal lunedì al venerdì ore 8.30/14.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio di documenti è priva di effetto.

7. Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Dirigente responsabile della struttura operativa politiche del personale.

8. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Dirigente responsabile della struttura operativa politiche del personale, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

9. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti all'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

10. Convocazione candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

La graduatoria sarà approvata, contestualmente alla nomina dei vincitori, dal Dirigente responsabile della struttura operativa politiche del personale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

12. Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda per i Servizi Sanitari, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa dell'8 giugno 2000, la stipulazione del contratto individuale per l'assunzione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, decreto legislativo n. 502/1992, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive norme in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

14. Decadenza della nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente Organo.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa dell'8 giugno 2000.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

17. Trattamento personale dei dati

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

18. Norme di salvaguardia

L'espletamento del concorso è subordinato alle autorizzazioni previste dall'articolo 34-bis, commi 1 e 4, del decreto legislativo 165/2001.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla struttura operativa politiche del personale - Ufficio concorsi - (telefono 0432/921453) - via Natisone - frazione Jalmicco - Palmanova.

IL DIRIGENTE
POLITICHE DEL PERSONALE:
dr. Claudio Contiero

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5
«Bassa Friulana»
via Natisone
33057 Palmanova

...l... sottoscritt... ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... posti di ....
bandito il .... n. ....

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere a ...., via .... n. .... ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna indicazione;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: .... conseguito il .... presso: ....;
- iscritt... all'albo professionale di ....;
- di scegliere quale lingua straniera la seguente: .... (inglese o francese o tedesca);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i candidati maschi): ....;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate Pubbliche amministrazioni: ....;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova;
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

sig. . . . .

via/piazza . . . . n. . . . .

telefono n. . . . .

c.a.p. n. . . . . città . . . .

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

(*) Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Data, ...

....

(firma autografa non autenticata)

---

* N.B.: in questo caso, i candidati che presentano domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un valido documento di riconoscimento dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data e il numero dello stesso.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A.
Via privata OTO, 29 LA SPEZIA

LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l.
Via SS. Martiri, 18 TRIESTE

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni TRIESTE

MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA BENEDETTI
Vicolo Gorgo, 8 UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16 GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre PORDENONE

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742 VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2 GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. (La Spezia)